

Estratto dalla RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
Anno XV - Vol. XV - Fasc. II

GINA FASOLI

Ricerche sui Borghi Franchi dell'alta Italia



BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
1942-XX

Premessa. — 1. - I borghi franchi nel Veneto. — 2. - In Lombardia. — 3. - In Piemonte. — 4. - In Liguria. — 5. - In Emilia. — 6. - Osservazioni finali.

Un aspetto interessante dei rapporti tra città e contado è dato dall'istituzione di borghi franchi: in un determinato momento, i comuni cittadini deliberano la fondazione di nuovi centri abitati o l'ampliamento di centri già esistenti, offrendo a coloro che verranno ad abitarvi terre da coltivare a condizioni di favore, e particolari franchigie nei rapporti con la città dominante.

Il sorgere di numerosissimi castelli tra il X e il XII secolo è stato in questi ultimi anni oggetto di attente indagini che ne hanno messo in luce le cause, il modo, le conseguenze (1): il sorgere di borghi franchi nel corso del sec. XII e XIII non ha invece destato l'interesse degli studiosi, che ne hanno trattato solo di passaggio (2), basando le loro considerazioni sulle notizie fornite da due benemeriti ricercatori sui borghi franchi delle regioni cui erano

(1) Cito per tutti F. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin, 1924, e F. CUSIN, *Per la storia del castello medievale*, Riv. Stor. It., S. V, vol. IV, 1939, ricchissimo di bibliografia sull'argomento. Cfr. J. PLESNER, *L'emigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII siècle*, Copenaghen, 1934, cap. I.

(2) Cfr. G. SALVIOLI, *Città e campagna dopo il Mille*, estr. Giorn. di scienze economiche e naturali, vol. XX, 1901, p. 64 e segg. e *L'immunità e le giustizie delle chiese in Italia*, Atti e Mem. R. Dep. St. Pat. prov. Mod. e Parma, S. III, 6, p. 215; R. CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, Firenze, 1906-9, vol. II, p. 203 segg.; F. SCHNEIDER, cit., p. 247; G. MENGOZZI, *Il comune rurale nel territorio lombardo-tosco*, in *La città italiana nel M. E.*, Firenze, 1921, p. 330.

circoscritti i loro studi (3), più che sulla conoscenza diretta dei documenti. Nè gli studiosi locali hanno sentito tutta l'importanza dell'argomento (4).

Per condurre una ricerca, il materiale non manca, anche se ad un primo momento sembra prestarsi ad equivoci e ambiguità (5): le fonti del XII-XIII secolo — cartulari, statuti, cronache — parlano infatti con frequenza della fondazione di borghi, di castelli, di ville, molti dei quali vennero muniti di franchigie dal comune che li fondava. Queste franchigie indicate con il nome di *immunitates*, *libertates*, *franchisie*, per cui gli abitanti sono detti *immunes*, *liberi*, *franchi* non si devono confondere con le carte di franchigia concesse da molti signori feudali ai loro dipendenti, delle quali a suo luogo parleremo (6).

D'altra parte le stesse fonti ricordano ville, borghi, castelli, le cui origini si perdono nel tempo e nei quali gli abitanti godono di franchigie che il comune dominante ha concesso per determinate ragioni in un determinato momento, chiamando ad abitarvi nuove genti, cui vengono assegnate case e terre. Infine si ha notizia di carte di *borghesia*, concesse a ville, borghi, castelli e ai loro abitanti presenti e futuri che li mettono in condizioni di privilegio nei confronti degli altri centri del contado, precisamente come i borghi franchi, ma a queste concessioni non si accompagnano provvedimenti atti a provocare e regolare l'immigrazione di nuovi abitanti.

(3) V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel M. E.*, Vercelli, 1857, II, 167, e A. MAZZI, *Studi bergomensi*, Bergamo, 1888, p. 121 segg. Tipico è il caso dello SCHNEIDER, che cita il SALVIOLI, il quale cita il MANDELLI, e basta. L'articolo di G. P. BOGNETTI nell'*Enciclopedia Italiana* alla voce *Borgo* è condotto invece sul MAZZI.

(4) Citerò a loro luogo gli studiosi dei singoli borghi, limitandomi qui a ricordare gli studi per altri riguardi importanti di C. CESARI, *I castelli del modenese*, Modena, 1906; A. CORNA, *Castelli e rocche del Piacentino*, Piacenza, 1932; G. M. BRUNETTI, *I castelli liguri*, Genova, 1932; P. FERRARI, *Castelli della Lunigiana*, Pontremoli, 1927; L. MARINELLI, *Castelli di Romagna*, Forlì, 1938.

(5) Non alludo qui alla tanto discussa questione del significato di *burgus* e di *castrum*, per le quali rimando a E. MAYER, *Italianische Verfassungsgeschichte*, Leipzig, 1909, II, 437; SCHNEIDER, cit. p. 259; J. PLESNER, cit., p. 1; G. LUZZATTO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nel sec. XIII in Studi in onore di E. Besta*, Milano, 1936, I, 183. Cfr. MAZZI, cit., p. 90 segg.

(6) Per cui v. MOCHI ONORY, *Origini storiche dei diritti essenziali della persona*, Bologna, 1927.

L'immigrazione di nuove popolazioni in un centro già esistente, l'insediamento degli abitanti in un nuovo centro, sono il fatto centrale intorno a cui si impenna tutta l'istituzione, nei suoi vari aspetti: perciò, senza dimenticare l'importante manifestazione delle carte di borghesia, ma tenendo conto particolarmente dei castelli, borghi, ville di nuova fondazione, siano o no franchi, e delle ville, castelli e borghi franchi, siano o no di nuova formazione, ho cercato di raccogliere il maggior numero possibile di dati relativi all'istituzione nell'alta Italia, e anche limitando la ricerca alle fonti edite — come ho dovuto fare per ragioni d'ordine pratico — credo di aver riunito abbastanza materiale per cercare di fissare alcuni punti che potranno servire di base per ulteriori ricerche condotte negli archivi locali.

1. — Cominciamo la nostra esposizione dal Veneto, non perchè il Veneto dia allo studio della questione un contributo di eccezionale valore, ma per seguire un ordine geografico.

Nel 1195-99 il comune di Treviso fondò sul confine padovano Castelfranco (7): a coloro che si recarono ad abitarvi — dal loro numero erano rigorosamente esclusi *servi* e *famuli* — furono concessi degli appezzamenti di terreno con l'obbligo di costruirvi una casa e di provvedere alla difesa del castello (8).

(7) E. SBRISSA, *Castelfranco Veneto e il suo distretto*, Treviso, 1905; cfr. G. BISCARO, *La polizia campestre negli statuti di Treviso*, Riv. per le Scienze giur. XXXII, 1902, p. 75. Dice G. BONIFACIO, nella sua *Istoria della città di Trevigi*, n. ed. Venezia, 1744, p. 149: «...indispettiti de' Padovani e de' Lombardi... fabbricarono un forte ed onorato castello... e col denaro della comunità comprati molti terreni e datigli a coloro che vollero andare ad abitarvi con obbligo solamente di tenere cavalli ed arme a difesa del castello, da questa franchigia sortì il nome di Castelfranco». V. anche A. A. MICHIEL, *Storia di Treviso*, Firenze, 1938.

(8) *Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii*, Venezia, 1555: in questi statuti a stampa si conservano ancora molte disposizioni relative a Castelfranco: cui è dedicato il TRACTATUS XXI del lib. I f. 71 e segg.: interessante è la rubrica seguente: «De servis et famulis in Castrofranco non habituri. Stat. quod aliquis servus vel famulis alicuius Tarvisii et eius districtus vel aliunde in Castrofranco habitare non debeat et qui servus habitare in eo repertus fuerit, si pedes fuerit decem libras den. par. communi pro banno componat et si miles vigintiquinque lib. par. et de habitatione illius castri exire debeat...». La custodia del castello era affidata agli abitanti, che avevano in feudo dei lotti di terreno.

Di fronte al castello trevisano, Padova innalzò nel 1220 Cittadella (9). Fin dal 1190 conosciamo nel territorio padovano una Villafranca, senza però sapere in che consistessero le sue franchigie (10). Borgoforte presso Anguillara era un borgo fortificato innalzato dal comune padovano per completare la corona di castelli che presidiava i suoi confini, Lonigo, Montagnana, Cologna, Este, Monselice (11). In questo sistema difensivo si inserisce anche Castel di Brenta (12) mentre a nord Cittadella, che già abbiamo ricordato, è un posto avanzato contro Vicenza, i Camposampiero, i da Romano, Treviso; così come Castelbaldo, costruito nel 1292 a difendere il confine meridionale contro gli Estensi e i della Scala (13): ma di nessuno di questi luoghi si sa che avesse franchigie maggiori o diverse da quelle che il comune di Padova prevedeva per chi fosse venuto da altro distretto ad abitare in città o in una villa del contado per lavorarvi la terra (14).

Nel territorio di Verona, la più importante città della Marca, incontriamo Villafranca, che un documento del 1184 chiama Villalibera: fondata secondo ogni probabilità al tempo della Lega Lombarda, la villa ebbe nel 1185 una nuova organizzazione e fu fortificata; gli abitanti ricevettero una distribuzione di terre (16) e fu-

(9) ROLANDINO, *R.I.S.S.*, VIII, col 183: « Eodem anno (1200) inceptum est castrum de Cittadella ». G. SCARDEONE, *De antiq. Patavii*, Padova, 1560, dopo aver descritto il nuovo castello costruito da Benedetto de Carturo, dice che il materiale usato proveniva dalle rovine dei castelli di Mezaniga, Carturo, Onara e Curtarolo; mancano però i documenti, probanti tale asserzione.

(10) A. GLORIA, *Il territorio padovano illustrato*, Padova, 1862, II, 116.

(11) A. GLORIA, cit., III, 255.

(12) A. GLORIA, cit., III, 303.

(13) *R.I.S.S.*, VIII, 385 e 737.

(14) *Statuti di Padova*, ed. A. GLORIA, Padova, 1873, § 1215.

(15) C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese dalla fine del sec. XIV*, Atti d'Agricoltura, Scienze Lettere e Arti di Verona, S. IV, vol. VI, 1907, p. 51 segg.

(16) C. FERRARI, cit.: « ...fiat fossatum de campagna et fodiatum et exemplatur, et fiat fortior a montibus in zosum usque dum tenet et deintus fiat unum burgum vel villa quae debeat habere pro omni maso triginta tres campos, scilicet unum campum pro casamento et triginta duos campos pro laborare; medietatem de intus a suprascripto fossato et medietatem de foris infrascripti fossati contra Mincium, et sit illa villa vel burgum libera vel

rono iscritti nell'estimo dei cittadini anziché in quello del contado. Lo stesso privilegio ottennero gli abitanti di S. Martino Buonalbergo, di Valeggio e delle « Cà di Campagna » (17); i centri abitati che sorsero nella campagna del comune di Verona nel corso del sec. XIII, quando questi ne vendette o ne affittò delle porzioni a privati che le mettersero a cultura: intorno alle case che essi fabbricarono si formarono dei paesi che ricordano ancora nel loro nome il primo antichissimo proprietario e colonizzatore (18). Non abbiamo invece particolari relativi a Castel Gaibo (19) e ad Ostiglia (20), costruito il primo, nel 1188, ricostruita la seconda nel 1199.

Un sistema di colonizzazione analogo a quello usato nella campagna veronese è forse ricordato nel territorio padovano da Casal Ser Ugo, ricordato fin dal sec. XII, le cui frazioni si chiamano Cà del Bosco, Cà Ferrante, Casale Oltrefossa, Ronchi di Casale, Tre Case; ma al solito non abbiamo notizie che appoggino l'ipotesi (21).

Al sec. XIII risalgono anche i Tredici Comuni veronesi, fondati da colonie di genti tedesche (22): per uno di essi, Roverè, abbiamo anzi un documento di notevole interesse. Il vescovo di Verona infatti concedendo nel 1283 terre da mettere a cultura, fissa le norme per l'amministrazione della giustizia e promette di procurare agli

liber ab omnibus publicis factionibus et contributionibus civitatis Verone sicut civitas, excepto fisco solvendo secundum quod convenerint illi... de illo loco... cum comune. Et habeat ille locus terram pro bosco et pasculo de communi Verone... ». Il fitto era fissato in dodici denari veronesi all'anno, il terreno assegnato per bosco e pascolo fu di seicento campi, il territorio assegnato « pro laborare » 2864 campi, che divisi per 32 danno la cifra di 89 famiglie.

(17) G. FERRARI, *La campagna di Verona*, Atti R. Ist. Ven., LXXIV, 1914-5, p. 62; cfr. *Liber iuris urbis Veronae*, Verona, 1728, §§ 209-11.

(18) C. FERRARI, cit., p. 51 e G. FERRARI, p. 60: nell'*Annuario* della C.T.I. troviamo elencate soltanto Cà di Davi, Cà d'Avrili, Cà di Macici, Cà degli Oppi, ma un documento veronese del 1396 da C. FERRARI a p. 62-3 dà più di venticinque Cà di campagna.

(19) Cfr. L. SIMEONI, *Verona*, Roma, 1927, p. 69.

(20) *R.I.S.S.*, VIII, 622.

(21) A. GLORIA, cit., II, 175-79.

(22) C. CIPOLLA, *La popolazione dei XIII comuni veronesi*, Venezia, 1882, e *Di alcune recentissime opinioni intorno alla storia dei XIII comuni veronesi*, Venezia, 1877.

abitanti l'esenzione di tutte le contribuzioni e prestazioni al comune, salvo il caso di esercito generale (23).

2. — Nel trattato di pace tra Verona e Mantova del 1207, è ricordato Borgofranco (24), tanto vicino a quel castello di Ostiglia che i veronesi avevano costruito o ricostruito nel 1199, da far pensare che la fondazione di un borgofranco o la concessione di franchigie ad un borgo già esistente in quella località, sia stata per il comune di Mantova provocata dalla necessità di controbattere l'azione veronese.

Borgoforte faceva parte di un sistema di fortificazioni apprestato tra il 1198 e il 1215 a base di canali e fortilizi (25), ma non si hanno particolari relativi all'immissione degli abitanti nel luogo. Castiglione Mantovano, le case del quale appartenevano tutte al comune di Mantova ed erano date in affitto agli abitanti, era stato ricostruito nel 1229 (26). A una ricostruzione fa pensare la notizia che anche a Goito tutte le case appartenevano al comune di Mantova, ma non si hanno particolari in proposito (27).

Brescia presenta un complesso molto più ricco e interessante di ville e di borghi nuovi e franchi. Nel 1179 infatti il comune delibera di ricostruire il castello di Casaloldo (28) e l'anno dopo vi istituisce un mercato esente da teloneo, elevando gli abitanti alla condizione di cittadini (29). Nel 1196 vengono raccolte in Castenedolo

(23) CIPOLLA, *Le popolazioni*, cit., p. 53; un documento analogo si ha nel 1300 per Montecchia, op. cit., p. 62. Nel Friuli si ha notizia di colonizzazione con contadini slavi, ma l'autore che ci fornisce la notizia non aggiunge particolari: v. P. S. LEICHT, *Note sull'economia friulana al principio del sec. XIII*, Mem. storiche forogiuliesi, XXXIII-IV, 1937-8, p. 4 seg.

(24) C. CIPOLLA, *Documenti per la storia delle relazioni tra Mantova e Verona*, 1901, p. 17.

(25) D'ARCO, *Storia di Mantova*, Mantova, 1871, III, 239.

(26) D'ARCO, cit., III, 8 e 298: la somma fissata per il fitto di ogni casamento era di un imperiale.

(27) *Statuti di Mantova*, in D'ARCO, III, 8.

(28) *Statuti*, cit. in D'ARCO, IV, 21.

(29) H.P.M., *Liber Potheris comunis Brixie*, doc. 8 a. 1179: il comune di Brescia compera terre « ad costruendum castrum novum et ad tenimentum ipsius castri » in Casaloldo. *Lib. Poth.* doc. 9, a. 1180: il comune di Brescia concede a Casaloldo un mercato quindicinale esente da *curitura* e da qual-

cento famiglie cui vengono concesse le stesse immunità di cui godevano — dice il documento — gli abitanti di Castel S. Giorgio e di Quinzano (30).

Gli abitanti del « Castrum de Urceis », di Orzi, investiti nel 1120 dal comune di Brescia del loro castello (31), nel 1193 avevano chiesto al comune che gliene venisse costruito un altro, in una nuova

siasi altro teloneo; e « ad hec statuit et decrevit ut omnes illi homines qui fuerint habitatores predicti castri novi Casali alti et suburbii de cetero nullum fodrum nec ullam dathiam comunis Brixiae prestare debere nec conferre, neque exactione aliqua a predicto comune Brixie sentire, nisi quam cives Brixie prestiterint et inter se contulerint et fecerint, sed ab omnibus hiis omnes prefati habitatores qui predictum castrum novum tenerint et munierint et fidelitatem comuni Brixie fecerint, liberi sint et immunes sicut cives Brixie scilicet illi qui predicti castri novi Casali alti et suburbii habitatores fuerint et castrum illud tenerint et munierint et fidelitatem comuni Brixie fecerint ».

(30) *Lib. Poth.* doc. 224, a. 1196: il podestà di Brescia investe gli uomini di Castenedolo e quelli che in futuro verranno ad abitarvi « de Castenedolo quod est comune Brixie et de certa pertinentia et teritorio Casteneduli integraliter... ut suprascripta universitas seu homines omnes ut suprascriptum est et eorum heredes aut cui dederint vel habere statuerint predicta omnia in perpetuum habeant et teneant atque possideant ad fictum... et si comune Brixie aliquo tempore equitaret cum carrozio... » essi avrebbero dato quattro buoi. Non avrebbero potuto vendere le *sortes* loro assegnate senza il consenso del comune di Brescia e in ogni caso soltanto a chi non appartenesse alla giurisdizione di Brescia e si impegnasse a venire ad abitare in Castenedolo, nel quale dovevano rimanere sempre cento fuochi. Il podestà promette di trattare « omnes homines et habitatores Castegnetholli ita liberos et franchos in fodro et in omnibus aliis rebus ut sunt illi homines de Casali alto seu illi de Sancto Georgio vel de Quinzano, de infrascriptis rebus quas predicti homines Castegnetholli debent facere comuni Brixie. Et cuilibet de prenomnatis centum focis continue debet habitare in predicto loco sine fraude... Item si plus centum focis ibi ad habitandum venirent, debent esse ita liberi et franchi ut esset quilibet de prenomnatis centum focis ». I consoli di Castenedolo si impegnano a non ricevere « nullum servum nec famulum nec alicuius civitatis extranee bandezatum ».

(31) *Lib. Poth.* doc. 2, a. 1120: Il comune di Brescia investe gli uomini « de Urceis » del loro castello « et de spoldo et fossato eiusdem castri firmantibus senioribus qui in eo castro partem habuerunt; ita ut comune civitatis habeat proprietatem ad proprium et que ut est proprietatem per investituram eo vero ordine, ut ipsi et sui heredes aut cui ipsi dederint habeant prefatum castrum et alias res sicut super legitur sine omni sua ac heredum contradictione vel repetitione... et sponderunt... suprascriptum castrum defensare... et convenerunt iter et cavalcatas facere... »

posizione, non potendo nella loro attuale sede sostenere le incurSIONI di quelli di Soncino. Il comune di Brescia accolse la richiesta, deliberò la costruzione di un nuovo castello cui sarebbe stato dato il nome di S. Giorgio — ma che nell'uso corrente fu chiamato Orzinuovi — e concesse agli abitanti il privilegio di essere trattati come cittadini (32).

La fondazione del castello di Quinzano, ricordata senza indicare la data, dagli Statuti di Brescia, deve essere della stessa epoca (33). Del 1217 è la ricostruzione del castello di Canneto, che era stato in passato costruito dal comune, ma era disabitato e in rovina: alla deliberazione si accompagna la concessione di un mercato, l'esenzione dei tributi per vent'anni e la parificazione ai cittadini di Brescia, ma dal godimento della concessione sono esclusi servi ed ancelle (34).

(32) F. GALANTINO, *Storia di Soncino*, Milano, 1869, III, doc. 12: gli uomini di Orzi domandano che sia loro fatto un castello « ita magnum in quo possint octocentum ignes stare et tale fossatum habeat ut Pontevicum et etiam melius si fieri poterit ». Il nuovo castello dovrà avere un mercato e i suoi abitanti dovranno essere « liberi ex omne re ut sunt illi de civitate Brixie ». Il castello fu effettivamente costruito ed ebbe il nome di S. Giorgio: i privilegi richiesti furono concessi nel 1195: il podestà di Brescia sentenza che « illi homines qui nuper seu tempore constructionis loci acquisivere domos in castro Sancti Georgii et adhuc sunt et qui panem et vinum incanevant et qui cum uxōribus et filiis in yemali tempore in eis morantur atque caraticos et cetera condutia illius castri subentur que ad utilitatem illius castri pertinent et wardas et scaravaylas faciunt... sint pari conditione et libertate cum aliis vicinis ».

(33) H.P.M., *Leges Municipales*, II, 2, § 52: « ...comune Brixie faciat dari hominibus de Quinzano pro quolibet... libere et francamente ad livellum tabulam terre in ipso castro secundum quod de quantitate fieri tempore edificacionis illius castri fuit ordinatum... ».

(34) *Lib. Poth.* cit., doc. 13, e *Statuti*, cit., col. 1813: Nel 1217 si delibera di ricostruire il castello di S. Ginesio, « qui locus erat fractus et destructus et desertus et incultus ». Si decide di ricostruire il castello e un borgo circondato da fossa, concedendo al castello e al borgo libertà perpetua. « Quare die dominico quinto mensis novembris anno Domini MCCXVII... cum lancia et vexilla super quam in manu habebat fuit datum... in potestatem Sancti Zenissi et burgi... recipientem nomine omnium personarum castri Sancti Zenissi et burgi et quod Canedum nuncupatur et per eum omnes persone dicti loci... de canevis castri Sancti Zenissi et sediminibus burgi, et ville illius loci et terris que sunt extra burgum et villam designatis de territorio illius loci vel designandis secundum quod designatum est cuique vel fuerit

Nel 1220 è costruito il castello di Castrezzato, elevandone gli abitanti alla condizione di cittadini (35). Dello stesso anno è la costruzione di Villafranca — ora Roccafranca — accompagnata dall'elargizione delle stesse immunità (36).

In ricompensa dell'aver costruito un ponte sul Melle, le immunità proprie del Castel S. Giorgio vengono estese nel 1224 al comune di Torbole (37). Nel 1238 libertà non specificate, ma che possiamo senza esitazione ritenere della stessa natura di quelle concesse ai luoghi che siamo venuti via via considerando, vengono concesse ad Asola, dove si sta costruendo una nuova cerchia di mura (38).

ad mundum et franchum alodium » con la condizione di abitarvi continuamente, di non vendere senza il consenso del comune di Brescia, ma con il diritto di lasciare in eredità il proprio lotto a chi abitasse o si impegnasse a venire ad abitare nel luogo, pena la confisca. Si prescrive « ut nullus servus neque ancilla debeat habere nec possit partem nec acquirere in castro predicto nec in burgo neque in villa nec possit in his succedere ». Per venti anni gli abitanti dovevano essere esenti da ogni contribuzione, e poi « liberi sicut cives Brixie ». Al castello veniva concesso un mercato ogni martedì esente da gabelle. Gli abitanti, provenienti da luoghi diversi del distretto di Brescia sono più di duecento¹renta.

(35) *Liber Poth.*, doc. 64: « ...afrankitavit castrum de Castrezacho et omnes in eo... habitantes... quod castrum nuper edificatum est in loco campestri a meridie parte loci de Cocalio, atque concedit et dedit omnibus ibi habitantibus tam presentibus quam futuris plenam et integram libertatem seu immunitatem, ita ut de cetero sint liberi et immunes ab omni dathia et omnibus exactionibus, scuphiis et oneribus civilibus sicut civis Brixie, nec in perpetuum teneantur solvere dathiam nec fodrum nec facere scuphium civitatis nec subire honera civitatis nisi quando civitas hoc fecerit ».

(36) *Liber Potheris*, doc. 72: « ...afrankitavit castrum de Villafranca et omnes in eo nunc vel pro tempore habitantes cum tota sua curia. Quod castrum nuper est edificatum in loco campestri a meridie parte loci de Claris et quod castrum est iuris... [aliquorum dominorum] de Claris: ai quali come agli abitanti del castello viene concessa « plenam et integram libertatem seu immunitatem ita ut de cetero sint liberi et immunes ab omni dathia et ab omnibus exactionibus et scuphiis et honeribus civilibus sicut cives Brixie, nec in perpetuum teneantur solvere dathia nec fodrum... nisi quando civitas... hoc fecerit... ».

(37) *Lib. Poth.*, doc. 70: Quale compenso per la costruzione del ponte sul Melle Brescia esonererà il comune di Torbole per vent'anni da « dathia » e « scuphia », concedendogli dopo i vent'anni le stesse libertà di cui gode Orzinuovi.

(38) *Statuti*, cit., col. 1816, §§ 50-1.

Nel 1248 è la volta della comunità di Monteggio, che comprende le località di Darfo, Giànico, Corna e Bobbiano, quest'ultima scomparsa (39).

Nel 1252 vengono distribuite terre agli abitanti del comune di Mosio, senza prestazione di canoni d'affitto, ma con l'imposizione di obblighi militari (40). Immunità analoghe a quelle spesso ricordate di Castel S. Giorgio vengono concesse nel 1253 a Pozzello, ricostruito in una nuova località (41).

Nel 1255 viene deliberata la costruzione di Castelfranco (di Rogno) sul Corno Bianco, riunendovi le genti di Volpino, Fano, Rogno e Monti: la nuova terra avrà un mercato settimanale, e le solite franchigie tributarie (42).

(39) *Lib. Poth.*, doc. 65: gli abitanti domandano che le loro terre siano « liberas et franchas ab omnibus honoribus et scuphiis que non faciunt alie terre brixiane que sunt libere et franche et sicut unum de quarteriis civitatis Brixie, et dictas terras fore excusandas ab aliis oneribus et scuphiis que faciunt alie terre brixiane que non sunt libere et franche ».

(40) *Statuti*, cit., col. 1802: il comune di Brescia, dopo aver proceduto alla misurazione e alla stima delle terre nel territorio di Mosio (fr. Acquanegra, prov. di Mantova) ne delibera l'acquisto e la distribuzione in lotti agli abitanti, concedendola senza pagamento di alcun canone ma imponendo obblighi militari (art. XIV).

(41) *Lib. Poth.*, doc. 169: « ...concedatur comuni et hominibus habitantibus in Pozzello et qui in futuro habitabunt ibidem immunitas et libertas qualem habent comune et homines castri Sancti Georgii ». Si escludono dal diritto di abitare nel luogo i signori di Calcaria e i signori de Salis i cui beni vengono riscattati e ceduti dal comune di Brescia al comune di Pozzello. L'anno seguente si delibera che gli « homines de Pozzello debeant aptari super monte de Fluno... ita quod quatuor plodia super ipso monte claudantur et muniantur uno fossato amplo XX brachiis et alto secundum quod fieri debet de iure... Quod XXV plod. terre extra illud fossatum concedantur pro communi et consilio Brixie comuni et hominibus de Pozzello, in quibus XXV plodiis homines de Pozzello possint facere ortos, regolas et eras suas... ».

(42) *Liber Potheris*, doc. 73: gli uomini di Volpino, Fano e Rogno chiedono la costruzione di una terra franca « pro mantenimento et defensione illius contrate ». domandano che siano loro concessi due mulini e un mercato settimanale. Accogliendo la domanda, il comune di Brescia vieta che nel nuovo paese vengano accolti bergamaschi, vieta l'alienazione delle terre che saranno concesse agli abitanti, e stabilisce che la spesa della costruzione sia sostenuta da tutta la Valcamonica. Inoltre, « cum dicta terra fieri debet et construuntur sapientes et magistri cum eis ad comprehendendum ipsam

Niente sappiamo di Cortefranca, a nord-est della città, mentre per Casale Romano sappiamo che erano state stipulate particolari convenzioni per chi fosse andato ad abitarvi (43), e poichè un articolo di statuto ricorda tutti insieme i castelli di S. Giorgio, Rudiano, Quinzano, Pontevico, Volongo, S. Genesio, Palazzolo, crediamo di poter supporre che anche quei castelli per i quali non abbiano esplicita e diretta notizia di franchigie — Rudiano, Volongo, Pontevico, Palazzolo — ne godessero come quelli insieme ai quali sono ricordati (44). Ignoriamo poi se siano stati effettivamente costruiti quella villa e quel borgo che doveva chiamarsi Borgofranco, a cui si riferiscono due articoli di statuto che prevedono la concessione delle solite franchigie (45).

Un articolo di statuto che esclude dal godimento delle immunità coloro che dopo essersi impegnati a trasferirsi in una terra immune non vi si erano recati, dà un elenco di terre immuni « deserte et inhabitate », e di altre « quasi inhabitate et deserte »: tra esse citiamo solo quelle che sono identificabili con sicurezza: Porzano (fr. di Pralboino), S. Gervaso, Acqualunga, Calino (fr. di Cazzago) Malpaga (fr. di Calvisano) Poncarale, Corvione, che completano il cerchio di terre immuni e privilegiate che circonda la città (46).

terram in ea magnitudine et dispositione et situazione et in ea consuetudine muri et altitudine que videntur esse conveniens secundum petitionem sapientum antescrptorum usque ad unum annum ».

(43) *Statuti*, cit., I, § 113: dopo aver riconfermato nel § 112 le immunità di Canneto, si dice: « item similiter et datum de Casali Romano ad habitandum secundum conventionem ab eis factam per comune Brixie ».

(44) *Statuti*, 1584, 118: cfr. *Liber Poth.*, doc. 159 che parla di castelli e borghi vecchi e nuovi a Pontevico, e Oborici, *Storie bresciane*, vol. VI, 72, che all'anno 1192 parla di un ampliamento del castello di Rudiano.

(45) *Statuti*, cit., col. 1611, art. 91: « De concedendo immunitate uni ville edificandae super strata Guthizoli in media campanea. Item quod potestas possit concedere immunitatem uni villae edificandae super stratam Guthizoli in media campanea vel ubi videbitur commodius posse morari... ita quod villa nullas teneatur tallias resarcire quae fierent in suo territorio. Quae villa sit usque ad summam quinquaginta focorum ». Art. 92: « De burgo franco fiendo: Item quod unum burgum franchum, quod sic nomine appelletur debeat fieri in loco de Casellis vel ubi melius videbitur illis contratis ob tuitionem et defensionem strate teotonicae et hominum et locorum illius contratae... ».

(46) *Stat.*, cit., col. 1752: « Quod immunitas non valeat personis que non irent ad habitandum in terris quibus data esset immunitas ». L'articolo dà

Altrettanto interessanti dei borghi franchi bresciani sono i borghi franchi istituiti da Cremona, per i quali le fonti presentano come prototipo Soncino.

Soncino, antico castello ricordato fin dal 920 (47), ottenne privilegi immunitari in epoca indeterminata, tra il 1118 e il 1170 (48). Immunità ricevono nel 1157 anche gli uomini del castello di S. Bassiano, antica arimannia (49). Di Castelfranco, castello vescovile ricordato nel 1164 non si conoscono particolari (50) mentre invece si conserva il documento che nel 1169 (51) concede immunità a Pizzighettone, fondato nel 1132 (52). Nel 1170 vengono concesse

un elenco di terra « desertae et inhabitatae »: « comune de Porzano, c. de Hospitale de Castenedulo, c. de Littezoiliis de Castenedulo, c. de Astalungo, c. de Sancto Firmo, c. de Sancto Salvatore, c. de Sancto Petro in Rovereto, c. de Urago de Riperia Olei ». Al quale elenco ne è fatto seguire un altro di terre « quasi inhabitate et deserte »: « Monasterium et comune de Maguzano, c. de Milzano de Leno, c. de Sancto Iervasio de li Curtibus, c. de Lisignolo, c. de Aqualongo, c. de Invelfa, c. de Vixano, c. de Castruxono, c. de Calino, c. de Malpaga, c. de Rotingo, c. de Rivoltella, c. de Clelio, c. de Pontecarali, c. de Corviono ».

(47) F. GALANTINO, *Storia di Soncino*, Milano, 1869, III, doc. I.

(48) L. ASTEGIANO, *Cod. Dipl. cremonese*, Torino, 1869, vol. I, p. 100, doc. 36: ad alcuni militi di Soncino viene data nel 1118 l'investitura della corte e del castello, senza accompagnarla di particolari franchigie, che vengono invece ricordate in un doc. del 1170, *Cod. dipl. crem.*, I, 137, doc. 263, che riporteremo più avanti.

(49) *Cod. dipl. crem.*, I, 122, doc. 175: del doc. è pubblicato solo il regesto: « Consules - 9 - Cremonae promittunt homines S. Baxiani quod non recipient ab eis iuvaticum et fodra maiora quam a civibus, quod expedient aquam Serii ab Abdua usque ad dictum castrum, et quod nemo civium petet ab eis arimanniam; et de omnibus eos investiant », ecc. ecc.

(50) *Cod. dipl. crem.*, I, 130, doc. 215.

(51) *Cod. dipl. crem.*, I, 130, doc. 245: i consoli di Cremona investono i consoli di Pizzighettone « ita ut habitatores eiusdem loci qui venerint ibidem ad habitandum exceptis villanis vel rusticis episcopatus sint securi soluti et indempnes sicut illi concives qui habitant in porta Ariberti civitatis Cremonae, de qua porta ille locus est, videlicet capitaneus ut capitaneus, valvasores ut valvasores, homo de populo ut de populo, silicet in fossata facienda, in exercitum faciendum, in fodrum auferendum, in aliis superimpositis, que non debent eis fieri nisi ut prefatis concivibus ». Gli abitanti si impegnano a pagare ogni anno cento soldi milanesi.

(52) M.G.H.SS., XXX, p. 4.

immunità a Ticengo (53), già esistente almeno dal 1050 (54), e nel 1180 a Belforte (55). Si ignora se Robecco (d'Oglio) costruito nel 1188 ottenne franchigie (56) come le ottenne invece Castel Leone, fabbricato nel 1188 presso alle rovine di Castel Manfredo, costruito nel 1181 e rovinato dal Barbarossa (57). Nel 1189 il castello di Fornovo, fondato dal vescovo Sicardo, ottiene immunità dal comune (58), e

(53) *Cod. dipl. crem.*, I, 137, doc. 263: I consoli di Cremona promettono ai consoli di Ticengo « quod tenebunt comune Ticengi et homines loci Ticengi in perpetuum in illo honore in quem tenent locum Soncini, silicet quod non tollent et non exigent ab eis fodrum, zovaticum nec ullam aliam conditionem, nisi sicut tollent et exigent Soncino et hominibus Soncini ».

(54) *Cod. dipl. crem.*, I, 74, doc. 111.

(55) *Cod. dipl. crem.*, I, 152, doc. 31: del doc. è pubblicato solo il regesto, dal quale si apprende che gli abitanti di Belforte, militi e rustici, erano esentati « a fodro et iovatico et aliis oneribus ut Soncinum et S. Baxianum ».

(56) M.G.H.SS., p. 7, a. 1185.

(57) M.G.H.SS., XXX, p. 7, a. 1185. *Cod. dipl. crem.*, I, 172, doc. 463: « Cum ligno quod in sua tenebat manu » il podestà di Cremona investe i « consules loci novi nuper facti a cremonensibus in curte Brixianorii qui locus vocatur Leo de supra Serio... de sediminibus... » che verranno distribuiti agli abitanti presenti e futuri, i quali « habeant et teneant suprascripta sedimina, quisque pro sua portione et edificent in eis et faciant de eis... quidquid voluerint... » con il patto però di abitarvi e di prestare giuramento di fedeltà, e con il privilegio « ut quicumque in iam dicto loco habitaverint et fidelitatem civitati et ipso loco fecerint perpetuo sint immunes et liberi a prestatione fodri et zovatici, et albergariarum in civitate et extra civitate, et ab omnibus angariis et parangariis, veluti homines de Soncino sint immunes et liberi ». Il podestà si impegna inoltre a terminare le fosse e a far le porte del luogo, provvederà affinché venga colà istituito un mercato, ed otterrà il consenso del vescovo e del signore di Brissianoro alla investitura presente.

(58) *Cod. dipl. crem.*, I, 176, doc. 476: « D. Sicardus, Dei gratia cremonensis comes et episcopus decrevit et constituit edificare castrum et construere in loco seu curte Fornovi. Quod quidem castrum comes Ghirardus tunc temporis quando erat potestas civitatis Cremonae... statuit esse liberum sicut est castrum Soncini... In qua vero constitutione... retinuit in se memoratus d. episcopus districtum et honorem plenarie iurisdictionis... Curaturas quoque piscationes et pascua et similia que integre ad honorem capituli curtis pertinere possent et pecora similiter bovum et vacarum et lumbolos porcorum et ficta locorum in foro, et sextaria salis et cetera omnia que ad publicam pertinent functionem debet habere dominus episcopus ». Il quale però concede ai consoli del luogo la giurisdizione nei casi minori. L'affitto stabilito per ogni « tabula » di terra era di due inforzati cremonesi all'anno, e il vescovo conservava il diritto di prelazione nel caso che qualcuno volesse cedere i suoi diritti sull'appezzamento che gli era stato concesso.

due anni dopo, nel 1191 il castello di Camisano in seguito ad un patto stretto dal comune cremonese con i suoi conti, ottiene un decreto di analogo contenuto (59); nel 1192 Romanengo (60) e Binanuova (61), nuovamente fondati, ottengono anch'essi dei privilegi, e per finire, nel 1200 il comune consente al marchese Sopramonte Cavalcabò di costruire un borgo franco a Casal Bertori (62).

Di questo complesso di borghi franchi e di castelli nuovi, Soncino, Camisano, Fornovo presidiavano il confine settentrionale, Ticengo e Romanengo sulla strada da Soncino a Crema formavano un baluardo contro quest'ultima città. Castel Leone, S. Bassiano e Pizzighettone costituivano una difesa contro Lodi e Milano, Robecco e Binanuova difendevano il confine contro Brescia; contro Mantova, era apprestato Castel Belforte.

Di tutti questi luoghi S. Bassiano, Ticengo, Belforte, Castel Leone Fornovo, Romanengo, Binanuova ottengono privilegi uguali, dicono le fonti, a quelli di Soncino, mentre Pizzighettone e Camisano vengono parificati ai quartieri della città alla cui circoscrizione appartengono.

Le immunità di Soncino, nel documento che le indica più compiutamente, sono le seguenti: esenzione dalla prestazione del foderò, del « zovatico », delle albergaria, delle *curature*, e da tutte le angherie e parangarie (63), senza escludere nel caso almeno di For-

(59) *Cod. dipl. crem.*, I, 178, doc. 485: I consoli di Cremona investono i conti di Camisano di terreno per il valore di quattrocento (o quaranta? cfr. il documento) lire di inforziati. I consoli promettono « quod commune debet facere cavare castrum et locum Camixani competenti et congruo tempore, in concordia amicorum comitum ». I conti lo custodiranno ad onore del comune, « sed consules vel potestas Cremonae non debent exigere fodrum nec zovaticum nec aliquam exactionem nomine comunis Cremonae nisi sicut exigent ab hominibus civitatis Cremonae... ».

(60) *Cod. dipl. crem.*, I, 181, docc. 500, 503, 507: « castrum sit liberum ut est castrum Soncini ».

(61) *Cod. dipl. crem.*, I, 183, doc. 518: del doc. è pubblicato solo il regesto: i consoli di Cremona investono i consoli di Binanova in Ripa Olei, « nomine castellanorum et hominum in eo habitantium de libertate dicti castri ita ut locus liber sit ut Soncinus, certis honoribus impositis ».

(62) *Cod. dipl. crem.*, I, 199, doc. 613: i consoli di Cremona concedono a Sopramonte Cavalcabò « ut burgum francum aedificet iuxta ripam Olei in suo proprio allodio, ubi dicitur Casale Bertori... ».

(63) Cfr. n. 57.

novo, i diritti giurisdizionali del signore che in questo caso era il vescovo di Cremona (64).

Più tardi troviamo indicate come terre franche Dossolo, Luzzara e Guastalla, che presidiavano il passaggio sul Po, ma non abbiamo particolari sulle loro franchigie (65). Documenti ci parlano di un Butalengo nuovo contrapposto a un Butalengo vecchio, di un Cornogiovane di fronte a un Cornovecchio, di una Spadarola vecchia che fa di necessità pensare a una Spadarola nuova (66); a Castelnuovo Bocca d'Adda per il quale il comune sostenne una lunga lite con Anselmo Selvatico e l'abate di S. Sisto di Piacenza, il suolo è tutto del comune, come avveniva nei luoghi che il comune costruiva o ricostruiva (67) e come era a Monticelli d'Ongina, fondato nel 1298 concentrando gli abitanti provenienti da villaggi vicini, a costituire una testa di ponte contro Piacenza (68).

Restano non documentate le notizie secondo le quali sarebbero di nuova fondazione accanto a quelli che già abbiamo ricordato, i castelli di Genivolta, Marzalengo, Cumignano, Grontardo, Castel Visconti (69) e terre franche oltre a Dossolo, Luzzara e Guastalla anche Bozzolo e la « villa Franosarum » (70).

Noti da tempo agli studiosi, grazie agli studi di Angelo Mazzi che già abbiamo ricordato (71) sono i borghi franchi bergamaschi, in verità non molto numerosi nè particolarmente interessanti.

Nel 1171 Bergamo trasferendo gli abitanti di Romano in un nuovo borgo per eliminare un punto di contrasto con Cremona e con Milano, accompagna la concessione di terre con franchigie che equi-

(64) Cfr. n. 58.

(65) *Cod. dipl. crem.*, II, 18, 123.

(66) *Cod. dipl. crem.*, I, 141, doc. 284.

(67) *Cod. dipl. crem.*, I, 195, doc. 601.

(68) *Cod. dipl. crem.*, I, 394-5, docc. 1153 e 1156: dei docc. è dato solo il regesto: si tratta della assegnazione di « sortes... terre Montezellis nuper facte et hedificate per commune et gabellam Cremonae... » senza concessione di immunità.

(69) F. ROBOLOTTI, *Documenti storici e letterari di Cremona*, Cremona, 1857, p. 68.

(70) ROBOLOTTI, cit., p. 75.

(71) Cfr. n. 4.

parano gli abitanti agli abitanti dei sobborghi cittadini (72). Analoghe concessioni sono fatte nel 1193 a Villa d'Adda sul confine milanese, indennizzando i signori dei danni che eventualmente avrebbe potuto loro portare la nuova condizione di cose, con la concessione della *curritura* di un mercato settimanale che viene istituito nel borgo (73). Nello stesso anno — se dobbiamo prestar fede ad un antico storico di Bergamo che faceva ricerche d'archivio (74) — ottiene lo stesso privilegio anche Selvino, e due anni dopo, accogliendo la petizione degli uomini di Val di Scalve, l'importante centro minerario del bergamasco, il comune di Bergamo delibera la fondazione di un borgo cui dovevano essere concesse le solite franchigie (75). La richiesta degli uomini della valle era motivata

(72) A. MAZZI, *Studi bergomensis*, cit., p. 135: v. il doc. in CELESTINO, *Historia quadripartita di Bergamo*, Bergamo, 1617, II, 516: « homines de Romano debent venire et habitare in illo loco in quo consules civitatis Pergami praeceperunt... ». Dovevano impegnarsi a restar fedeli a Bergamo, a non vendere le terre che sarebbero state loro assegnate a chi non fosse del luogo e senza il consenso dei consoli di Bergamo. I consoli di Bergamo dovevano comperare a nome del comune la terra in cui essi avrebbero dovuto abitare, avrebbero fatto « fossatum bonum et optimum circa ipsum locum et portas de muro ». Sarebbe stato loro concesso un mercato settimanale, e avrebbero dovuto essere « liberi ut unus ex burgis civitatis ».

(73) MAZZI, cit., p. 140: « ut ipse locus de Villa de hinc in antea sit burgus et homines et persone omnes de hinc in antea ibi habitantes sint in perpetuum burgenses et absoluti et indemnes ab omni honore rusticano et sint sicut cives Pergami qui habitant in civitate Pergami vel in burgis qui habitant in civitate Pergami vel in burgis ipsius civitatis... Insuper dedit et concessit dominis et vicinis de ipso loco Villa semel mercato in ebdomada, et ius habenti mercatum semel in una die cuiusque ebdomade et dominis omnibus comuniter dedit et concessit nomine ipsius comunis Pergami totam currituram ipsius mercati, sive ipsa negotiatio fiat in ipso mercato sive alibi in territorio de Villa veniendo et redeondo de ipso mercato... et in se reservavit moderari ipsam currituram si ipsi domini vel eorum misus velent exigere sive exigerent plus quam deberent ».

(74) CELESTINO, *Historia quadripartita di Bergamo*, Bergamo, 1617, vol. I, 163.

(75) MAZZI, cit., p. 145: « Cum Petrus Lupus consul de Scalve et Guiscardus Petroboni vicinus eiusdem burgi de Scalve pro comuni eiusdem burgi venissent ad presentiam... consulum maiorum comunis Pergami... postulantes ab ipso consilio et a prefatis consulibus ut unus ex eisdem consulibus ad Scalvem accederet et confines et terminos constitueret et ordinaret infra quos burgum illud de Scalve... constitui et hedificari debeat ». Vedi le considerazioni del MAZZI da p. 141 in poi.

dal fatto che in quella località non c'era nessun grosso centro abitato; si erano formati bensì dei gruppi di case, e centro di attrazione era la chiesa e il magazzino dove venivano collocati gli arnesi che servivano per l'estrazione del ferro e il materiale raccolto, e che veniva indicato con il nome di *schirparium* (76). Non si sa se il borgo deliberato dal comune di Bergamo sia poi stato costruito, ma è certo che uno dei centri più importanti della vallata è il paese chiamato Schilpario.

Sempre stando all'antico storico che abbiamo ricordato, nel 1266 sarebbe stato privilegiato anche il borgo di Almenno (77) e secondo un altro studioso, i luoghi di Gromo, Mondragone (ora Gandellino), Val Gullia furono ricompensati della loro partecipazione a certi lavori con l'innalzamento alla condizione di borghi (78), mentre i borghi di Morengo o di Carpeneto erano da epoca imprecisata « essenti e liberi da ogni estimo » (79).

Lodi, essa pure città nuovamente fondata (80) contempla nei suoi statuti l'eventualità della costruzione di nuovi centri nel contado cui concede immunità temporanee (81): quali siano poi questi nuovi centri nelle attuali condizioni degli studi non è dato di sapere (82).

(76) MAZZI, cit., p. 142.

(77) CELESTINO, cit., II, 525: nel 1266 Almenno « fu essentato da tutte le gravezze et concessogli privilegio di godere tutti li benefici et essenziom che gode la città ».

(78) G. RONCHETTI, *Memorie storiche della città e della chiesa di Bergamo*, Bergamo, 18., IV, 129.

(79) CELESTINO, II, 520.

(80) Citiamo, se è necessario fare una citazione a questo proposito, VIGNATI, *Cod. dipl. laudense*, II, p. XVI, e il noto racconto di Ottone Morena, M.G.H. SS., XVIII, 604 segg.

(81) *Stat. di Lodi* in VIGNATI, *Cod. dipl. laudense*, Milano, 1885, p. II: Item statutum est quod si aliquis locus vel villa fuerit factus vel facta in episcopatu vel districtu seu iurisdictione de Laude de novo per homines civitatis Laude vel episcopatus seu districtus qui stant mandatis potestatis et comunis Laude... quod universi et singuli qui venerint habitare in ipsis locis vel villa de aliena iurisdictione vel districtu quod exempti sint penitus et immunes ab omni honore comunis Laude et ab omni honore rusticano usque ad XII annos completos...

(82) Cfr. G. AGNELLI, *Lodi e il suo territorio*, Lodi, 1917. P. es. a p. 895 si

Per Milano, a parte una esenzione da molti oneri concessa nel 1160 a Erba e Orsenigo (83) e a una notizia cronistica non confermata di castelli e di « loci » costruiti verso Lugano e in Valtellina (84), dobbiamo accontentarci delle notizie date dal Giulini il quale ci dice che nel 1225 a Lecco e Cantù fu concesso il privilegio di essere considerati come « cittadini per quel che riguarda i carichi » (85): notizia che comprendiamo meglio quando leggiamo che nel 1258 alcune ville che erano state dichiarate borghi furono riportate alla loro antica condizione per punirle di aver parteggiato per i nobili contro il popolo, e tra esse fu Cantù che potè salvare i suoi privilegi sborsando duecento lire (86). Nel 1279 gli uomini di Treviglio furono dichiarati borghesi e ottennero diritto di mercato (87): quali privilegi comportasse oltre a quello di essere equiparati ai cittadini nei tributi la qualità di borgo, ce lo dicono gli statuti milanesi del 1351, che concedono ai « burghi » e ai « loca » del contado di tenere in città dei loro rappresentanti ricoperti da una specie di immunità diplomatica, il cui numero è fissato a due per i « loci » e a tre per i « borghi » (88). I quali borghi avevano poi competenza giudiziaria nelle cause fino a dieci lire, mentre i

ricorda una Villafranca, senza dare notizie utili. La riedificazione di S. Colombano al Lambro, voluta da Federico I è così commentata dagli *Annales mediolanenses*, M.G.H.SS., XVIII, 376: « eadem yeme (1164) die veneris XVII ianuarii coepta est hedificari civitas imperialis apud S. Colonbanum ».

(83) G. MANARESÌ, *Atti del Comune di Milano fino al 1216*, Milano, 1919, doc. 48.

(84) M.G.H.SS., XVIII, p. 359, § 6: « De castris circa triginta in Valle de Lugano a Mediolanensibus capitis et constructis ». § 7-b: « De castris et locis a Mediolanensibus in Lumillina usque Gravadonum ». Il testo non corrisponde ai titoli.

(85) G. GIULINI, *Memorie storiche della città e campagna di Milano*, n. ed. Milano 1854-57, IV, 290.

(86) GIULINI, cit., IV, 520.

(87) GIULINI, cit., IV, 659.

(88) H.P.M., *Leges munia*, I, 1: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, § 172: « Potestas et iudices possint et debeant dare licentiam tribus hominibus cuiusdam burghi et duobus cuiuslibet loci quod ipsi possint et debeant stare et morare in civitate Mediolani pro negotiis et causis burgorum et locorum suorum ita quod occasione alicuius debiti publici vel privat de quo teneatur comune burghi vel loci sui non possint capi nec detineri aliquo modo... ».

« loca » non potevano passare i cento soldi (89), salvo il caso di alcuni borghi per i quali era fissato un limite molto più alto (90). Contropartita di questi privilegi era la pena pecuniaria più alta, fissata per i borghi in confronto ai « loci » nel caso di infrazione a certe norme (91). Nessun documento però ci dice se all'elevazione di una località alla condizione di borgo si fossero accompagnate immigrazioni di nuovi abitanti.

Altrettanto poco informati siamo per Pavia: infatti la notizia secondo la quale ad un certo numero di borghi del contado sarebbe stato concesso privilegio di immunità (92) è sì confermata da documenti per Vigevano e per Voghera: nel 1198 Vigevano recentemente acquistato fu innalzato alla condizione di borgo (93) e la stessa concessione fu fatta nel 1212 a Voghera (94), la cui fedeltà era necessaria condizione della libertà di traffici con la Liguria: ma non abbiamo notizia di concessioni analoghe fatte ad altri luoghi (95), così che non sappiamo che importanza attribuire a quel

(89) *Statuti*, cit., § 219.

(90) *Statuti*, cit., § 227: Lecco poteva giudicare fino a 100 lire, altrettanto Rivalta. Cantù arrivava fino a 50, come Mandello e Varese; Dervio, Varena, Angheria, Gallarate, Abbiategrasso fino a 25; Caravaggio, se non è un errore, fino a 500; Borgo Porlezza fino a 100.

(91) *Statuti*, cit., §§ 220-222.

(92) G. ROBOLINI, *Notizie attinenti alla storia della sua patria*, Pavia, 1830, IV, 1, 107.

(93) A. COLOMBO, *Cartario di Vigevano*, B.S.S.S., 128, doc. 65: i consoli di Pavia concedono a Vigevano le « immunitates et libertates » proprie dei borghi, tra le quali è il diritto di non pagare il fodro se non quando lo paga la città e nelle stesse proporzioni.

(94) A. CAVAGNA S. GIULIANO, *Documenti vogheresi dell'Arch. di Stato di Milano*, B.S.S.S., 47, doc. 221.

(95) P. VACCARI, *Note sulle condizioni giuridiche del contado pavese nei sec. XII e XIII*, in Boll. Soc. Pavese di St. pat., 1914, p. 302 e segg. e LO STESSO, *La formazione del territorio municipale pavese e il suo governo nei sec. XII e XIII*, in Atti e Mem. del II Congresso stor. Lombardo, Milano, 1938, p. 225.

(96) ROBOLINI, cit., IV, 2, p. 267: anno 1233: « Burgumfrancum quod est constructum in campana super Calvenciam in via de Tregozio ». Il luogo era di proprietà del Monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro. A p. 273: « ... a sero strate de Tregoltii, Burgum de Calventiis quod appellatur Burgumfrancum... ».

Borgofranco costruito sulla via di Trivolzio (96) e a quell'altro Borgofranco che ora ha cambiato il nome in quello di Suardi (97).

Incomplete sono anche le notizie relative a Como che nei suoi Statuti decreta l'elevazione alla condizione di borgo per il luogo di Moltrasio, alludendo alle condizioni fatte agli altri borghi dell'episcopato, senza però dare alcun particolare (98).

3. — La regione che presenta il maggior numero di borghi franchi è il Piemonte, anche se la prima città di cui ci occupiamo, Novara — per necessità geografiche amica di Pavia e di Ivrea, nemica di Vercelli — ricorre in misura relativamente modesta al sistema di istituire e fondare borghi franchi nel suo territorio. Sappiamo che prima del 1194 Novara aveva fondato un Borgofranco, l'attuale Borgosesia (99) che nel 1219 aveva costruito sul monte Mesina un borgo, Ameno, non si sa se munito o no di franchigie (100); in epoca indeterminata aveva concesso privilegi a Borgomanero, che si chiamava allora Borgo S. Leonardo, poichè nel 1277-78 stabiliva che ad Oleggio fossero concessi privilegi analoghi a quelli che già aveva Borgo S. Leonardo (101). Altri privilegi immunitari venivano concessi a quelli di Soriso (102) e a quelli di Romagnano (103).

(97) Cfr. G. P. BOGNETTI, voce *Borgo*, in *Enc. Ital.*

(98) H.P.M., *Leges*, I, 454. *Statuti di Como*: « quod homines de Moltrasio sint burgenses: Item statutum est quod Moltraxium burgus et homines Moltraxii burgenses de cetero in perpetuum sint et pro burgo et burgensibus tractari et teneri debeant per comune Cumarum et omnibus privilegiis et prerogativis gaudere debeant quibus alii burgi et burgenses episcopatus Cumarum gaudent. Et hoc quia tenuerunt in capite lacus illos homines quos illo tenere debebant secundum reformationem consilli generalis ».

(99) C. MORBIO, *Monografie novaresi*, Novara, 1877, p. 78. Cfr. *Statuti di Novara*; H.P.M., *Leges municipales*, II, I, col. 580 e 583.

(100) C. MORBIO, *Storia della città e della diocesi di Novara*, Milano, 1841, pag. 49.

(101) *Stat.*, cit., rub. 223: « Quod Olegium sit burgus: Statutum est quod Olegium sit burgus et habeat privilegium burgi tabet quale habet burgus S. Leonardi, salvis concordis dominorum et quod ordinatum est per consilium Novarie inter homines ipsius loci et dominos ».

(102) *Stat.*, cit., rub. 218: « De habitatoribus Sorixii habendis ut burgiens quoad fodrum ».

(103) B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese*, B.S.S.S., III, doc. 77: « ...item faciunt

I venti e più borghi franchi istituiti da Vercelli sono molto noti come già abbiamo avvertito.

La storia di Vercelli tra la fine del sec. XII e la metà del XIII è determinata dalla necessità di assicurare le vie del suo commercio verso il mare e verso le Alpi. Le comunicazioni verso il sud erano dominate dai marchesi di Monferrato, quelle verso il nord da Ivrea, dai conti di Briandate, di Masino, di Valperga. Nel suo territorio tra la Dora, il Po, il Sesia, il comune di Vercelli si urtava contro i diritti temporali del suo vescovo e di numerosissimi signori minori, mentre più lontano la sua espansione territoriale s'incontrava con quella di Novara e di Pavia. Di qui tutto quel gioco di alleanze con Alessandria, con Milano, con i conti di Savoia, di controalleanze strette da Ivrea con Novara e con i conti del Canavese, dai marchesi di Monferrato con Asti: alleanze e controalleanze che preparano e sostengono tutte quelle guerre che riempiono la storia di Vercelli in questi anni e nella serie delle quali si inserisce la istituzione dei numerosi borghi franchi vercellesi.

Il primo è Villanova, riscattata nel 1197 dal dominio dei suoi signori a opera di Vercelli, che la fortificò e la ingrandì, dotandola di particolari privilegi (104). Pochi anni dopo, il comune che continuava ad espandersi nel territorio acquistando ville e castelli dai feudatari, o costringendoli con le armi a giurare la cittadinanza, ricostruì il borgo di Piverone, riunendovi gli abitanti di Unsasco, Livione, Palazzo, e lo dotò di franchigie, « pro defensione terre episcopatus vercellensis versus Yporegienses et alios inimicos comunis Vercellarum » (105).

Contro Ivrea e i conti del Canavese è disposto anche il borgo di Magnano, che nel 1204 viene trasportato dalla sua antica sede in una nuova località (106). Le franchigie di Trino sono dipendenti dall'importanza che il comune annette al problema monferrino: incendiato e distrutto nella guerra tra Vercelli e il marchese, Trino fu ricostruita tra il 1170 e il 1182 a poca distanza dalla sua antica

munitioem civitatis Novarie et suburbiorum et locorum, castrorum, et villarum que et qui modo sunt sive pro tempore comune Novarie facere voluerit, sicut homines de Burgofrancho sive de Burge Sancti Leonardi... ».

(104) MANDELLI, II, p. 173.

(105) MANDELLI, cit., II, p. 180. Cfr. P. REGIS, *Piverone Borgofranco*, Misc. St. It., XLII, p. 265.

(106) MANDELLI, II, p. 188.

posizione a opera del marchese di Monferrato, che nel 1202 lo cedette a Vercelli, dal quale fu proclamato franco nel 1204 (107).

La fondazione di Borghetto di Po, richiesta da tre individui abitanti a Caresana, Casalbeltrame e Biandrate, per sè e per quattrocento uomini non nominati, è deliberata nel 1217 da Vercelli, sempre preoccupato dei suoi rapporti con i signori del Monferrato: questo nuovo borgo, per quanto munito anch'esso di immunità non ebbe fortuna e finì per essere abbandonato e cadere in rovina, tanto che non si sa nemmeno dove fosse situato (108).

Verso sud è anche Tricerro, antica corte che nel 1218 viene dichiarata borgo franco (109). L'affrancazione di Casalgualone, in parte ricostruito, punisce nel 1213 l'infedeltà dei signori che dopo aver giurato cittadinanza di Vercelli s'erano dati a Novara (110).

Nel 1242 vengono fondati Crescentino (111) e Gattinara (112), l'uno sui confini del Monferrato, l'altro di fronte a Novara e alla Valsesia, dotati delle stesse franchigie. Nel 1254 è ricostruito e affrancato Castelletto (ora Castelletto Cervo) che accresciuto dall'aggregazione degli abitanti di Mottalciata minaccia Biella, dominio vescovile (113). Livorno (ora Livorno Ferraris) è anch'esso proclamato franco nel 1254 a presidiare il confine monferrino (114) e Mongrando, il terzo borgo istituito nel 1254, domina le comunicazioni tra Biella e Ivrea, che proprio in quella zona ha istituito nel 1251 i tre borghi franchi di Chiaverano, Bolengo e Borgo-franco (115).

Nel 1255 viene affrancato ed ampliato il borgo di Caresana, che nel 1182 aveva ottenuto il privilegio di essere esentato dal pagamento della *curadia* in Vercelli (116) e che nel 1233 era stato liberato dai suoi signori, i canonici di S. Eusebio, da ogni vincolo

(107) MANDELLI, II, p. 192.

(108) MANDELLI, II, p. 201.

(109) MANDELLI, II, p. 216.

(110) MANDELLI, II, 217.

(111) MANDELLI, II, 213.

(112) MANDELLI, II, p. 232.

(113) MANDELLI, II, 243.

(114) MANDELLI, II, 245.

(115) MANDELLI, II, p. 246.

(116) MANDELLI, II, p. 220, n. 3

servile (117). I canonici avevano anche autorizzato la richiesta al comune di franchigie uguali a quelle concesse ad altri luoghi del territorio: richiesta che Vercelli accolse solo nel 1255 (118).

La fondazione di Serravalle, in cui nel 1255 si riuniscono gli abitanti di Navola, Bornate, Vinturbio, chiude la Valsesia, nella quale il comune di Novara ha già fondato Borgosesia (119). Tronzano, fondato nel 1256 riunendo in una località intermedia gli abitanti di Tronzano inferiore e di Tronzano superiore, risolve un problema locale, essendo una delle due ville distrutta (120).

Conosciamo male le circostanze nelle quali avvenne nel 1257 l'affrancazione di Cavaglià, ma sappiamo che quei conti erano stati sempre nemici di Vercelli, sebbene ne avessero giurato la cittadinanza, così che possiamo supporre che l'affrancazione del borgo e la sua ricostruzione sulla strada Vercelli-Ivrea mirasse a tenere a dovere i riottosi signori (121).

Pernasca oltre il Sesia, proclamato franco e ricostruito nel 1258, è un avamposto contro Novara (122). Borgonuovo di Dora, fondato nel 1261 presso Villareggia, trasferendovi gli abitanti di Uliaco e promettendo franchigie a chi fosse venuto ad abitarvi, avrebbe dovuto custodire il passaggio del fiume, ma lontano com'era dalle grandi vie di comunicazione non prosperò e finì per scomparire (123).

Nel 1269 fu affrancata e come al solito ricostruita Bälzola, sul confine monferrino (124) e l'anno seguente gli abitanti di Alice, Meolo, Arelio, Clivolo, furono concentrati in un nuovo borgo: Borgo d'Alice (ora d'Ale) all'incrocio della strada Cavaglià-Vercelli, con la strada Biella-Chivasso (125).

Si ignora se Azeglio fondato nel 1257 trasferendo gli abitanti dall'antico borgo di Azeglio a formarne uno nuovo dello stesso nome

(117) MANDELLI, II, p. 223.

(118) MANDELLI, II, p. 228.

(119) MANDELLI, II, 248.

(120) MANDELLI, II, 255.

(121) MANDELLI, II, 259.

(122) MANDELLI, II, 266.

(123) MANDELLI, II, 268.

(124) MANDELLI, II, 271.

(125) MANDELLI, II, 272.

in località più salubre e militarmente più forte, sia stato dichiarato franco (126), come al contrario si ignora se fu costruito quel borgo franco che secondo gli statuti del 1341 avrebbe dovuto esser fatto di fronte a Casale Monferrato (127); e sebbene Sant'Agata (ora Santhià) e Palazzolo non abbiano mai il nome di borgo franco, è da ricordare l'immigrazione verso questi luoghi che nel 1241 il comune di Vercelli favorisce concedendo ai nuovi abitanti privilegi analoghi a quelli che ricevevano gli abitanti dei borghi franchi (128).

Gli atti di affrancazione dei borghi e gli articoli ad essi relativi conservatici dagli statuti di Vercelli del 1241 e del 1341 documentano le condizioni fatte agli abitanti dei singoli luoghi. Vediamo che l'affrancazione di Villafranca si attua in due tempi: nel primo dei quali gli abitanti vengono affrancati dagli oneri feudali nei riguardi dei signori (129); poi essi ottengono dal comune di Vercelli di essere equiparati ai cittadini per quel che riguarda l'imposizione di tributi (130). È degno di nota come, per quanto que-

(126) MANDELLI, II, 277.

(127) *Statuti di Vercelli*, 1341, ed. Vercelli, 1541, f. 13 v: « De burgo franco faciendo in facie Casalis Sancti Evasii... ubi videbitur ad maiorem utilitatem comunis Vercellarum utilius expediri... ».

(128) *I Biscioni*, a cura di G. C. FACCIO, B.S.S.S., 145-6, I, doc. 182.

(129) *Il libro dei « Pacta et conventiones » del comune di Vercelli*, a cura di G. C. FACCIO, B.S.S.S., 97, doc. 116: « ...quod locus Villaenovae cum castro et villa et curte et territorio et cum omni iurisdictione et omnibus in ipso loco habitantibus praesentibus et futuris et cum argumento, quod de cetero inde fiet et pro tempore ordinabitur liber et absolutus in perpetuum permaneat ad honorem et comoditatem comunis Vercellarum, ita quod nulli homini... liceat... exigere... fodrum... nec bannum... neque curadium... nec successionem... nec lumbos... nec rodium... vel carrigium... nec capones nec fugacias nec spallas... Item nullus... habeat... piscariam, nec pascherium nec albergarias... nec caciis... sed homines ipsius loci cum eorum successura posteritate in aevum a predictis omnibus liberi et absoluti et immunes possint et debeant... permanere... ». Ai signori rimane il diritto di custodire mulini, e di dare le loro terre da lavorare agli abitanti del borgo, ma è loro proibito abitare nel castello e avere più di una casa nel borgo.

(130) *Pacta et conventiones*, doc. 117: dopo aver fissato il prezzo che i rustici di Villanova dovranno pagare per le terre che lavorano, si stabilisce che « salvo illo ficto sint homines Vilaenovae liberi a dominis suis et civibus Vercellarum sicut alii cives Vercellarum sunt et possint ipsa sedimina ven-

ste condizioni dovessero essere attraenti, Villanova era così scarsa di abitanti che il comune fu costretto a stabilire un premio per chi vi si fosse trasferito (131).

Molto solenne è l'affrancazione degli abitanti di Piverone, i quali nel 1202 ricevono « illam auctoritatem, franchitatem et honorantiam quam habent cives romani, sicut habent illi qui habitant in civitate Vercellarum et in porta Ursona »: essi vengono in fatti parificati per quel che riguarda l'imposizione di tributi agli abitanti di Vercelli, e in particolare agli abitanti del quartiere di porta Ursona alla cui circoscrizione appartiene Piverone, ma non si parla per essi di abolizione di diritti feudali (132).

Alle stesse condizioni viene affrancato Magnano, i cui abitanti cedono al comune di Vercelli, per riaverla subito in feudo, la così detta Vacarizza, vasta estensione di terreno sulla quale con il consenso dei signori di Magnano viene costruito il nuovo borgo (133); a favore di questo viene stabilito che sia sottoposto soltanto a quei tributi che vengono pagati dalla città, e in proporzione a quello che paga la città (134).

dere, donare, iudicare cui voluerint preter ecclesia et hospitali, salvo illo ficto, et non teneantur de fodro alicui dando sive banno nisi sicut cives dare tenetur et ea conditione et de exercitus et omnibus aliis conditionibus similiter non teneantur nisi sicut alii cives Vercellarum fecerint... ».

(131) MANDELLI, II, 180.

(132) *Documenti dell'Arch. Com. di Vercelli*, a cura di A. COLOMBO, B.S.S.S., VIII, doc. 29: « In concordia fuit universitatis hominum de vercellensi civitate cum hominibus de Piverone, de Unciasco, de Livione, et de Palazzo... quod habeant illam auctoritatem, franchitatem et honorantiam quam habent cives romani sicut illi qui habitant in civitate Vercellarum et in porta Ursona... homines de Vercellis constituerunt Piveronum locum francum et omnes illos homines qui habitabunt in ipso loco... permaneant omni tempore hinc in antea usque in finem seculi in illa libertate et franchitate in qua permaneant illi qui habitant in civitate Vercellarum... et quod nihil plus teneantur dare fodrum vel bannum vel tallam quam illi qui habitant in borgo Vercellarum... ».

(133) *Pacta et conventiones*, docc. 110 e 111.

(134) *Pacta et conventiones*, doc. 112, 18 agosto 1204: Gli abitanti saranno liberi di alienare i *sedimina* loro assegnati « vendendo, donando, iudicando, vel aliter distrahendo, et foeminas maritando illis personis quae ibi habitabunt... eo salvo quod ullo tempore non debeant dare fodrum civitati nec alias exactiones facere nisi quando civitas fodrum dabit et sicut cives civitati faciunt et facere debent et ab aliis exactionibus debeant esse immunes... ».

Non diverse in sostanza sono le concessioni fatte a Trino a cui nel 1210 Vercelli rimette tutti gli *onera rusticana*, sottoponendolo a quei soli tributi cui era tenuta la città, riservandosi però quei diritti feudali di cui era venuto in possesso comperando Trino dal marchese di Monferrato (135). L'anno seguente, a promuovere lo accrescimento del borgo, fu ordinato che il podestà di Trino concedesse case e terreni in affitto a chi vi si trasferisse (136) ed infine nel 1212 fu deliberata la rinuncia ai diritti feudali, riservati nel 1210 (137).

Le franchigie di Trino servirono poi come prototipo per alcuni dei borghifranchi che in seguito il comune istituì: se infatti nel 1217 quei tre individui che abbiamo ricordato, nel domandare la istituzione di un nuovo borgo non si richiamano alle condizioni di Trino e si limitano a chiedere di non pagare il fodro in proporzione diversa da quello che farà la città (138) e se non vi si accenna

(135) H. P. M. CH., I, 910. Il comune di Vercelli « remisit consulibus et hominibus predicti loci Tridini et omnium ibi habitantium tam praesentium quam futurorum... omnem exactionem fodri et carrigij et fossatorum factionem et omnia alia onera rusticana, si qua sunt... eo tamen salvo quod quandocumque homines Vercellarum pro comuni fodrum dabunt exercitum facient vel aliquod opus pro comuni ad comunis utilitatem pertinens, tunc homines Tridini illud idem et eodem modo facere debent... salvis insuper omnibus iuribus aliis et possessionibus, pascuis et piscariis, nemoribus comunibus, albergariis cum omnibus honoribus et districtis comuni Vercellarum pertinentibus ».

(136) MANDELLI, II, 194, v. doc. in *Pacta et conventiones*, doc. 107, 18 nov. 1211.

(137) *Pacta et conventiones*, doc. 109: la Credenza di Vercelli concede agli uomini di Trino « piscare, venari, pascere in tota curia Tridini, sicut homines Vercellarum soliti sunt pascere, venari et piscare in tota curia Vercellarum. Item remisit... omnes albergarias generales quas comune Vercellarum habebat in loco Tridini... ».

(138) *Pacta et conventiones*, doc. 114: le richieste sono di un certo interesse: « In primis petunt burgum ita ut civitas edificare faciat ipsum burgum cum fossatis congruis et ita forte ut potestati et sapientibus civitatis placuerit, sumptibus civitatis Vercellarum et in quo fieri debeant quatuor porte cum quatuor balfredis. Item petunt ecclesiam fieri in ipso loco de lignamine et cratis et coopertam cupis sumptibus civitatis. Item petunt quod in ipso loco detur et assignetur cuilibet capiti domus sedimen conveniens et quod in quolibet sedimine dentur et ducantur tria carra lignorum, scilicet canteriarum et colognorum et remarum et travorum sumptibus comunis... Item petunt quod comune debeat dare hinc ad quatuor annos petras

nell'atto di affrancazione di Tricerro (139) vi si riportano esplicitamente i documenti relativi a Casalvolone (140) Crescentino e Gattinara (141) Castelletto (142) Caresana (143), Tronzano (144) Bor-

coctas et cupos... et tot quod eis fuerint necessarii... Item petunt stratum que venit ad ipsum burgum a Casali et a Pontestura... Item petunt mercata et nundinas... Item petunt quod nemo de burgo debeat dare curadium vel pedagium ad pontem vel alibi, nisi sicut dabunt cives Vercellarum ». Chiedono terre, boschi, pascoli, domandano un podestà, mantenuto per quattro anni da Vercelli, domandano l'esenzione dal fodro per cinque anni « et transactis illis quinque annis, quod non debeant dare fodrum nisi sicut debent cives vercellenses... ».

(139) *Pacta et conventiones*, doc. 113: « ...remisit hominibus habitantibus in loco Triumcerrorum qui modo sunt vel de cetero erunt in perpetuum omnem exactionem fodri et carrigij et fossatorum et facturam et omnia alia onera rusticana si qua sunt, ita ut de cetero nullus habitans in predicto loco ullo tempore aliquod onus rusticorum sustineat seu faciat, eo tamen salvo quod quandocumque homines Vercellarum pro comuni fodrum dabunt exercitum facient vel aliquod opus pro comuni vel ad utilitatem comunis pertinens tunc homines dicti loci idem et eodem modo facere debeant... ».

(140) Il privilegio concesso il 16 giugno 1223, v. MANDELLI, II, p. 218, fu poi registrato negli Statuti del 1241, H.P.M., *Leges Municipales*, II, 2, § 237: « quod locus Casalisgualonis sit francus sicut locus Tridini ».

(141) V. doc. in MANDELLI, II, p. 215: « Potestas et Credenciarum Vercellarum... franchitaverunt loca burgi Crescentini et burgi plebis Gattinarie... ita quod de cetero sint franchi et liberi et immunes ab oneribus et muneribus et scuffiis civitatis et comunis Vercellarum eo modo et forma et conditione sicut sunt et tenentur homines loci Tridini ». Gli Statuti cit. del 1241, col. 1183 prescrivono che siano terminati i lavori del borgo, e che si costringano a trasferirvisi gli abitanti delle ville vicine. Le stesse cose dicono per Gattinara al § 236: un documento riportato poi in appendice contiene la deliberazione presa dal comune di comperare il terreno sul quale sono i « sedimina » assegnati agli abitanti, i quali compereranno il terreno sul quale sono le vie, le piazze, i fossati, gli spaldi del borgo. (H.P.M., *Leges*, II, 2, cit. col. 1278, doc. VIII).

(142) MANDELLI, II, 214-5. A p. 244 si parla della costruzione del borgo.

(143) *Statuti del 1341*, ed. Vercelli, 1541, f. 134 r e 135 v.

(144) *I Biscioni*, I, 2, doc. 196: gli uomini dei due Tronzano dichiarano « se convenisse cum dominis ipsorum locorum et cum quam pluribus hominibus qui fuerunt de praedictis locis habitantibus extra iurisdictionem Vercellarum de quodam burgo faciendo, si placuerit sapientibus Vercellarum inter locum Tronzani superioris et locum Tronzani inferioris circum Ecclesiam Sancti Martini ita quod ecclesia sit in ipso loco, asserentes se esse concordantes cum dominis ipsorum locorum et quod illi qui habitant extra iurisdictionem nolunt venire nisi statuatur de dicto burgo franco faciendo,

gonuovo di Dora (145) Balzola (146) Borgo d'Alice (147), mentre non si hanno particolari sulle franchigie concesse a Livorno (148) Mongrando (149), Serravalle (150) Cavaglià (151), Pernasca (152). Dell'abolizione dei diritti feudali — salvo che nei casi già ricordati di Villanova, Trino, Caresana — non si fa parola, e la ragione è evidente: le terre intorno ai borghi franchi non appartenevano a signori, ma al comune di Vercelli o al comune del borgo, e gli abitanti godevano degli appezzamenti loro assegnati a titolo di livello, di feudo, o addirittura di allodio. A questa particolare condizione accenna la famosa costituzione del 1243: « Cum rustici... preter quam in quibusdam locis franchis ita subessent dominis suis... in fodris, bannis, maletoltis, angariis, parangariis et aliis innumeris extorsionibus, quam reddebantur imbecilliores ad honera comuni Vercellarum sustinenda... » (153). Il comune di Vercelli che nel 1236 aveva stabilito che se qualche castellano, nobile, cittadino si fosse rifiutato di consegnare al comune un castello, una torre, un fortilizio, l'edificio in questione doveva essere distrutto, il proprietario messo al bando e gli *homines* da lui dipendenti es-

quapropter postulant... quod ille locus sit burgus francus sicut et burgus Tridini et burgus Plebis (=Gattinara)... et quia forte non habent comoditatem dictum burgum construendi in praesente supplicant statuendum ut ex nunc gaudeant libertate et immunitate predictis... asserentes se predictum burgum velle expensis propriis aedificare ».

(145) *Statuti del 1341*, cit., f. 139 v: « De burgo novo construendo Durie... quod fieri et construi debet ex hominibus de Uliaco et aliunde. Et omnes qui in dicto burgo habitaverint undecumque veniant in eadem franchitatione et immunitate et libertate et in illis eisdem privilegis libertatibus et immunitatibus sint... sicut homines Tridini ».

(146) MANDELLI, II, 271: « ...burgus Balzolae francus fieret et immunitatem haberet sicut burgus Tridini... ».

(147) *Statuti del 1341*, f. 138 r.

(148) *Statuti del 1341*, f. 133 v, cfr. MANDELLI, II, 245.

(149) *Statuti del 1341*, f. 134 r e v: « De libertate concessa burgo et hominibus Liburni, Mongrandi, Castelletti et Crescentini ».

(150) *Statuti del 1341*, f. 134 v.

(151) *Statuti del 1341*, f. 136 r.

(152) *Statuti del 1341*, f. 138 r.

(153) *Statuti del 1341*, f. 132 r: la prima parte del doc. è stata ristampata più volte e anche recentemente, da P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba in Emilia e in Toscana*, Bologna, 1925: ma v. la seconda in MANDELLI, cit., II, 236, oltre che negli Statuti di Vercelli del 1341, f. 1337.

ser dichiarati liberi come quelli di Trino (154), nel 1243 abolisce tutti i diritti feudali esercitati nel suo distretto dai vari signori che possedevano terre e signorie, riservando però loro tutti i diritti patrimoniali.

Nella stessa adunanza in cui era stata approvata questa importantissima deliberazione, il consiglio di Vercelli ne approvò una seconda: tutti i castelli, luoghi e ville del distretto che « in fodris, mutuis, carigiis, aliisque honeribus et prestacionibus subeundis et sustinendis pro comuni ultra modum et etiam indebite gravabantur », erano dichiarati liberi e franchi come Trino e Tricerro (155). Dopo questa deliberazione non ci si spiegano i decreti di affrancazione dei borghi di Castelletto, Livorno, Mongrando, Serravalle, Tronzano, Cavaglià, a meno che essi non trovino la loro ragione nel fatto che sia la prima che la seconda deliberazione si applicavano soltanto ed esclusivamente agli individui e ai luoghi che non erano mai stati ribelli al comune (156).

È di qualche interesse ricordare che a favore di coloro che venivano ad abitare in un borgo franco da località non appartenenti al comune di Vercelli godevano di immunità da tutti i tributi per vent'anni. Immunità che si riduceva a dodici anni se l'immigrato prendeva dimora in altre ville che non fossero franche (157). È

(154) *Statuti del 1241*, cit., § 394.

(155) *Statuti del 1341*, f. 133 r: « Item quom omnia loca et ville iurisdictionis Vercellarum et hominibus in ipsis locis et villis habitantibus et qui de cetero habitaverint sint libera et francha et liberi et franchi in omnibus sicut sunt loca Tridini et Triumcerrum secundum franchitationem eis factam per comune Vercellarum et homines in eis habitantes quod beneficium habeant et ad eos tantum porrigatur qui paruerint rectoribus et communi Vercellarum, nec illi possint hoc beneficio uti nec ad eos estendatur qui aliquo tempore adversabuntur vel rebelles fuerint comuni Vercellarum nec illi possint hoc beneficio uti nec ad eos extendatur qui aliquo tempore adversabuntur vel rebelles fuerint comuni Vercellarum. Eo salvo quod potestas cum consulibus societatum possit providere et arbitrari inter rusticos et dominos super redditibus et goldimentis prestandis de terris et possessionibus de quibus homines non habent cartas venditionis vel investiturarum perpetuarum, et dicere quod eis videbitur super honore et districtu et aliis iuribus ablatis dominis, scilicet de scontro dando ipsi dominis. Quod statutum sit precisum ».

(156) V. le considerazioni del MANDELLI, cit., II, p. 242.

(157) *Statuti del 1241*, § 247.

pure degno di nota come gli Statuti del 1341 conservino memoria dell'offerta che periodicamente alcuni borghi franchi erano tenuti a fare al comune, « pro premio franchitationis »: Livorno doveva dare una tromba ogni tre anni, Casalvolone un vessillo ogni anno; Castelletto doveva ogni anno vestire un trombettiere « de tunica et mantello cum penna »; Cavaglià doveva dare dieci lire all'anno; Mongrando e Gattinara un gonfalone e cinque lire per le vesti dei trombettieri, Serravalle un altro gonfalone, Tronzano vestiva un trombettiere, Borgo Alice dava due baliste (158).

La fondazione di borghi franchi da parte di Ivrea è strettamente collegata con l'attività svolta in questo campo da Vercelli.

Il comune di Ivrea aveva trovato nella supremazia vescovile un aiuto e nello stesso tempo un ostacolo allo svolgimento delle sue istituzioni, mentre la vicinanza di Vercelli, più popolosa e più forte, aveva limitato la sua espansione nel territorio (159).

Alla ricostruzione di Piverone che aveva provocato una lunga serie di contestazioni tra i due comuni, Ivrea aveva contrapposto un castello non nominato tra Montestrutto e Bolengo (160). Le controversie per Piverone s'erano concluse nel 1231 con una convenzione che stabiliva il possesso in comune del luogo da parte delle due città, ma quando Ivrea sostenne i fuorusciti vercellesi, Vercelli escluse dal condominio, la città amica dei suoi nemici, così che Ivrea deliberò la costruzione di un altro borgofranco sul monte Castellaccio, presso Bolengo, chiamando ad abitarvi gli uomini di Bolengo, Pessano, Perno, Bagnolo (161).

(158) *Statuti del 1341*, f. 144 v.

(159) Cfr. F. GABOTTO, *Un millennio di storia eporediense*, B.S.S.S. IV, p. 118.

(160) F. GABOTTO, cit., p. 93.

(161) GABOTTO, cit., p. 129. Cfr. *Corpus Statutorum Canavisi*, ed. FROLA, B. S.S.S., XCII-XCIV, I, 349: « Cum comunitas et homines Yporegie condidissent et fecissent bastiam unam seu castrum quod denominatum est Castrum-francum super locum Bolenghi, super montem ubi consuevit dici Castellacium ad honorem Dei . . . et . . . Federici . . . imperatoris . . . Et dicti homines . . . cum multociens postulassent franci et liberi appellari et esse, et re et verbo, quia iure restante libertas inestimabile est nec libertas pro toto venditur auro . . . » vengono dichiarati liberi, e parificati ai cittadini di Ivrea « de fodro et hanno et iurisdictione, exercitu, itinere et cavalcata et de

L'anno dopo fu fondata la Bastia, che si vuole identificare con l'attuale Borgofranco d'Ivrea per la ragione che in entrambi si raccolsero abitanti provenienti da Quinto, Mombuono e Buò (162): ma di fatto, mentre per la Bastia abbiamo soltanto che notizie di disposizioni di carattere prettamente militare che non preludono in nessun modo alla concessione di franchigie, abbiamo indicazioni precise — oltre al nome del luogo che di per sè stesso vale un documento — sulle franchigie di cui Borgofranco godeva (163): franchigie che dovevano essere molto simili a quelle concesse a Bolengo, che viene anche chiamato « Castrumfrancum Bolengi » (164). Gli abitanti di Bolengo erano infatti parificati ai cittadini di Vercelli e lo stesso privilegio godevano gli abitanti della non meglio identificata Parrocchia di S. Cristoforo (165).

Una posizione a parte ha la villa nuova di Chiaverano, che nel 1251 il vescovo di Ivrea d'accordo con il comune di Chiaverano delibera di costruire intorno al castello di quel luogo: questa nuova villa infatti non gode di franchigie di nessuna specie (166).

Anche Asti, circondata nel suo territorio da innumerevoli grandi e piccole signorie, conti di Loreto, marchesi di Busca, di Ceva, d'Incisa, di Cortemiglia, del Carretto, di Monferrato, per affermare il suo dominio e difendere la sua autorità nel contado creò nuovi

successione quoad merum et mixtum imperium et ad plenum dominium et signoriam pertineant et sint comunis Yporegie ».

(162) *Corpus Stat. Can.*, cit., I, p. XII e p. 346-48.

(163) *Statuti di Ivrea*, H. P. M., *Leges Municipales*, I, col. 1326: « De burgo Vallis Montalti manutenendo »: non vi si parla di franchigie, alcun dato si può ricavare dallo Statuto concesso nel 1348 dal Marchese di Monferrato (*Corpus Stat. Cana*, I, 387).

(164) Cfr. n. 158 e *Stat. cit.*, di Ivrea, col. 1307.

(165) *Stat. cit.*, H. P. M., *Leges mun.*, I, col. 1325: « ... quod homines Bolengi et Parochie S. Cristofori tractentur... ut alii cives et habitatores Yporegie in collectis fodris et aliis expensis ».

(166) GABOTTO, cit., p. 130, e *Corpus Stat. Can.*, II, 287: il comune di Chiaverano e il vescovo di Ivrea convengono « quod homines predictae castellate... debeant construere locum seu villam circa predictum castrum seu iuxta predictum castrum Clavayrani ». Non solo non si parla di franchigie ma si riconosce che gli abitanti dovranno essere « homines ipsius domini electi et ecclesie yporegiensis de exercitu et itinere et successione et pleno signorero ». Un terzo dei proventi delle vendite dei loro beni spettava al vescovo ecc.

borghi, nuove ville sui confini o nelle terre nuovamente occupate.

Il *Codex Astensis* (167) ci parla con frequenza di *ville veteres* e di *loci novi*, ma questa distinzione che ad un primo momento farebbe pensare alla fondazione di numerosissime ville sembra invece riferirsi soltanto all'epoca di acquisto da parte del comune, visto che di queste cosiddette ville nuove si hanno notizie molto antiche (168).

Sulla base del *Codex astensis* e delle cronache piemontesi sono però sicuramente di nuova fondazione i luoghi seguenti: Costigliole, fondata nel 1198 (169), Magliano (170) e Serravalle (171) della stessa epoca, Montechiari, del 1200 (172), Stella e Dusino del 1201 (173), Quarto del 1246 (174), Buttigliera, Poirino, Montà del Fango, Canale, del 1250 (175). Villafranca esisteva già nel 1257 e non si sa se fosse o no di nuova fondazione, come non si sa in

(167) *Codex Astensis qui Malabayla nuncupatur*, a cura di G. SELLA, Roma, 1877.

(168) Cfr. ad vocem G. CASALIS, *Dizionario geogr. stor. statist. commerc. degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*.

(169) C. MERKEL, *Manfredi I e Manfredi II Lancia*, Torino, 1886, p. 34.

(170) *Codex Astensis*, II, n. 317: « De Maglano: Villa Maglani est de locis novis comunis astensis et homines dicte ville sunt cives astenses in omnibus et per omnia sicut alii cives astenses. Et dicta villa facta fuit de hominibus Fravearum, Vallium, Venearum et Aulongi ». Il doc. è del 1198.

(171) *Cod. Ast.*, III, § 774: « ... qui locus Montium destructus fuit et de hominibus ipsius loci factus est locus Serravallis ». Anno 1198.

(172) *Cod. Ast.*, III, § 771, anno 1200: « De hominibus Pisenzani, Matischi, Mayrani et Cortanseri et aliis qui habitaverint in loco de novo ab ipsis construende effectis civibus astensibus debendo dare fodrum comuni de libris CCCC, qui locus vocatur Monclarus ».

(173) *Cod. Ast.*, II, 574: si parla del luogo di Stella in modo da lasciar capire che esso è di recente fondazione. Asti infatti promette ai castellani dell'Astisio di non fondare luoghi nuovi e di non accogliere come abitanti in città o luoghi sottoposti genti dipendenti da loro, « nisi illi qui iuraverint de habitaculo Stelle vel in loco de Stella sedimina acceperunt. Cfr. *Cod. Ast.* III, 857-58.

(174) *Cod. Ast.*, II, § 640: « ... castrum Quarti fuit constructum per comune Ast super possessiones... dominorum [de Mirabello] de quibus promissum fuit eis dare quod congruum foret ». Anno 1246.

(175) GUGLIELMO VENTURA, R. I. SS. XI, col. 163: circa annum MCCL edificata fuerunt Buttigliera, Podivarium, Montata Fangi, et Canalis » mettendovi ad abitare uomini delle ville di Manfredo di Biandrate, distrutte dagli astigiani.

che cosa consistessero le sue franchigie (176). S. Damiano fu fondato nel 1275 (177), Villanova fu ricostruita nel 1280 (178), Castellalfero nel 1290 (179), Settime nel 1309 (180). Le fonti però non ci danno nessun particolare sull'immissione degli abitanti: si sa invece che a molti dei luoghi nuovamente acquistati fu concessa la cittadinanza astigiana « solvendo fodrum, faciendo exercitum et cavalcatas et omnes consuetudines et mores et scuphia civitatis astensis sicut alii cives astenses » (181). A questa concessione non si accompagnano elargizioni di facilitazioni atte a incoraggiare genti delle terre vicine a trasferirvisi e per quel che riguarda i diritti dei signori nei luoghi in cui gli abitanti venivano parificati ai cittadini, vediamo — p. es. nel documento relativo a Montichiari, del 1200 — che coloro che fossero andati ad abitare nel nuovo paese ricevevano la cittadinanza salvi i diritti dei domini (182).

(176) *Cod. Ast.*, III, p. 1019, a. 1257: Mancano i dati per stabilire se questa Villafranca fu istituita o no dal comune di Asti.

(177) GUGLIELMO VENTURA, cit., col. 187: « Anno Domini MCCLXXV... edificata fuit villa S. Damiani et ibi positi fuerunt homines de Gorzano, de Castronovo de Lavezolo et de Marcelengo... ». Cfr. *Cod. Ast.*, III, § 845 segg. I quattro quartieri del luogo portano ancora il nome dei villaggi d'origine, cfr. GRASSI, *Storia di Asti*, Asti, 1717, p. 191.

(178) ASTESANO, R. I. SS. XIV, 1027.

(179) CASALIS, cit., IV, 168-9.

(180) GUGLIELMO VENTURA, cit., col. 224: « Anno supradicto (1309) villa Septimarum que erat circa castrum Bertrami de Cormentina voluntate hominum ville volentium sese liberos esse... et esse sub iugo civitatis astensis diruta est et mutata et edificata supra montes de prope et edificata fuit mense martii ».

(181) *Cod. Ast.*, II, § 93, Costigliole, 1198. Altri luoghi che furono innalzati alla cittadinanza astigiana sono: Isola, 1198, *Cod. Ast.*, II, 176; Magliano, 1198, *Cod. Ast.*, II, 317; Marcellengo, 1198, *Cod. Ast.*, III, 854; Serravalle, 1198, *Cod. Ast.*, III, 774; Stella, 1201, *Cod. Ast.*, III, 855; Calocio, 1202, *Cod. Ast.*, II, 302; Vinchio, 1202, *Cod. Ast.*, II, 404; Castelnuovo Calcea, 1202, *Cod. Ast.*, II, 562; Sulberico, 1224, *Cod. Ast.*, III, 787; Masio, 1229, *Cod. Ast.*, II, 308; Morozzo, 1233, *Cod. Ast.*, III, 716; Cargnano, 1235, *Cod. Ast.*, III, 687; Cellarengo, 1241, *Cod. Ast.*, III, 843; Montemagno, 1255, *Cod. Ast.*, III, 802; Casorcio, 1290, *Cod. Ast.*, III, 745; Vignate, 1290, *Cod. Ast.* III, 757; Calliano, 1292, *Cod. Ast.*, III, 742; Felizzano, 1292, *Cod. Ast.*, III, 629; Castagnole, s. d. *Cod. Ast.*, II, 179; Malamorte, *Cod. Ast.*, II, 242; Montemersario, s. d. *Cod. Ast.*, II, 179; Canelli, s. d. *Cod. Ast.*, II, 435; S. Marciano d'Acquosana, s. d. *Cod. Ast.*, II, 245; Rocchetta di Cossano, s. d. *Cod. Ast.*, II, 533; Montegrosso, s. d. *Cod. Ast.*, II, 564.

(182) *Cod. Ast.*, III, 771: « ... omnes homines Pisenzani et de Malischio et de

Gli abitanti di Serravalle sono fatti cittadini, ma anche per loro si riservano i diritti dei signori (183). Gli abitanti di Stella, luogo costruito per tener a freno i castellani dell'Astisio, devono giurare fedeltà ai loro signori (184), e allo stesso modo si riservano i diritti dei signori di Marcellengo (185), di Vinchio (186), di Sulberico (187) nell'atto di dichiararne gli abitanti cittadini di Asti.

Nel caso di S. Damiano alcuni signori cedono i loro diritti sugli uomini che andranno ad abitare nella nuova villa (188) e il comune di Asti dichiara liberi e immuni da una quantità di prestazioni un certo numero di individui che verranno ad abitare nel nuovo borgo, nominandoli uno per uno, senza però estendere la concessione ad altri, presenti o futuri (189). I numerosissimi do-

Mayrano et de Cortansero et alii qui habitare voluerint in loco illo qui construere ab ipsis... iurabunt esse cives tali modo quod faciunt exercitus et itinera et cavalcas et succursus et pacem et guerram et treguam pro comuni Asti... Et hec omnia supradicta faciunt predicti homines versus comune Ast et commune versus eos, salvis omnibus rationibus et iusticiis et iurisdictionibus et consuetudinibus dominorum suorum in rebus et personis et fodro et in banno, in successionibus et redditibus et in omnibus aliis que ad dominium pertinent.

(183) *Cod. Ast.*, III, 774.

(184) *Cod. Ast.*, II, 574: « Locus Stelle debeat permanere et stare in eo statu in quo nunc est et homines qui in loco Stelle habitant vel habitabunt ulterius permaneant et stent in eo statu et conditione in quo et in qua nunc stant et permanent, eo salvo quod faciant fidelitatem dominis salvo comuni de Aste et citanatico de Aste et fodrum et banna et placita quod et que olim domini in eorum hominibus qui modo stant et qui stabunt ulterius in loco de Stella habebant vel accipiebant, ad quantitatem poni debent secundum quod duo cives astenses et duo ex parte castellanorum ordinarint et dixerint; successiones eorundem secundum quod d. astensis episcopus ordinarint et dixerint, salvo iure predictorum castellanorum vel dominorum quo soliti sunt habere in omnibus aliis rebus.

(185) *Cod. Ast.*, II, 854: « ... salvis rationibus domini sui, si Deus illos adiuvet... ».

(186) *Cod. Ast.*, II, 404: « ... sint cives in perpetuum sicut alii cives in Aste habitantibus, salvis rationibus dominorum suorum... ».

(187) *Cod. Ast.*, III, 787.

(188) *Cod. Ast.*, III, 845.

(189) *Cod. Ast.*, III, 845: « ... sint liberi et immunes ab omnibus fictis, dicitis, decimis, quartis et quintis, ab omnibus aliis prestationibus, fodris, bannis et exactionibus et successionibus et generaliter quibuscumque aliis scupiis et obligationibus... ».

cumenti contenuti nel *Codex Astensis* relativi alle compere di ville e castelli, attesta la cessione al comune da parte dei signori dei loro diritti feudali: in nessun caso è attestata l'abolizione di questi diritti da parte del comune e nemmeno la concessione della cittadinanza astigiana basta per abolirli.

I documenti astigiani però, se dal lato positivo non arricchiscono le nostre cognizioni in materia, forniscono insieme con altri documenti non astigiani un importante contributo: sono infatti numerosi i documenti — e più avanti li esamineremo — contenenti la clausola che vieta la costruzione di nuovi borghi o la subordina al consenso di quella delle parti che potrebbe esserne danneggiata (190).

Piuttosto modesto è il contributo dato dal comune di Chieri, che nel 1203 acquista dai Templari quanto essi possedevano a San Martino di Gorro per edificarvi una villa (191). La costruzione fu ritardata per contrasti sorti con i templari e nel 1245 si parla di Villastellone come di una recentissima costruzione (192). Questa nuova villa doveva servire di testa di ponte contro i marchesi di Romagnano i cui domini confinavano con il distretto di Chieri.

La sottomissione degli uomini di *Covacium* porge al comune di Chieri l'occasione o almeno la possibilità di trasferirli in una nuova sede, destinata a minacciar Testona, la grande nemica di Chieri e di Asti, padrona delle vie che dall'Astigiano e dal Chierese portavano in Val di Susa e di là in Francia: il nuovo borgo che ebbe nome di Pecetto era già finito nel 1227 (193).

Un'altra villa doveva essere costruita in località non identificata a Cavana, nei territori dei signori di Revigliasco, ma non se ne sa niente di preciso (194).

Un articolo degli Statuti di Chieri accenna alle condizioni di

(190) Cfr. più avanti.

(191) F. GABOTTO e F. GUASCO DI BISIO, *Il libro rosso del comune di Chieri*, B.S.S.S. 75, docc. 45-46: « ... homines de Cario possint... si voluerint facere castrum et villam spaciosam et ponere in habitandum quem voluerint... ».

(192) B.S.S.S., 75, cit., doc. 111, anno 1245: si parla di Villastellone, « que nuper est designata et fossata ».

(193) B.S.S.S., 75, doc. 85-86.

(194) B.S.S.S., 75, doc. 24-25.

questi borghi, e di altri tre, Serra, Andezeno, Marentino, con parole che fanno pensare alla concessione di franchigie, sulle quali mancano particolari (195).

Prima di esporre quel poco che sappiamo sui nuovi centri la cui fondazione fu promossa o autorizzata da Alessandria, richiamiamo brevemente i dati relativi alla fondazione della città stessa, problema molto discusso: infatti alla tradizione che vede nella città una formazione artificiale voluta dalle città della Lega Lombarda per controllare le strade che dall'Appennino ligure e dall'alto Piemonte portano in Lombardia, per isolare la ghibellina Pavia dall'amico marchese di Monferrato, gli storici più recenti hanno parlato di una più antica spontanea formazione, dovuta alle popolazioni locali, raccoltesi intorno all'antico castello di Rovereto. Altri hanno invece parlato di una colonia dedotta dal marchese di Monferrato sulla destra del Tanaro per assicurare i suoi territori contro gli astigiani e i lombardi: colonia che cambiò poi funzioni e fisionomia per l'accorrere di nuove popolazioni dalle vicine contrade e dalle città lombarde distrutte dal Barbarossa: Milano e Tortona (196).

Certo è che le fonti parlano esplicitamente di una costruzione ad opera della lega lombarda (197), raccogliendo intorno al castello di Rovereto genti provenienti da Gamondio, Marengo e Bergoglio e da questi quattro luoghi presero nome i quartieri della città. Altri paesi aggiunsero poi il loro contributo e se la tradizione è incerta nel determinare il numero (198), il comune di Alessandria

(195) B.S.S.S., 76, *Statuti civili di Chieri*, cit., art. 64: « De villa Stellone, Serra, Pecetto, Andexello, et Marentino manutenendis ». I luoghi dovevano essere mantenuti « in eo statu, iurisdictione et libertate qua nunc sunt et meliori si poterit, nec pati aliquo modo quod de predictis aliquod minuat ». L'art. 202 « De villa et sortibus ville manutenendis », ci attesta che a Villastellone il terreno era stato come al solito dato in lotti agli abitanti con i soliti obblighi di residenza, coltivazione, divieto di vendita e permuta, ecc.

(196) G. JACHINO, *Storografia alessandrina*, s. d. e C. PATRUCCO, *Come e perchè fu fondata Alessandria*, Boll. s. b. s., 1927, p. 93.

(197) Ci limitiamo a ricordare OTTONE DI S. BIAGIO, M.G.H.SS. XX, 315, GIOVANNI DI SALISBURY, Migne, *Patr. lat.* 199, col. 266, TOMMASO TOSCO, M.G.H. XIX, 506. *Vita di Alessandro III*, R.I.SS. III, col. 446.

(198) JACHINO, cit., p. 94 segg.

apparire nei primi tempi come un comune consorziato di sette comuni, aventi ciascuno i suoi consoli, le sue consuetudini, la sua chiesa. Una cattedrale accentratrice della vita religiosa della nuova città è fondata nel 1169 (199), ma l'unificazione del comune avviene appena nel 1221, quando si statuisce che tutte le « porte » della città, dalle quali essa città fu costruita, godano e subiscano in perfetta uguaglianza oneri e onori (200).

I patti convenuti dal comune di Alessandria con il marchese di Monferrato nel 1178 (201) e con il marchese di Busca nel 1180 (202) hanno la loro radice nella pretesa delle due casate di affermare sulla città i loro diritti feudali, derivandoli dalla incontestabile autorità che essi avevano in alcuni dei luoghi che avevano concorso alla fondazione di Alessandria e sul terreno nel quale era sorta la città la quale malgrado il formale — ma transitorio e occasionale — riconoscimento dei diritti di questi signori, si comporta come perfettamente autonoma. I documenti del *Liber Crucis* ci permettono di seguire fin dall'anno della sua fondazione la politica di penetrazione nel contado della nuova città (203).

Impegnata a lungo nella lotta per la difesa della sua indipendenza contro i marchesi di Monferrato e l'impero, Alessandria ricorre alla fondazione di nuovi centri nel 1235 quando dopo aver distrutto alcuni villaggi ne raduna gli abitanti a Nizza (Nizza Monferrato). Le cronache motivano la fondazione della nuova villa con l'insofferenza degli abitanti al dominio dei conti dell'Acquesana (204), ma poichè alcuni dei villaggi in questione appartene-

(199) L. USSEGLIO, *I marchesi di Monferrato*, Casale M., 1926, p. 363 e note.

(200) G. SCHIAVINA, *Annales Alexandrie*, H.P.M.SS., IV, col. 179.

(201) A. BOZZOLA, *Un capitano di guerra e signore subalpino*, Misc. Storia ital., 1920, p. 268; v. il doc. in G. B. MORIONDO, *Monumenta aquensia*, Torino, 1879, I, 73.

(202) USSEGLIO, cit., p. 363; v. il doc. in MORIONDO, cit., I, 78.

(203) *Codex qui liber crucis nuncupatur*, ed. F. GASPAROLO, Roma, 1889, e *Cartario Alessandrino*, B.S.S.S., 113.

(204) SCHIAVINA, cit., col. 314: « Nemp cum Lanerium, Calamandrana Garbazola, Quintilianum, Lintilianum et Belmontis... comitam Aquosanae dominationem longius ferre minime possent... castris... et aedibus suis penitus disietis et eversis... oppidum quod Nitia... denominatur comuni impensa condiderunt et coluerunt ».

vano ad Asti (205), si può affermare che alla deliberazione non fu estraneo l'antagonismo succeduto all'antica amicizia delle due città della valle del Tanaro.

Si ignora se agli abitanti della nuova villa fossero offerte condizioni di privilegio come si ignora in quali circostanze e con quali modalità due grandi famiglie alessandrine, i Bagliani e i Cermelli, questi ultimi associati ai Guerzi ai Boschi e ai Lungaspa fondarono verso il 1280 quei villaggi che portano ancora oggi i nomi di Casalbagliano e Casalcermello (206). Di nuova fondazione sarebbe anche Castelceriolo, nel 1300 circa (207). Ben poche notizie forniscono anche gli statuti di Alessandria che editi nel 1547 risalgono al XII-XIII secolo (208) parlano di una Villaforte di Solero, contrapponendola alla Villavecchia di Solero ai cui abitanti erano assegnati dei *sedimina* con l'obbligo di provvedere alla difesa e alla manutenzione delle mura della villa (209).

Oltre ad Alessandria altre città del Piemonte sono state fondate in seguito ad una deliberazione presa in un determinato momento storico con uno scopo preciso, dalle parti interessate. La fondazione di Mondovì è infatti dovuta come quella di Alessandria alla Lega Lombarda; posto su terra del vescovo di Asti, all'incrocio delle strade che venivano da Oneglia, da Albenga, da Savona, Mondovì era una testa di ponte della lega nel Piemonte meridionale, tutto legato al partito imperiale (210).

Il maggior contingente di abitanti fu fornito dagli uomini di Vico, di Vasco, di Carassone, che formarono i tre terzi della città conservando il nome del paese d'origine. Essi continuarono ad amministrare separatamente i beni comunali di cui avevano

(205) Cfr. *Cod. Ast.*, II, p. 449, 458, 545, per Calamandrana, Garbazzola, Lanerio.

(206) SCHIAVINA, cit., col. 262, e G. GHILINI, *Annali di Alessandria*, n. ed. Alessandria, 1903, I, 307.

(207) CASALIS, cit., I, 185.

(208) Cfr. A. LATTES, in *Misc. St. It.*, vol. XXXVIII, p. 14.

(209) *Statuta Magnificae civitatis Alexandriae*, Alessandria, 1547, f. 210 r « De fossato ville Solerii aptari faciendo et ampliando ».

(210) E. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le storie dell'antica città del Montereale ora Mondovì*, Mondovì, 1894, p. 301.

conservato il possesso (211) e adottarono le Consuetudini che prima del loro trasferimento avevano regolato i rapporti degli uomini di Vico con il vescovo d'Asti, riconoscendo a quelli i diritti di successione, di proprietà, di matrimonio, e una parte dei banni, a questo l'altra parte dei banni e la giurisdizione (212). Ma insieme all'autorità del vescovo gravò sul nuovo comune l'autorità dei signori che avevano dominato su Vico (213).

La tradizione spiega con motivi leggendari la fondazione della nuova villa che ebbe il nome di Cuneo dalla conformazione del terrazzo montuoso su cui fu stabilita alla confluenza della Stura di Demonte con il Gesso. La nuova villa che assunse presto importanza di città fu fondata tra il 14 marzo e il 13 giugno 1198 per iniziativa del comune di Asti, d'accordo con l'abate di S. Dalmazzo, signore delle terre su cui essa sorse, per ostilità ai marchesi di Saluzzo (214). Come ad Alessandria e a Mondovì gli abitanti delle cinque ville da cui fu costituito il nucleo principale della popolazione di Cuneo conservarono memoria della loro origine rimanendo uniti in cinque *confratrie*, in cinque confraternite religiose che prendevano nome dai cinque paesi: Beinette, Boves, Caraglio, Quaranta, Brusaporcello (215), e come gli uomini di Mondovì sono sottoposti al vescovo di Asti secondo norme consuetudinarie legalmente riconosciute, gli abitanti di Cuneo sottostanno all'abate di S. Dalmazzo, secondo norme precise (216).

La seconda lega lombarda fu la madrina di Moncalieri: nel 1229 infatti rappresentanti della lega presenziarono all'inaugurazione della nuova città sorta intorno al preesistente castello di Moncalieri in cui s'erano trasferiti gli abitanti di Testona, lasciando la loro antica sede, troppo malagevole da difendere (217). Disgraziatamen-

(211) MOROZZO, cit., p. 320.

(212) MOROZZO, cit., p. 321.

(213) G. ALESSANDRIA, *Il libro verde della chiesa d'Asti*, B.S.S.S. XXV, p. 43 e G. BARELLI, *Il liber instrumentorum del comune di Mondovì*, B.S.S.S. XXIV, doc. 37, 22, 131.

(214) L. BERTANO, *Storia di Cuneo*, cit., p. 76, e F. GABOTTO, *Storia di Cuneo*, Cuneo 1898, p. 21 e *Il comune a Cuneo*, B.S.B.S. V, 1900.

(215) BERTANO, cit., p. 91.

(216) S. PIVANO, *Antichi usi e consuetudini del cuneese*, B.S.S.S., CXI, p. 29.

(217) F. GABOTTO, *L'adesione di Testona alla Lega Lombarda*, Ateneo Veneto, 1894; cfr. V. ANSALDI, *Cartario di S. Maria di Testona*, B.S.S.S. XLIII, 8-17,

te non abbiamo particolari di sorta sulla sistemazione degli abitanti nella nuova patria.

Anche la fondazione di Fossano è opera di una lega, una lega stretta tra Mondovì, Cuneo, Savigliano, Bene, Busca e Alessandria con lo scopo di arrestare l'avanzata di Asti nel Piemonte meridionale: la nuova città è posta sotto la protezione dell'imperatore e di Manfredi Lancia suo rappresentante (218).

La fondazione di Cherasco, promossa nel 1243 da Alba con il favore dello stesso Manfredi Lancia, si inserisce nel quadro della rivalità tra Asti e Alba: con l'appoggio del legato imperiale Alba fonda la nuova città di Cherasco, accogliendovi uomini di Bra che sottrae alla dominazione astigiana (219).

Accanto ai comuni anche i signori feudali laici ed ecclesiastici fondano in qualche caso nuovi borghi, ed è opportuno ricordare l'opera da loro svolta in questo campo, anche se la conosciamo molto meno bene di quella svolta dai comuni.

Sappiamo che nel 1209 Tommaso di Saluzzo iniziò la costruzione del castello della villa di Cardè (220); che i signori di Verzuolo poco prima del 1240 distrussero i villaggi di Ripoli e di Zurzana trasferendone gli abitanti allo sbocco della Val Mairana, fondando il nuovo borgo di Dronero (221), ma ignoriamo quali condizioni venissero fatte agli abitanti. Da parte dei marchesi di Monferrato conosciamo la fondazione di Borgo S. Martino: nel 1278 gli abitanti di Salmazia (o Sarmazia) insieme con quelli di Moneta si sottrassero ai loro legittimi signori e messisi sotto la protezione del marchese di Monferrato costruirono un nuovo borgo, ottenendo dal marchese patti particolarmente favorevoli, che riconoscevano

(218) G. SALSOTTO, *Gli ultimi studi sulle origini di Fossano*, Torino, 1903; F. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum Comunis Albe*, B.S.S.S. XXII, doc. 106 e M. TAMAGNONE, *Il Piemonte dell'età comunale e le relazioni di Asti con Alba nel M. E.*, Torino, 1931, p. 75 segg. V. anche G. SALSOTTO, *Il libro verde del comune di Fossano*, B.S.S.S. XXXVIII, doc. 123.

(219) Cfr. O. BARDELLINO, *Gli statuti e il comune di Cherasco nel sec. XIII* B.s.b.s, 1926, p. 45 segg.

(220) G. DELLA CHIESA, *Cronaca di Saluzzo*, H.P.M. III, col. 886: nel 1209 il marchese Tommaso di Saluzzo « aqaise un boscho de la comunità di Salucio nel quale fece costruire il castello e villa dy Cardeto la quale non potè finire ma fu poy finita per Manfredo... ».

(221) MANUEL DI S. GIOVANNI, *Memorie storiche di Dronero*, Torino, 1860, p. 41 e G. BERTANO, cit., p. 29.

loro il diritto di successione, fissava la ripartizione dei banni tra la comunità e il marchese e stabiliva le norme per l'elezione del podestà fatta dal marchese in una terna proposta dai borghigiani (222).

Poco si sa della politica seguita in questo campo dai Savoia: è infatti dubbio se Villafranca Sabauda sia stata ricostruita da Tommaso II o non sia piuttosto opera dei suoi avversari (223). Ignoriamo quali fossero le sue franchigie, ma riteniamo che fossero molto limitate se nel 1327 Filippo di Savoia Acaia potè concedere al luogo immunità analoghe a quelle che due anni prima aveva concesso a Bricherasio (224).

Bricherasio infatti fu fondata da Filippo di Savoia Acaia che dopo aver aperto una nuova via verso l'alta valle del Pellice trasferì gli abitanti di Bricherasio in una nuova località cui fu dato il nome dell'antica, che restava troppo lontana dalle vie di comunicazione (225). Agli abitanti che si impegnavano a loro spese la villa furono concesse particolari immunità (226). Concessioni si-

(222) O. NICODEMI, *Gli antichi statuti di Borgo S. Martino*, Riv. di... Alessandria, 1920, p. vi segg.

(223) F. GABOTTO, *L'abbazia e il comune di Pinerolo*, B.S.S.S. 168, e R. A. MARINI, *Gli Statuti di Villafranca Sabauda* in *Misc. St. It.*, S. III, 18, p. 14. Villafranca esisteva già nel 1197 e Tommaso di Savoia vi riunì gli abitanti di Soave e Musinasco cingendo di mura la terra nel 1239.

(224) R. A. MARINI, cit., p. 73: « ... comune et homines. Villefranche, et persone dicti loci considerantes quod celeste libertatis bonum est cunctis operibus preferendum et propterea summo desiderio cupientes esse franchi, et liberi per omnia et singula edificia, sedimina, prata et nemora et omnes et singule terre et possessiones culte et inculte, quocumque nomine censeantur existentia et existentes in Villafrancha seu eius territorialio seu fine esset in perpetuo francha et libera et franchae et liberae ab omnibus et singulis servitutibus... » il principe acconsente alle richieste, mediante un compenso, osservando « quod inspecto iure naturali primaevio omnes liberi et franchi nascebantur ». e concede i più ampi diritti di proprietà, determinando le condizioni di chi per l'avvenire venisse ad abitare a Villafranca.

(225) L. C. BOLLEA, *Storia di Bricherasio*, B.S.S.S. CXVIII, I, p. 1 e 179.

(226) L. C. BOLLEA, cit., II, p. 25: vengono promesse esenzioni dalle tasse di successione, di pedaggio ecc. in cambio di che gli uomini di Bricherasio si impegnano a « facere et construere in dicto loco iuxta castrum unam villam restructam » e concedono al principe la tassa di fornatico, l'edificazione di una « domus mercati », la riscossione delle leide, la curaria e la tassa di posteggio del mercato. Il principe dal canto suo baratta terre di sua proprietà

mili fece nel 1342 Jacopo di Savoia Acaia agli uomini di Balan-gero, che dovevano costruire un nuovo castello (227).

La fondazione della villa di Chiaverano già ricordata, per impulso del vescovo di Ivrea (228) e la traslazione del castello di Bistagno per volontà del vescovo di Acqui (229) non sono accompagnate dalla concessione di franchigie. Assai limitate del resto erano state anche le franchigie promesse nel 1160 dal vescovo di Vercelli a chi da Biella si fosse trasferito in quella località che con il nome di Piazza formò poi il quartiere alto della città (230).

Non è certo da escludere che ulteriori ricerche rivelino la fondazione di qualche altro centro abitato per opera dei signori feudali, ma l'esiguità dei dati raccolti finora conferma che la fondazione di ville nuove, fossero o no munite di franchigie era da essi guardata con sospetto e ostacolata.

4. — I cronisti e gli storici che trattano dell'espansione di Genova nelle due riviere e nel retroterra ricordano nel sec. XII la fondazione di un certo numero di castelli accompagnata in qualche caso dall'insediamento preordinato o favorito di abitanti provenienti da luoghi vicini.

Il primo castello di cui è ricordata la fondazione è, nel 1113, Portovenere (231), cui segue nel 1132 Rivarolo (232): alla costruzione di quest'ultimo si accompagna la concessione di *mansiores* e la

con altre nel piano destinato al nuovo borgo, fa misurare l'area per le nuove case ecc.: « item libravit in expensis Ardicionis de Albrieto et Henrici de Alba familiariorum domini et Johannis de Corio de Vigone mensuratorum qui per duas dies cum dimidia fuerunt et ostenderunt mandata domini apud Brycayrasium causa mensurandi et trabuchandi cassalia burgi novi domini in Bri-cayrasio... ».

(227) *Corpus statutorum Canavissii*, cit., I, 257.

(228) Cfr. n. 162.

(229) J. B. MORIONDO, *Monumenta aquensia*, Torino, 1789, col. 227.

(230) L. BORELLO e A. TALLONE, *Le carte dell'archivio di Biella*, B.S.S.S. CIII, doc. 12: libertà di vendita di immobili tra gli abitanti, conferma delle consuetudini di cui godevano in Biella, godimento dei banni inferiori.

(231) *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, FONTI PER LA STORIA D'ITALIA, vol. I, 15: « consules ad honorem civitatis Janue castrum Portusveneris edificare fecerunt ».

(232) *Annales*, I, 26: « ... et castrum Rivaroli factum fuit... MCXXXII ».

esenzione dalle collette per coloro che sarebbero andati ad abitarvi, invogliati da un premio in danaro (233). Non molti anni dopo, nel 1145 troviamo ricordata la fondazione del castello di Sestri Levante, nel quale prendevano dimora individui attirati da concessioni e vantaggi che disgraziatamente ignoriamo (234), come ignoriamo se fosse di nuova fondazione e quali vantaggi offrisse ai suoi abitanti il castello di Isola, verso il quale — come verso Sestri e Rivarolo — si dirigeva una corrente di emigrazione locale (235).

Nello stesso 1145 i signori di Levaggi cedettero al comune di Genova un poggio nei pressi di Levaggi perchè vi fosse costruito un castello ed un borgo (236). Simile offerta fecero i signori di Cucur-

(233) Rivarolo è l'attuale Rivarola (cfr. F. Poggi, *Lerici e il suo castello*, Sarzana, 1902, p. 44, n. 3) frazione di Chiavari. Nel *Liber iuris Reipublicae genuensis* (H. P. M.), I, doc. 77 c'è il « sacramentum illorum qui venerunt ad habitandum Rivarolium qui in isto consulatu receperunt libras quinquaginta ». Il giuramento contiene la clausola seguente: « ... et per hoc sacramentum non tenebor ullo modo facere collectam ».

(234) *Annales*, I, 33: « ... MCXLV. Et in isto consulatu castrum Seestri fuit edificatum ». Cfr. *Liber iuris*, I, doc. 115, dove il comune di Genova dichiara di sua proprietà la terra dove sorge il castello di Sestri, stabilisce di dare « nomine pensionis » una libbra d'incenso all'anno all'abate di S. Fruttuoso e fissa il canone dovuto dagli abitanti. Quattordici di questi giurano di stare almeno sei mesi all'anno nell'isola, e di costruirvi una casa, cfr. *Libèr iuris* cit., I, doc. 116.

(235) *Liber iuris*, I, doc. 107: il comune di Genova conviene con i conti di Lavagna — che nel doc. 103 dello stesso *Liber iuris* rinunciano a tutti i loro eventuali diritti sull'isola di Sestri — quanto segue: « ... si aliqua persona, nisi sit servus vester voluerit venire ad habitandum Rivarolium vel Sigestrum non vetabitis illis venire ad habitandum illa castra, neque mali meritis reddatis. Si vero aliquis de comandis vestris habitandis in Repia et in Brosone et in Moscarolia et in Zerli et in Varese venerit ad habitandum Rivarolium vel Insule consuetudinem vestram habebitis ». Analoghe considerazioni a quelle fatte sopra per Isola potremmo fare per i castelli nominati in *Liber iuris*, I, doc. 107, 1174 in cui i genovesi si impegnano a non ricevere come abitanti di Villa Frascario e di Isola — forse diversa dalla Isola di cui sopra — genti provenienti da Pietraretta senza il consenso dei Malaspina.

(236) *Liber iuris*, I, doc. 101: Guinguisio di Levaggi dona al comune di Genova « podium quod est in Levaggi quod vocatur Runcus cum tanta terra ubi fossatum et castrum et burgum possint edificari in ordinatione consulum... ». Cfr. *Lib. iur.*, I, doc. 109, e doc. 104: il castello è dato in feudo ai consorti.

no, che dando a Genova il castello di Calosio vi aggiungevano il terreno necessario alla costruzione di un borgo (237). Dieci anni dopo, nel 1164 è ricordata come cosa recente la costruzione di Ficarolo, dovuta a una consorteria che la cede appunto in quell'anno al comune di Genova (238), mentre la costruzione nello stesso 1164 del castello di Monleone è attribuita alle suppliche degli uomini di Cicagna, vessati dai Malaspina (239). Disgraziatamente, per nessuno di questi luoghi abbiamo notizie sulle condizioni fatte agli abitanti.

Nel 1167 gli *Annales genuenses* ricordano la fondazione del castello di Chiavari (240), per il quale sono documentate due distribuzioni di terre, la prima nel 1178 (241), la seconda nel 1206 (242).

In corrispondenza alle notizie abbastanza particolareggiate date dagli *Annales* sulla fondazione di Villafranca presso Moneglia, nel 1174 non abbiamo documenti relativi alle franchigie che le davano

(237) *Lib. iur.*, I, doc. 109: «... Nos homines de Cucurnio donamus comuni Janue castrum Calosii ad custodiendum in voluntate consulum comunis Janue... cum toto introitu buschi et cum toto introitu pascui et cum tota terra circa castrum unde burgus possit fieri illis qui venerint ad habitandum... ».

(238) *Liber iur.*, I, doc. 242: «... totum podium qui vocatur Ficarolo, sicut fuit edificatum... »

(239) *Annales*, I, 169, anno 1164: «Tempore istorum consulum... archipresbiter Plecanie cum suis parochianis advenerunt Januam conquerentibus de hominibus marchionis Malaspine et hominibus de Maledo, merciprecando ut plebeio Plecanie misericordiam prestarent... iniungentes quod super podium quod nemo exterus partem habebat commune posset castrum edificare, cuius fortitudine a suis nemiciis comodius possent tueri... ipso consulatu edificatum fuit podium illum, nomen cui fuit impositum Montis Leo ». A queste notizie possiamo aggiungere quelle del *Liber iuris*, I, 258, del 1168: prestando giuramento di fedeltà all'arcivescovo di Genova, i Malaspina dicono: «... si quid iuris habeo ullo modo in podio castrum et territorio Montis Leonis sic determinato, videlicet per tantum terre in circuito quantum necessaria fuerit ad burgum sive burgos, fossatum sive fossata facienda, aut ad aliquod edificium construendum ad castrum vel burgi commodum, illud comuni Janue dono ex mera liberalitate ».

(240) *Annales*, I, 206: «... et castrum Clavari edificaverunt... ». Dice lo STELLA, R.I.S.S., XVII, col. 976-7: «... Clavarum ut citius idoneis habitatoribus repletur, consules Janue mensuram fecerunt et aestimari atque distinguere per vicus MCLXXXVIII ».

(241) *Liber iuris*, I, doc. 319.

(242) *Lib. iuris*, I, doc. 488, anno 1208.

il nome (243). Per Monaco sappiamo che nel 1191 i legati imperiali avevano concesso a Genova il colle di Monaco « ad castrum et burgum Deo propitio edificandum »: donazione più volte riconfermata dagli imperatori, ma di cui Genova si valse soltanto che nel 1215 (244): ma anche in questo caso mancano le notizie sulle condizioni offerte agli abitanti che vi si trasferirono.

Nel sec. XIII non abbiamo notizia di costruzioni di nuovi castelli: e invece abbiamo clausole di trattati contenenti l'impegno di non costruire nuovi castelli, nuovi borghi, di non ricevere nuovi abitanti nei borghi già fondati senza il consenso dei signori da cui dipendono (245). Notizie simili si hanno anche per il sec. XIV, nel quale però è ricordata la costruzione di un Castelfranco, presso Finale, senza che però si sappia quali fossero le franchigie da cui prendeva nome (246).

La ricompensa che Genova concedeva ai sudditi più fedeli o a quelli di cui voleva cattivarsi la fedeltà era l'esenzione dai dazi di uscita delle merci comperate in Genova per essere trasportate e consumate nel luogo privilegiato. Quest'immunità era stata concessa la prima volta nel 1205 a Portovenere (247) ed era poi stata estesa nel

(243) *Annales*, I, 259, anno 1173: «... qui consules mense iunio ad partes Muneia solum cum clientibus exeuntes existente capite militum consule Ingone de Flixa, edificaverunt castrum quod vocatur Villafranca in presencia videlicet marchionum Malaspina et suorum adiutorum ».

(244) *Lib. iur.*, I, doc. 309, col. 378. Cfr. *Annales*, II, p. 135: «... in mense iunio sexto die Fulcho de Castello cum pluribus nobilibus civibus ivit cum galeis tribus et aliis lignis portantibus lignamen et calcinam et ferramenta multa ad podium Monachi, et decimo die iunii castrum edificare ceperunt, et antequam redderent ad propria edificaverunt turres quatuor et murum in circuito altitudine palmorum XXXVII... ».

(245) P. es. nel 1224 Genova promette al marchese di Ponzone di difendere le sue terre e di non permettere che vi venga fatto un nuovo borgo, *Lib. iur.*, I, 615. Cfr. i molti trattati di pace con Tortona, i Malaspina, ecc.

(246) G. STELLA, *Annales Genuenses*, R.I.S.S., XVII, col. 1097, anno 1365: «Januensis regimen castrum quod Franchum dicitur apud Finarium construi fecit ». Parte di questo castello fu infeudata ai del Carretto, *Lib. iur.*, II, docc. 240, 968, 979.

(247) *Lib. iur.*, I, doc. 476: «... quod homines Portusveneris licenter de cetero et in perpetuum extrahere possint de civitate Janue et portare ad Portumveneris sine fraude pro eorum usu et utilitate illas res et merces quas eis in Portusveneris sunt necesse et ibi vendentur absque ulla dacta vel dictu. Quod ideo factum est quoniam cum homines Portusveneris multa et

1239 agli abitanti di Carpegna (248), a quelli di Bonifacio, in epoca imprecisata, prima del 1262, in cui furono concesse a quelli di Monaco (249) e infine nel 1274 a quelli di Lerici (250).

Genova aveva punito tra il 1166 e il 1173 la ribellione di feudatari ribelli proclamandone liberi i servi (251). Chi volesse spiegare le ragioni per cui la città non procede sulla via iniziata, dovrebbe rifare tutta la storia della sua espansione nel territorio e della sua politica nei riguardi dei feudatari che vi dominavano: ma basterà accennare che Genova, come Asti, praticava su larghissima scala l'acquisto di terre feudali dagli antichi proprietari, e non aveva nessun interesse a diminuirne il valore ed il reddito liberando *homines* e *servi* dalle prestazioni cui erano soggetti. Che però anche qui la liberazione dal dominio feudale fosse fortemente desiderata lo dimostrano i patti che gli uomini di Castelnuovo Pas-

grata obsequia Janue civitati ex antiquo et presente exhibuissent... et ut magis in obsequiis Janue civitatis debeant esse intentos...».

(248) *Lib. iur.*, I, doc. 747.

(249) *Lib. iur.*, I, doc. 953: «... admissis supplicacione et petitione universitatis hominum Monachi utpote iustis... statuimus... quod homines ipsius universitatis et habitatores Monachi cum in fidelitate... permanserint, de in nata gratia et libertate ipsius in remuneracione servitiorum ipsorum de cetero sint liberi et immunes de rebus et eorum mercibus sicut sunt homines Portusveneris et Bonifacii et eadem gaudeant libertate qua gaudent homines supradicti ».

(250) *Lib. iur.*, II, doc. 26; cfr. Poggi, *Lerici cit.*, p. 185.

(251) *Lib. iur.*, I, doc. 249: nel 1166 i consoli dichiarano che tutti i servi e le ancelle di Guglielmo di Gimbo da Carmadino di Boterino, visconte, e Guglielmo da Monticello, « sint liberi et libere et ab omni servitutis vinculo absoluti ac de cetero honore et beneficio floride civitatis romane omnifarie perfruantur sine contradictione com. Jan. et predictorum quondam dominorum suorum et uxorum eorum et omnium personarum per eos », essendo stati confiscati i beni dei suddetti signori rei di tradimento. Nel 1173, *Lib. iur.*, I, 301, i consoli di Genova dichiarano che i servi dei conti di Lavagna, ribelli a Genova, « sint liberi et ab omni servitutibus vinculo absoluti et mera puraque libertate honore, commodo, beneficio floride civitatis romane perfruantur, emendo scilicet, vendendo donando permutando in solutum dando et ab aliis stipulando seque aliis obligando testamentum quaque ac cetera civilia negotia faciendo sine omni impedimento et ac contradictione... ». Nel 1182, *Lib. iur.*, I, doc. 324, quelli di Laigneglia ottengono il diritto di eleggere i propri consoli, quale punizione inflitta ai loro signori, per le molte offese e rapine commesse.

sano, Matalano, Levanto strappano ai loro signori (252), la rivolta dei rustici nel 1234 in val d'Arroscia e d'Oneglia (253) l'affrancazione degli uomini del castello di Dho nel 1280 (254) le richieste degli uomini di Cravenna nel 1304 (255) degli uomini di Varazze, Celle, Albissola nel 1343 (256).

La fondazione di nuovi centri abitati è uno dei mezzi di cui si giovano anche i vescovi di Luni per rafforzare ed estendere il loro dominio in Val di Magra.

La Val di Magra, principale via di comunicazione dal Piemonte e dalla Lombardia alla Toscana, era importantissima nella politica italiana degli imperatori, i quali favorivano per quanto era loro possibile i vescovi di Luni sulla cui fedeltà potevano fare più assegnamento che su quella dei signori feudali. Con un lavoro incessante i vescovi di Luni organizzarono le loro terre, se non tutta la loro diocesi, in un comitato, sostenendo lotte continue or celate or palesi con il mondo feudale che li circondava e che essi cercavano di legare a sé: uno dei mezzi di cui per questo scopo si valgono, è la fondazione di nuovi borghi e nuovi castelli (257).

Il *Codice Pelavicino* (258) che raccoglie moltissimi atti riguar-

(252) *Lib. iur.*, I, doc. 607: i signori di Passano ai quali il comune aveva riconosciuto nel 1211, tra gli altri privilegi, il diritto di tenere i loro homines come li avevano sempre tenuti, dichiarano che essi sono « liberos homines et non... subpositi nobis et iurisdictioni nostre nisi tanquam vassalli domino... ».

(253) *Annales*, III, 69-72.

(254) G. Rossi, *Storia del marchesato di Dolceaqua e dei comuni di Pigna e Castelfranco*. Oneglia, 1862, p. 32: il castello di Dho, venduto nel 1209 dai conti di Ventimiglia al comune di Triora, furono da questi liberati « ab omni vinculo servitutis que tenebantur huic (=vel?) obligati erant ante presentem conventionem ». Da quel momento Dho cambiò il suo nome in Castelfranco: cfr. S. REBAUDI, *Castelfranco, ora Castel Vittorio*, in « A Compagna », 1932, p. 10.

(255) I marchesi di Cravesana stabiliscono con gli uomini di Cravenna alcune condizioni che avranno luogo se essi compereranno il luogo dal suo attuale proprietario e stabiliscono che « predicti homines sint franchi et liberi ab omni servitute et conditione cuiuslibet domini tamquam curia romana ».

(256) *Liber iuris*, II, doc. 189-90.

(257) Cfr. G. VOLPE, *Lunigiana medievale*, Firenze, 1923, p. 27.

(258) *Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. LUPO GENTILE, Atti Soc. Ligure di Storia Patria, vol. XLIV, 1912.

danti l'attività temporale della chiesa di Luni presenta un certo numero di documenti che trattano appunto della fondazione di nuovi centri.

Un documento del 1160 relativo alla fondazione del castello di Brina (259) ci apprende che gli abitanti di questo castello costruito dal vescovo e dai signori di Burzono e Burano su di un poggio che questi avevano ceduto a quello per riaverlo in feudo subito dopo, venivano puramente e semplicemente colà trasferiti da altri luoghi di proprietà del vescovo, e senza dirci niente sulla sistemazione materiale di questi individui, stabilisce che essi debbano sottostare al dominio del vescovo « come gli abitanti degli altri castelli » (260).

L'attuale borgo di Sarzana sarebbe anch'esso di nuova fondazione: nel 1170 infatti gli abitanti chiesero al vescovo l'autorizzazione a trasferire il loro borgo sulle rive della Magra (261): il vescovo avrebbe dovuto comperare tutto il terreno necessario e assegnare agli uomini di Sarzana cento lotti di terreno, riservandone altri venti per chi avesse voluto condurre ad abitare nel borgo, previo accordo sulle persone con i consoli di Sarzana. Al vescovo si riservavano tutti gli antichi diritti di cui godeva nel vecchio borgo (262), ma ai borghesi veniva ceduto metà del provento dei banni e con qualche eccezione metà degli introiti provenienti dalle tasse sui molini e sui forni (263).

(259) *Cod. Pel.*, doc. 516.

(260) *Cod. Pel.*, doc. 516: « ... d. episcopus debet habere ibi suos castellanos tam rusticos quam curiales de ipsis quos habet in ipsis locis aut qui habent aliquod de suo et de aliis XII preter istos ad servicium castellani, quos habet in suis castellis... ».

(261) H. P. M., *Ch.*, II, doc. 1532: « ... transmutare burgum supra ripam Macre in loco ubi dicitur Asiano... tali pacto quod Pipinus lunensis episcopus debet acquirere totum territorium ipsius loci ad proprium lunensis ecclesie... et debet dare salvum concambium illis hominibus quorum terre sunt... Episcopus dedit et concessit hominibus de Sarzana centum casamenta et viginti alia dabit illis de quibus concordia fuerit inter episcopus et consules... ».

(262) Doc. cit.: « ... silicet placitis, bannis, macellis, tabulis cambitorum et curatura mercati et de mulieribus in possessione remanentibus virisque tradendis de conductu per terram episcopi. Omnes vero ripe que ibi fuerint et omnia molendina et furni que ibi fuerint iuxta fossam vel iuxta ripam fluminis erunt episcopi... ».

(263) Doc. cit.

Nel 1201, in occasione del trasferimento della sede vescovile da Luni a Sarzana si procedette ad una generale ricognizione dei diritti del vescovo sul borgo (264) e si rinnovò al signore l'obbligo di comperare il terreno, riconoscendogli il diritto di condurvi ad abitare genti di fuori e vietando ai consoli di accogliere nel borgo villani del vescovo (265): e infatti gli statuti di Sarzana, compilati nel 1269 su materiali alquanto più antichi, stabiliscono che chi avrà abitato per cinque anni indisturbato nel borgo sia libero come sono liberi i borghesi di Sarzana (266), ma da questo vantaggio si eccettuano i *servi* e gli *angariales* che potevano sempre essere richiesti dai loro padroni e gli *homines* del vescovo di Luni, dei canonici e degli abitanti di Sarzana (267).

L'affluire di nuovi abitanti era cosa che stava a cuore al vescovo e al comune di Sarzana, ma nei documenti che vi si riferiscono le autorità si preoccupano più delle condizioni esteriori della loro sistemazione che non della loro condizione giuridica: vediamo infatti assegnati ai nuovi abitanti degli appezzamenti di misura determinata e vediamo formulare un vero e proprio regolamento edilizio che fissa la larghezza delle strade (268).

Nel 1188 in febbraio, il visdomino del vescovo e i consorti di Erberia si accordano per la costruzione di Castelnuovo, ma senza specificare le condizioni fatte agli abitanti, che dovranno dipendere dai due signori (269). Nel novembre dello stesso anno c'è una convenzione tra lo stesso visdomino e alcuni « milites atque alios » che vogliono costruire un nuovo borgo alle foci dell'Avena (270):

(264) *Cod. Pel.*, doc. 64.

(265) *Cod. Pel.*, p. 103.

(266) *Statuti di Sarzana*, Mon. di St. Pat. delle Provincie Modenesi, IV, I, a cura di L. POBESTÀ, p. 34.

(267) *Statuti cit.*, p. 38 e 71.

(268) *Cod. Pel.*, doc. 44.

(269) L'accordo è « super castro edificando... in loco qui solet dici Collicum cui nomen etiam impositum est a compluribus castrum novum de Barci ita videlicet quod omnes homines habitantes in ipso castro sive qui pro tempore venerint habitaturi, cuiuscumque homines fuerint in ipso tamen castro per medietatem sint uniuscuiusque partium et unicuique partium tam in castro quam in confinibus equaliter teneantur ».

(270) *Cod. Pel.*, doc. 314: « Breve recordationis de conventionione et pacto quod factum est... inter... episcopum et milites atque alios qui burgum... edificare volunt iuxta aquam Aventie et iuxta litus maris ».

il vescovo avrà il « dominium » e il « districtum » del luogo, e i consorti la metà di alcuni introiti: la condizione degli abitanti rimane imprecisata (271).

Tra la fine del sec. XII e il principio del XIII il vescovo Gualtiero (1193-1213) costruì il castello di Marciasio, per difendere gli abitanti del luogo di Guisceple (?) dalle prepotenze della consorzeria dei Bianchi (272), ma lo aveva poi ceduto in feudo ad altri signori che da esso presero il nome, senza far parola degli *hominnes* che vi si erano rifugiati (273). Fondando nel 1208 il castello di Montebello e mettendovi ad abitare gli uomini di Portigliolo, il vescovo si riservò tutti i diritti che aveva avuto su loro quando abitavano nella loro antica sede (274). Nel 1211 tentò di incastellare il poggio di S. Terenzo, urtando contro l'opposizione dei signori di Fosdinovo (275): lo stesso arbitrato che gli imponeva di distruggere il castello di S. Terenzio gli concedeva di costruire un castello sul monte Lunio e di mettervi quelli di Pulica, ai quali viene imposto di fare determinati lavori al castello di Fosdinovo, ma viene concesso di riscattarsi « ab omnibus aliis factionibus et serviciis » verso i signori di Fosdinovo con un tributo annuo in frumento (276).

(271) *Cod. Pel.*, 314: « ... episcopus totum dominium et districtum in integrum in ipso burgo habeat et in plateis et in suburbis que ibi fuerint Porte vero et munitiones ipsius loci et eorum custodia sint d. episcopi... Cambiatores, macellarii, furni, molendina, ripe mercati curatura, banna, districtus, dovana, falsatores, fures, homicide, tricatores, traditores, adulteri publici et periuri publici sint domini episcopi ».

(272) *Cod. Pel.*, doc. 515.

(273) *Cod. Pel.*, doc. 515.

(274) *Cod. Pel.*, doc. 430: Nos Walterius... episcopus... ponimus et construimus castrum quod nunc dicitur Monsbellus in monte illo quo vocabatur Lavachium infra fines Bolani, qui mons erat iuris nostri episcopi et ponimus ibi ad habitandum et residendum homines et residentes episcopati nostri qui habitant in villa nostra de Portigliolo retentis nobis et successoribus nostris omnes condiciones et omnes usancias et omne homagium que nobis et curie nostre olim dicti residentes facere consueverunt ut penitus et omnino sint homines curie nostre ».

(275) *Cod. Pel.*, doc. 504.

(276) Doc. cit.: « incastellare montem dictum Lunium et ponere ibi ad habitandum homines de Pulica sine contradictione dominorum et castellanorum de Fosdenova, et si ipsi homines de Pulica venerint in villa de Pulica alias munitiones facere sit eis libitum et iustum ».

Vent'anni dopo fu fondato il castello di Belvedere, del quale ri-parleremo, e nel 1259 fu fondata Serravalle, un nuovo borgo nel quale furono riuniti gli uomini di Nicola e di Ortonovo, senza introdurre alcuna innovazione nei loro rapporti di sudditanza (277).

Nel 1266 gli uomini di Albiano che nel 1231 erano stati trasferiti nel castello di Belvedere domandano di trasferirsi nuovamente in una nuova località che avrà il nome di Albiano, patteggiando i diritti del vescovo in fatto di elezione di pubblici ufficiali e di riscossione di multe (278).

Nel 1273 infine, il vescovo Enrico in un memoriale sulla sua attività temporale, ricorda di aver fatto costruire case nei castelli di Ponzanello e Caprigliola, ricorda i lavori fatti a Castelnuovo e a Bolano, la riedificazione di S. Maurizio (279): ma in nessun caso

(277) *Cod. Pel.*, doc. 299: il vescovo di Luni « mandavit construi et hedificari burgum sive terram unam novam in loco dicto Ceppata in quo vel quasi simul homines de Nicola et Ortonovo congregari et coadunari debent, quomodo sunt vel in posterum venient et ibidem stare et habitare invicem sub uno sedimine et uno circuito et sub uno consulato vel potestate de cetero regantur et vivant et ad unum statutum tamquam homines unius comunis et unius terre... ita videlicet quod... omnes homines ditorum locorum scilicet de Nichola et Ortonovo qui nunc ibi habitant vel in posterum habitabunt ea conditione et modo et forma et pacto in ipso burgo sive terra habitent et habitare debeant quolibet habitabant et stabant in castro Nichole et Ortonovi et illos reditus et condiciones et usancias in dicto loco et servicia faciant et presentent quolibet suo domino quas et que faciebat et prestabat Nichole et Ortonovi... ».

(278) *Cod. Pel.*, doc. 427: « ... cum laboriosum sit nimirum retificare et habitare castrum quod dicebatur Belvedere propter difficultatem loci et non possent ibi commode vivere et perseverare... » gli abitanti di Albiano chiedono di trasferirsi « in unum alium locum magis commodum... ut habitent et stent perpetue ipsi et eredes eorum in perpetuum sicut castellani et vassalli et fideles lunensis ecclesie et in eo libere stent et habitent... et teneantur servire et obedire d. episcopum... in omnibus et singulis sicut tenentur alii homines et vassalli et castellani comitatus lunensis. Locus autem ubi se ponere debent hic est Gropus... castrum vocetur Albanum... et statutum quod factum fuit tempore quo positum fuit castrum Belvedere in anno Domini MCCXXXI... robur habeat firmitatis... ».

(279) *Cod. Pel.*, doc. 4 add. p. 642: « Item fecimus reparari castrum Ponzanelli, et multas domos ibi fieri et palatium magnum... Item fecimus fieri cassarum de Caprigliola et domos multas quare nulla ibi erant... Item fecimus hedificari castrum S. Maurici de novo... Item... recuperabimus castrum Bolani... et fecimus castrum edificare de novo... ».

alla fondazione di nuovi borghi si accompagna la concessione di franchigie. Anche in Lunigiana il movimento di affrancazione delle classi rurali si attua indipendentemente dalla fondazione di borghi nuovi: si hanno commutazioni di servizi gravosi in censi annui in natura, concessi a determinati individui, singoli o rappresentanti di un consorzio (280)), ma non si ha conoscenza di nessuna affrancazione collettiva dagli oneri feudali paragonabile a quelle che abbiamo trovato in altri luoghi.

In quel mondo tutto feudale che era la Lunigiana, il vescovo poteva commutare le prestazioni dovute da alcuni suoi uomini, per ragioni particolari e contingenti, ma non poteva estendere la concessione ad un maggior numero di individui, a intere comunità, senza turbare l'organizzazione del suo stato e annullare uno dei fattori della sua forza.

5. — Nell'estremo lembo occidentale dell'attuale Emilia, Borgonuovo Val Tidone e Castel S. Giovanni devono la loro esistenza al comune di Piacenza, che costruì il primo nel 1196 in un luogo chiamato Casargnello o Casarmerio (281) il secondo quasi cento anni dopo, nel 1290, sul posto dell'antica Pieve di Olubra (282), a difendere il confine verso Voghera e Pavia, mentre Fiorenzuola d'Arda bloccava la via Emilia verso levante e Monticelli d'Ongina, oggetto di contrasto con Cremona, difendeva le comunicazioni con quella città (283).

A consolidare la fedeltà di questi luoghi particolarmente importanti il comune di Piacenza aveva concesso immunità (284), di cui

(280) Cfr. *Cod. Pel.*, docc. 308, 257, 240, 406, 327, 328, 250, 352, 43, 316 e 138.

(281) Cfr. A. CORNA, *Castelli e rocche del Piacentino*, cit., p. 39.

(282) L. CERRI, *Alberto Scoto, signore di Piacenza*, Arch. Stor. Prov. par. N. S., XII, p. 9.

(283) Cfr. n. 68 e E. NASALLI ROCCA, G. OTTOLENGHI, V. PANCOTTI, *Memorie storiche di Monticelli d'Ongina*, Piacenza 1933.

(284) *Statuta varia com. Placentiae*, Mon. hist. ad prov. parm. et placent. pert., Parma, 1860, Statuti del 1336, p. 336: « Statutum est antiquum quod potestas et officiales communis ad hoc ut confines inter comune Placentie et comune Cremonae ad honorem ipsius comunis Placentiae custodiantur, quod immunitates concesse per comune Placentie hominibus habitantibus in loco de Montexellis deversus Cremonam et in burgo Guaragnorum eisdem homi-

possiamo indovinare la natura riferendoci a documenti relativi ad altre località del Piacentino: p. es. ai patti imposti dal conte di Bardi, che cedendo a Piacenza il monte Sidoli nel 1180, poneva la condizione che il comune vi edificasse un castello concedendo agli abitanti immunità dalla colta e dalla boatteria, sottoponendoli soltanto a quei tributi cui erano sottoposti i cittadini (285); fu appunto questo il privilegio concesso a quelli di Borgotaro nel 1195 (286) e a quelli di Roncarolo nel 1212 (287).

Alla costruzione di Borgonuovo Val Tidone seguì la fondazione o la ricostruzione di Caorso nel 1210, di Chiavenna nel 1212, e un ampliamento completa e perfeziona nel 1344 Castel S. Giovanni: per tutti questi luoghi infatti si hanno alla data indicata documenti relativi alla concessione di lotti di terreno per la costruzione di case nell'ambito del castello e di appezzamenti di terreno da coltivare nelle immediate adiacenze, ad individui chiamati ad abitare nei nuovi centri o nelle parti nuovamente costruite (288).

La costruzione di nuovi castelli e la concessione di immunità ai loro abitanti sono un fatto abbastanza frequente anche nella storia di Parma, i cui Statuti del 1255 ci parlano di immunità tributarie concesse a coloro che andranno a stabilirsi nelle terre, ville castelli soggetti al comune *citra Alpes* (289), a coloro che andranno ad abitare nel nuovo castello costruito sul Parola (290), nel

nibus inviolabiliter observentur... ». Più oltre: « In statutis comunis Placentie reperitur quod homines habitantes in castro Sancti Joannis habeant immunitatem eam perpetuo quam habent illi de Castro Florenzole... ».

(285) A. CORNA, *Registrum Magnum com. Placentie*, B.S.S.S., 95, doc. 76, anno 1180.

(286) *Reg. Mag.*, cit., doc. 125, anno 1195.

(287) E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *Note storiche sulle condizioni giuridiche del contado piacentino*, Boll. Stor. Piac., 1928, p. 154.

(288) E. NASALLI ROCCA, cit., p. 151 scgg.

(289) *Statuti di Parma del 1255-56*, in Mon. hist. ad prov. parm. et plac. cit., p. 69: « Capitulum quod homines qui modo habitant vel qui de cetero habitaverint in terris, villis, castris et locis quae et quas habet comune Parme vel in futurum habebit ultra Alpes, quod de cetero non solvant aliquam daciam seu coltam nec aliquam aliam factionem seu prestacionem faciant com. Parme, nisi sicut civitas et quando civitas ».

(290) *Stat.* cit., p. 7: « Capitulum quod homines qui morantur ibi ubi consuevit esse castrum Rivi Sanguinari non sparentur a colta donec ive-

nuovo castello che si doveva costruire nel Reggiano (291), agli abitanti di Pizzofreddo (292).

Un altro castello doveva essere costruito sulle rive del Po, tra Colorno e Brescello, alla confluenza dell'Enza, senza però che si prevedesse la concessione di immunità (293), come non erano previste per coloro che si fossero recati ad abitare a Pietrabaldana, San Martino, S. Siro (294) o a Castel Mariano, fondato nel 1220 (295).

rint ad habitandum ad castrum quod factum est ad Parolam»: si tratta dell'attuale Castel Guelfo.

(291) *Stat. cit.*, p. 391: «Capitulum... quod potestas teneatur facere fieri castrum inter nos et reginos in Comarcha in strata vel iuxta stratam ibi ubi melius visum fuerit potestati et XX sapientibus parmensibus de militibus et de populo, inter quos sint quatuor incignerii, cum quibus potestas teneatur ire usque ad Carnisprivium ad videndum locum in quo melius et decentius fieri possit... et viso loco et determinato et ipso ad honorem Dei determinato et palificato, consilio predictorum teneatur potestas et com. Parme ipsum castrum incipere et cavare, et ad finem perducere et complere usque ad kalendas maii proximas: quod castrum et homines ibi habitantes debeant esse liberi et immunes secundum quod consilium com. Parme statuerit et ordinaverit ».

(292) *Stat. cit.*, p. 259: «Capitulum quod potestas teneatur castrum Pizzofreddi cum spaldis et accessibus et cum omni iure et honore... in perpetuum tenere... et hominibus dicti castrum qui ibi sunt vel tenerint ad habitandum sint liberi et absoluti ab omnibus condicionibus et facionibus et coltis et ditiis comunis Parme, tamquam cives et sicut cives... ».

(293) *Stat. cit.*, p. 466: «Capitulum ad conservandum episcopatum Parme maxime per portam Sanctam Cristinam et Benediclam et totam riveriam Padi a Colurnio usque Brixillum. Statuerunt quod potestas teneatur ire cum certa quantitate sapientum et videre riveriam Padi a Colurnio usque Brixillum et edificare et fieri facere in capite Hencie unum castrum bonum et ydoneum... et dictum castrum sit comunis sicut castrum de Brixillo... et omnes persone tam ecclesiastice quam seculares habentes facere in dicto castro teneatur et compelli possint et debeant dare vendere et concedere casamenta iusto precio omnibus illis et singulis ibidem volentibus et debentibus habitare ».

(294) *Stat. cit.*, p. 469: «Capitulum ad hoc ut castra de Petrabaldana, da Sancto Siro et Sancto Andrea melius custodiantur et habitentur ad honorem et utilitatem communis Parme... statuerunt... quod quilibet persona tam ecclesiastica quam secularis qui habet terras in dictis castris teneatur et debeat vendere casamenta iusto precio cuilibet volenti emere et edificare domos in dictis castris qui habent facere in dicta villa, retinens in se casamentum sufficiens ad habitandum ».

(295) *Stat. cit.*, p. 393. Per la fondazione cfr. I. Affò, *Storia di Parma*, II, 113, e M. G. H. SS., XXIII, 667.

Gli Statuti del 1266-1304 concedono esenzioni trentennali a chi andasse a prender dimora presso la chiesa di S. Maria della Cisa, ordinando nel caso che non si trovasse chi vi andasse volontariamente, il trasferimento forzato di un certo numero di individui dai luoghi più vicini (296). Gli stessi statuti promettono a chi andrà a stabilirsi a Montechiaro gli stessi privilegi di cui godono gli uomini di Belforte, privilegi di cui deploriamo di non conoscere la natura (297). Immunità vengono promesse a quelli che andranno a stabilirsi in determinate località sulla strada di Reggio (298) e sulla strada di Cremona (299). Il castello di S. Croce ottiene quelle immunità che erano state previste per il castello che doveva essere costruito sul confine reggiano (300), e i due piccoli centri

(296) *Statuti del 1266-1304*, in *Mon. hist. cit.*, p. 131.

(297) *Stat. cit.*, p. 160: «Capitulum quod potestas teneatur facere infra XV dies sui regiminis ponere ad consilium generale qualiter castrum Montis Clari debeat habitari pro securitate strate, salvo si invenietur aliquis volens sponte habitare in dicto castro pro securitate strate, sit privilegiatus a comuni Parme sicut homines Belforti ». Più oltre, p. 329: «Capitulum quod quilibet qui ibi ad habitandum in palude de Petrabaldana solvat tantum coltam pro suo foco et non compellatur aliquis ex habitatoribus dicti loci solvere coltam alibi vel aliquid dare in aliqua villa, nec alique alie ville compellent eos secum ad suam gravitates et haec immunitas sit eis data propter utilitatem loci qui perditur et non colitur et quia homines habitent ibi ».

(298) *Stat. cit.*, p. 331: «Capitulum quod homines de Pupilio tam cives quam rustici teneantur... facere unusquisque unam domus ad minus secundum facultatem et possibilitatem eius iuxta stratam publicam per quam itur Regium et Bersilium cui dicitur Puvilia, usque ad tres annos proximos ita quod domus omnes dicte strate cohereant ad uno latere et ab alio et sit una proxima alteri convenienter et compellantur emere casamenta et terras qui ibi non habet vel ad fictum acquirere iuxta dictam stratam... ». La deliberazione è motivata dalla necessità di rendere sicuro il transito.

(299) *Stat. cit.*, p. 269: «De strata Cremona assicuranda et aptanda ». Le due località prescelte erano una presso al ponte di Quarta e doveva chiamarsi Borgonuovo, l'altra presso il ponte di Arzenoldo e la scelta del nome era lasciata agli abitanti: in entrambi i luoghi essi dovevano avere le stesse immunità dai dazi che erano concesse ai forestieri immigrati.

(300) M. G. H., SS. XVIII, p. 689: «...Castrum dictum de Cruce de Casadei inceptum fuit fieri per com. Parme et una porta versus Regium facta fuit et elevata et alia versus Parma fuit fondata et elevata super terram et magna privilegia et immunitates per com. Parme facta fuerunt volentibus habitare ad dictum castrum, que depicta et scripta fuerunt in pallatium comunis ».

di Vicomero e di Castelnuovo traggono origine dai privilegi offerti a chi si fosse andato a stabilire in quelle zone allora paludose (301).

Reggio Emilia segue anch'essa con una certa larghezza la politica delle concessioni immunitarie: nel 1200 viene infatti concessa esenzione dalla colta, dalla boatteria, e da ogni altro « laborerio et fatione » a coloro che andranno a stabilirsi nel nuovo castello costruito presso il borgo di Erberia, ora Rubiera (302), ottenendo dal comune dei « casamenta » (303).

« Casamenta » vengono distribuiti nel 1204 a Salvaterra (304), il cui nome dice quanta importanza attribuisse il comune di Reggio al luogo che probabilmente era privilegiato come Reggiolo, antichissimo castello, ricostruito nel 1213 e ampliato nel 1244, con provvedimenti che contemplavano l'eventualità di costringere un determinato numero di individui a trasferirvisi, se la concessione di terreni in affitto e la immunità di venticinque anni non avesse invogliato un numero sufficiente di abitanti (305).

Gli statuti del 1312 ci presentano un singolare esempio di graduazione di esenzioni a seconda dell'importanza che il comune annetteva al luogo che voleva accrescere di abitatori: vengono infatti parificati ai cittadini per quel che riguardava l'imposizione di tributi coloro che fossero andati ad abitare a Ca' del Bosco, zona di recente bonificata (306), riducendo l'esenzione ad un termine di venti e di dieci anni rispettivamente per coloro che fossero andati a stabilirsi a Monte Marcellino *intra Resinum et Mutilenam* o al di là del ponte *ad Mutilenam* (307).

(301) *Stat. cit.*, p. 329.

(302) N. TACOLI, *Memorie storiche di Reggio*, vol. II, Parma 1748, p. 350: « ...qui habitaverint continue sine fraude in castro novo designatum ad burgum Herberie, quod excusentur a colta et a boateria et ab omni laborerio et fatione nec dare debeant aliquo tempore in perpetuum boaterium nec coltam comuni Regii neque laborerium nec factionem facere nisi quando civitas intus dederit vel fecerit sine fraude ».

(303) ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO, *Registro detto Pax Constantie*, f. 153 e segg.

(304) *Reg. cit.*, f. 156 v.

(305) I. AFFÒ, *Lettera... intorno l'origine... di Reggiolo*, Guastalla, 1775; cfr. *Reg. Pax Constantie*, cit., f. 107 e *Statuti mss.* del 1312, lib. II, 18.

(306) *Statuti del comunè del 1312*, mss., VI, 12.

(307) *Statuti*, cit. XIII, 11 e 13.

Dei molti castelli modenesi, di cui le cronache ricordano la costruzione, uno soltanto è di nuova fondazione, Castel Leone, costruito nel 1227 di fronte a Castelfranco, che i bolognesi avevano fondato appunto in quell'anno sulla via Emilia (308).

Già da qualche anno di fronte alle tendenze espansionistiche dei bolognesi che avevano ricostruito l'antico castello di S. Colombano dandogli il nuovo nome di Piumazzo, i modenesi avevano rafforzato ed ampliato Bazzano conducendovi nuovi abitanti (309), così come avevano rafforzato e ampliato nel 1201 Marzaglia e Formigine (310), Spilamberto nel 1209 (311), Finale nel 1213 (312): gli abitanti di Finale godevano l'esenzione dalla *boacia* (313) ed è molto probabile che anche gli altri luoghi di confine avessero tale privilegio: infatti il comune promovendo nel 1309 la fondazione di una nuova villa nei dintorni di Soliera, perchè gli abitanti custodissero e mantenessero gli argini del Panaro, stabilì che venissero loro concesse delle immunità, ad arbitrio del consiglio cittadino (314).

(308) C. CESARI, *Castelleone al confine Modena-Bologna*, Atti e Mem. R. Dep. St. Pat. prov. Em. e Rom., IV, 24, p. 73: « In Christi nomine amen, anno a nativitate eiusdem millesimo ducesimo vigesimo septimo indictione prima die veneris duodecimo exeunte novembris, presentibus d. Cambio de Sancto Martino d. Nicholao... et aliis plurimis, d. B. de Cornazzano potestas designando castrum supra stratam de Mutina pro comune Mutine ipsum fodere primum cepit, ipsumque Castellum Leonem ad honorem et statum comunis vocavit ».

(309) GIOVANNI DA BAZZANO, R.I.S.S., XV, 4, p. 9 e n. secondo la quale il podestà di Modena con il consiglio cittadino e il vescovo andò a Bazzano e distribuì tra gli uomini del luogo le case edificate nel castello nuovo.

(310) *Annales veteres mutinense*, R.I.S.S. XI, col. 55 e 56.

(311) *Annales veteres* cit., col. 57; cfr. TIRABOSCHI, *Mem. stor. mod.*, II, 27.

(312) *Annales* cit., col. 58; TIRABOSCHI cit., II, 37.

(313) *Repubblica mutinensis* a cura di E. P. VICINI, Corpus Stat. Ital., I, 153.

(314) *Statuta civitatis Mutine*, Mon. per la storia delle prov. moden., Parma 1864, p. 566: « De una villa fatienda ad voltam de Solaria usque ad Castellarium. Ordinamus quod potestas qui pro tempore fuerit teneatur infra duos menses sui regiminis de una villa sive de burgo fatienda a volta Solarie inferius usque ad Castellarium infra dicta loca per homines forenses volentes venire ad habitandum in dicta villa, ut homines qui ibi morabuntur debeant manutenere argines Panarii in dicto loco factos et faciendos habendo

E se poi, ordinando la costruzione di case ai proprietari di terre adiacenti alla via Emilia in una determinata località, per rendere il transito più sicuro, non si concede in cambio esenzioni di sorta, la cosa trova la sua spiegazione nel fatto che qui non si tratta della fondazione di un nuovo centro in cui attirare genti forestiere, ma di un provvedimento di importanza tutta locale (315).

Abbiamo accennato ai castelli costruiti da Bologna sul confine modenese: le cronache ricordano anno per anno i castelli che venivano costruiti e gli statuti e i documenti d'archivio aggiungono per alcuni di essi particolari di qualche interesse.

Nel 1199 fu fondato Castel S. Pietro a presidiare sulla via Emilia il passaggio del Sillaro, e vi furono trasferiti gli abitanti di Castel dell'Albero, muniti di un'esenzione venticinquennale « ab omnibus factionibus » (316). Il castello di Piumazzo, riedificazione con nuovo nome del vecchio castello di S. Colombano a monte della via Emilia e proprio di fronte al castello modenese di S. Cesario, ricevette anch'esso abitanti attirati molto probabilmente da concessioni di terra e da immunità tributarie sia pur temporanee (317), come avvenne per Castel S. Paolo, fondato nel 1212 a nord della via Emilia, press'a poco all'altezza di Castel S. Pietro (318).

Alla Moscaccia, sull'Appennino, vennero raccolti nel 1219 i fuorusciti di Pavana e della Sambuca, e furono dichiarati liberi ed immuni « ab omnibus factionibus » purchè costruissero il castello

homines qui ibi habitabunt immunitatem comuni Mutine secundum quod placuerit consilio generali et predicta fieri debeant absque eo quod de avere Comuni Mutine expendatur in dicta villa sive burgo fatiando... ».

(315) *Stat. cit.*, p. 368.

(316) MATTEO GRIFFONI, *R.I.S.S.*, XVII, 2, p. 7 e L. FRATI, *Storia doc. di Castel S. Pietro*, Bologna, 1904. Dice il doc.: « ... d. Ubertus vicarius bononiensis potestatis accepta parabola a consilio generali... statuit ut omnes de Alboro et ceteri qui voluntate comunis Bononie in castro Sancti Petri supra Sellarum conseriderint et habitaverint sint liberi et absoluti omnino a quolibet factione sicut cives usque ad XXV annos... Consulariam in eodem castro habitatores eligant sicut et alia castra Bononie confirmetur tamen a comuni Bononie sicut et alie fiunt... ».

(317) Cfr. GRIFFONI, *cit.*, all'anno 1204. V. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna*, Berlin, 1910, p. 253.

(318) GRIFFONI, *cit.*, p. 7; HESSEL, *cit.*, p. 174; ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Registro grosso*, f. 296.

a loro spese (319). Nel 1222 fu promessa immunità perpetua a quanti fossero venuti da un altro contado a stabilirsi nel contado bolognese, formando un'Università di almeno venti famiglie (320). Le cure più attente del comune di Bologna si rivolgevano però a Castelfranco, che dominava la via Emilia sul confine modenese (321): fondato nel 1227-28 fu popolato da circa trecento famiglie alle quali vennero concessi in affitto dei « casamenta » (322).

Belvedere e Castel Leone, sulla montagna verso la Toscana furono fondati tra il 1229 e il 1230 (323), come il castello di Samoggia (324). Nel 1231 fu fondato poco lontano da Crevalcore un nuovo castello che ufficialmente portò il nome di Allegralcore o Crevalcore nuovo, che finì per soppiantar l'antico (325). Nel 1246 fu fondato presso l'attuale Monghidoro il castello di Scaricalasino (326): ignoriamo però se Serravalle e Gragnano, che ritroviamo ricordati negli statuti insieme con i « castra nova » siano anch'essi di nuova fondazione e in tal caso a che anno risalgano (327).

I castelli di Belvedere e di Castel Leone davano però non poco da fare ai legislatori bolognesi, perchè i loro abitanti come del resto quelli di Serravalle, Allegralcore, Scaricalasino, Gragnano e perfino Castelfranco avevano poca voglia di rimanervi, tanto che il comune di Bologna fu costretto a ricorrere all'immigrazione forzata di gente, cui venivano distrutte le case nei paesi d'origine perchè non potessero tentare di farvi ritorno (328).

L'immigrazione ad Altedo di centocinquanta famiglie lombarde che comperano terra dal comune per millecinquecento lire ha perciò stesso carattere diverso dalle immigrazioni promosse dal co-

(319) L. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, Bassano 1789, vol. II, 2, doc. 479.

(320) FRATI, *Stat. di Bologna*, II, 467.

(321) FRATI, *Stat. di Bologna*, II, 92, 93, 379, 408; III, 146, 311-12, 329-30.

(322) *Reg. Grosso cit.*, f. 501 r.

(323) HESSEL, *cit.*, p. 199.

(324) HESSEL, *cit.*, p. 199, n. 5.

(325) *Corpus Cron. Bon. R.I.S.S.*, XVIII, 3, anno 1232; cfr. HESSEL, *cit.*, 199, e *Reg. Grosso cit.*, f. 200 r.

(326) *Corpus cron. Bon. cit.*, anno 1246, e HESSEL, *cit.*, p. 315.

(327) FRATI, *St. di Bologna*, II, 63; cfr. *R.I.S.S.*, XV, p. 16, notizie date da Giovanni da Bazzano secondo il quale Serravalle sarebbe stata fondata nel 1227.

(328) FRATI, *Stat. di Bologna*, II, 63, 502; III, 364.

mune maggiore, delle quali ci stiamo occupando (329). Sulla fondazione di Castel Novello nel 1305 sul confine modenese non abbiamo particolari tali da poter stabilire se si trattasse della fondazione di un nuovo centro o soltanto della costruzione di un ridotto fortificato (330), mentre su la fondazione di Castel Bolognese che le cronache fanno risalire al 1388 e che fu seguita dopo qualche anno da un ampliamento e dalla costruzione di una rocca, non abbiamo particolari relativi alle condizioni di insediamento degli abitanti (331).

Nè siamo meglio informati su quella Villafranca che è ricordata dagli statuti di Forlì (332). Interessanti invece sono le notizie conservateci da un documento riminese sulla fondazione di Cattolica, per opera degli abitanti del promontorio di Focara, che si trapiantano nel distretto riminese, ottenendo condizione di cittadini (333). La fondazione di Cesenatico nel 1302 e la ricostruzione del Castello di Cerasolo nel 1281 non sono accompagnate da quelle concessioni immunitarie che ci saremmo aspettati di trovare (334) nelle ultime tappe della nostra corsa.

6. — Scarsi nel Veneto e in Liguria, più frequenti in Emilia, numerosi in Lombardia e in Piemonte, i borghifranchi compaiono tutti tra la metà del sec. XII e la fine del XIII. Primi a comparire sono i borghifranchi cremonesi, dei quali il più antico è S. Bassiano, del 1157 e i più recenti Binanuova e Romanengo, del 1192. La fondazione del primo borgo bergamasco risale al 1171; al 1179 quella del primo borgo bresciano, cui seguono altri numerosi fino

(329) *Corpus cron. bon. cit.*, p. 99, cron. A.


(330) *Corpus cron. bon. cit.*, p. 267, cron. A.

(331) L. MARINELLI, *Le antiche fortezze di Romagna*, Imola 1938, p. 137.

(332) *Statuti di Forlì*, *Corpus Stat.*, Ital., 5, lib. V, 38.

(333) L. TONINI, *Storia civile e sacra riminese*, Rimini, 1867, II, doc. 128: «... quod homines de Legabitio et curte eius teneantur et debeant precise et omnes alii homines ecclesie Ravennatis de diocesi Pensaurensi qui voluerint venire ad habitandum in comitatu Arimini et ibi facere munitionem et terram que vocetur Catholica, possint et debeant illud facere et habitanciam suam conducere hinc ad festum Sancti Juliani proximam venturam inter Catholicam et Taullum...». Essi si impegnano a pagare dieci lire ravennati di censo, a non ricevere tra loro come abitanti sudditi del comune di Rimini e saranno trattati come cittadini.

(334) TONINI, cit., III, 128 e IV, 192.



ESEMPIO TIPICO DI IRRADIAZIONE DI BORGHI FRANCHI E DI BORGHI NUOVI — A) *Intorno a Brescia*: 1, Monteggio (1248); 2, Torbole (1224); 3, Pozzolengo (1252); 4, Castenedolo (1196); 5, Casaloldo (1179); 6, Asola (1238); 7, Mosio (1252); 8, Canneto S. Ginesio (1217); 9, Casal Romano (?); 10, Volongo (?); 11, Milzano (?); 12, S. Gervasio (?); 13, Poncarale (?); 14, Pontevico (?); 15, Verolanuova (?); 16, Quinzano (c. 1196); 17, Orzinuovi (c. 1196); 18, Villafranca (1220); 19, Rudiano (1192); 20, Castrezzato (1220); 21, Urago (?); 22, Palazzolo (?); 23, Castelfranco di Rogno (1255). — B) *Intorno a Cremona*: a, Robecco (1185); b, Grontardo (?); c, Binanuova (1192); d, Castelfranco (1164); e, Bozzolo (?); f, Belforte (1180); g, Luzzara (ante 1310); h, Dosolo (ante 1310); i, Guastalla (ante 1310); k, Monticelli d'Oglio (1298); l, Castelnuovo Boccadadda (1198); m, Cornagiovane (?); n, Pizzighettone (1169); o, S. Bassiano (1157); p, Castelleone (1188); q, Romanengo (1192); r, Fornovo (1189); s, Cumignano (?); t, Camizano (1191); u, Ticengo (1170); v, Genivolta (?); z, Soncino (1118-1170).

al 1255. Non tenendo conto di Rivarolo che è del 1132 ma del quale sappiamo troppo poco, in Liguria troviamo nel 1174 Villafranca, presso Moneglia. Villafranca Veronese risale al 1184, Borgosesia al 1194, Castelfranco Veneto al 1195-99, Castel S. Pietro dell'Emilia al 1198. La serie dei borghifranchi vercellesi si inizia nel 1197 e continua fino al 1255, mentre la fondazione di nuovi borghi e la concessione di franchigie da parte del comune di Asti si attua tra il 1198 e il 1290: e tutti gli altri che siamo venuti a loro luogo enumerando trovano posto nella prima metà del XIII secolo.

Nella nostra enumerazione abbiamo cercato di precisare la posizione topografica che borghifranchi e borghi nuovi avevano rispetto alle città che li avevano fondati e istituiti, disponendoli sui confini, nei punti più delicati.

La cosa appare in tutta la sua evidenza se consideriamo una carta geografica: alcune città in special modo (335) appaiono circondate da una corona di borghifranchi e di borghi nuovi che nelle condizioni di privilegio loro assicurate trovavano — o avrebbero dovuto trovare — motivo di assoluta fedeltà e devozione alla dominante.

La fondazione di un nuovo borgo era qualche volta richiesta da genti interessate alla cosa (336), ma più spesso era deliberata dal comune cittadino, in una solenne adunata del consiglio, in funzione della sua politica espansionistica ai danni delle città vicine e dei feudatari della regione. Solo uno studio particolareggiato dei documenti locali potrebbe precisare in qualche caso le circostanze di fatto che hanno condotto alla deliberazione, le trattative che l'hanno preceduta. Altrettanto si può dire della concessione di privilegi di borghesia, siano accompagnate o no da un ampliamento o da una ricostruzione del luogo privilegiato.

Le condizioni geografiche hanno sempre avuto una funzione determinante — correlativa ai tempi — nella formazione dei centri abitati (337) e gli uomini del Medio Evo, ne intuivano le inesorabili leggi anche se non sapevano formularle in sede teorica: fon-

(335) Cfr. Carta schematica annessa.

(336) Monteleo, cfr. n. 239, Settime, cfr. n. 180, Nizza, cfr. 204, Cattolica, cfr. n. 333.

(337) Cfr. D. MARINELLI, *Atlante dei tipi geografici*.

dando un nuovo borgo essi cercavano di situarlo nella posizione più adatta ad assicurarne la difesa in tempo di guerra, a svilupparne l'economia in tempo di pace (338). Se questi elementi non venivano giustamente valutati, i borghi di nuova fondazione non solo non avevano quello sviluppo che i fondatori si erano ripromessi, ma venivano abbandonati dai loro abitanti e cadevano in breve in completa rovina (339).

La possibilità di scelta del luogo qualche volta era esclusa dal fatto che il terreno era offerto dagli individui stessi che domandavano la costruzione del borgo (340): ma più spesso ci si rimetteva al parere di una commissione di esperti, che doveva esplorare la zona dove si riteneva opportuna la costruzione di un castello o di un borgo, e scegliere la località più adatta (341), lasciando al consiglio il compito di decidere sulle franchigie da concedere (342).

Borghi franchi e borghi nuovi, ad ognuno di essi è affidato un compito: controllare una strada (343) un incrocio di strade (344) dominare il passaggio di un fiume (345), lo sbocco di una valle (346); dare un centro a una zona mineraria (347), ad una regione in corso di bonifica (348), rendere più sicuro il transito in una zona poco popolata (349), ecc.

(338) Tipica la situazione di Alessandria e di Cuneo alla confluenza di due fiumi

(339) E' il caso dei vercellesi Borghetto di Po, Borgonuovo di Dora, delle ville bresciane « inhabitate et deserte » ecc.

(340) Magnano, cfr. n. 134, Tronzano, cfr. n. 144; Cherasco, cfr. n. 218; Cucurnio-Calosio, cfr. n. 237; Cicagna, cfr. n. 239.

(341) Cfr. per Brescia n. 45 e 46, per Parma n. 291, per Vercelli Statuti 134 f. 13 v.

(342) PARMA, *Stat.* 1255, cit., p. 391.

(343) Tronzano, Castelletto, Villanova Monferrato, Balzola, Villafranca d'Asti, Isola, Quarto d'Asti, Castel S. Giovanni, Caorso, Fiorenzuola, Villafranca Veronese, Castelfranco Veneto ecc.

(344) Cittadella, Cavaglià, Borgo d'Alice, Soncino, Orzinuovi, Verolanuova, ecc.

(345) Trino, Crescentino, Monticelli d'Ongina, Borgoforte Mantovano, ecc.

(346) Borgofranco d'Ivrea, Borgosesia, Bricherasio, Borgomanero, Villa d'Adda, Cherasco, ecc.

(347) Val di Scalve.

(348) Cà del Bosco, Vieomero, Pietrablanda, Cà di Campagna, ecc.

(349) Cfr. n. 45 per un borgo franco bresciano, nn. 297-99 per Povilio, Borgonuovo e un altro centro non nominato.

La costruzione di un borgo, la divisione e la delimitazione delle terre è affidata a dei « supstantes », a dei « designatores » che qualche volta sono degli « incignerii » (350): ma i lavori sono solennemente inaugurati dai consoli o dal podestà, che memori di Romolo e di Roma, tracciano con le loro mani il primo solco (351).

I documenti solo eccezionalmente danno indicazioni relative alla conformazione dei nuovi borghi, alle loro fortificazioni, strade, porte, case, ecc. (352), il rilievo degli schemi adottati dai costruttori e adattati alle condizioni particolari dei luoghi costituisce un interessante capitolo della storia urbanistica italiana (353).

Le spese per l'apprestamento del luogo: scavo dei fossati, innalzamento delle mura, costruzione delle porte, ecc., di rado erano assunte dai futuri abitanti (354): nella maggior parte dei casi ad essi spetta solamente la costruzione delle case in cui abiteranno, mentre tutto il resto è a carico del comune cittadino (355).

Degno di nota è il trattamento fatto ai proprietari del terreno sul quale sorge il nuovo borgo o l'ampliamento di un borgo già esistente: qualche volta l'acquisto del terreno precede l'inizio della costruzione (356), ma nella maggior parte dei casi il borgo è già costruito e abitato che le modalità di trapasso non sono ancor definite (357).

(350) MANDELLI, cit., II, 230, 271-279; BOLOGNA, ARCH. STAT. Reg. Grosso, f. 500 r; Parma Stat. 1255, p. 391; Bricherasio, cfr. n. 225.

(351) Lib. iur. reip. gen., I, 39, Annales Gen., II, 35, 259; cfr. n. 305 e doc. cit. in CAGGESE, Classi... cit., II, p. 205 n.

(352) Sarzana, cfr. n. 268; Chiavari, cfr. n. 240-42; Serravalle, FRATI, Stat. Bologna, II, 502, Castelfranco Emilia, SALVIOLI, II, 2, 109; Povillo, n. 298, Stat. di Alessandria, f. 210.

(353) Ricerche sull'argomento sta appunto conducendo il prof. ing. G. Niccolosi dell'Università di Bologna, sotto gli auspici dell'Istituto di Urbanistica.

(354) Quarto d'Asti, cfr. n. 174, Solero, Stat. di Alessandria, cit., f. 210; Camismo, cfr. n. 59; Tronzano, cfr. n. 144; Moscacchia, cfr. n. 319; Cattelica, cfr. n. 333.

(355) Orzinuovi, cfr. n. 32; Castelleone, cfr. n. 57; Romano, cfr. n. 72; Borghetto di Po, cfr. n. 138; Borgo d'Alice, St. Vercelli 1341, f. 139 r., ecc.

(356) Casaloldo, cfr. n. 29; Mosio, cfr. n. 40; Villastellone, cfr. n. 191, ecc.

(357) Castelfranco Emilia, FRATI, Stat. Bologna, II, 92-3; Piumazzo, Arch. St. BOLOGNA, Reg. Grosso, f. 130-60; Livorno, Crescentino, Gattinara, Carezana, Pernasca, cfr. St. Vercelli 1341, f. 133 v, 135 r, e v, 137 r, 138 r; Sestri, cfr. n. 230; B.S.S.S., XXXVIII, doc. 70, ecc.

Agli abitanti del nuovo borgo vengono concessi appezzamenti di terreno entro la cinta del borgo, e altri più vasti, fuori della cinta: nei primi essi devono costruire le loro case (358), di cui talvolta sono fissate le dimensioni o per lo meno l'altezza massima (359), nei secondi essi dovranno fare le colture che loro più piacerà o che il comune vorrà loro imporre (360).

Questi appezzamenti vengono concessi secondo i luoghi, a livello (361) in feudo (362) in allodio (363). La vendita o comunque la cessione di questi appezzamenti a individui che non facciano parte dell'*universitas* o che non si impegnino a trasferirvisi è generalmente vietata o vincolata al consenso del comune dominante (364).

Nei documenti relativi a questi nuovi borghi si parla della costruzione di fornaci da calcina e da mattoni (365) ma si tace di qualsiasi altra forma di attività artigiana, sia che tra gli abitanti impegnati a trasferirvisi vi fossero degli artigiani, sia che alle necessità cui non poteva sopperire l'industria domestica sovvenissero i mercati, quasi dovunque autorizzati (366).

Nemmeno contengono questi documenti relativi alla fondazione dei nuovi borghi, notizie relative al loro governo, nè sono ancora

(358) Villafranca Veronese, cfr. n. 16; Pozzello, cfr. n. 41.

(359) Sarzana, cfr. n. 265 e H. P. M., Ch., II, 1532 e 1315; Brescia, St. cit., col. 1807 e 1813, ecc.

(360) Borghi franchi e borghi nuovi ricadono sotto le leggi agricole dei comuni, cfr. CAGGESE, II, 219 segg.

(361) Goito e Castiglione Mantovano, cfr. n. 26-27; Sarzana, cfr. n. 261-2; Borgonuovo Val Tidone, Caorso, Chiavenna, Castel S. Giovanni, cfr. n. 288; Rubiera, cfr. n. 303; Quinzano, cfr. n. 33; Pontevico, ODORICI, cit., VI, 22, Vercelli, St. 1341, cit. passim; Villafranca Veronese, cfr. n. 16, ecc.

(362) V. le nn. 177, 200, 211, 215, per Quarto d'Asti, Alessandria, Mondovì e Cuneo.

(363) Cfr. la n. 280 per Ceppata, in cui si riuniscono gli abitanti di Nicola e Ortonovo, gli Statuti di Vercelli 1341, f. 139 v, in cui si stabilisce che quanto appartenne ai luoghi di Alice, Meolo, Arelio, Erbario, Clivolo, fosse riunito sotto il nome del nuovo borgo di Alice. Così gli abitanti di Romanisio, Villamirana, Sarmatorio riunendosi a fondare il luogo di Fossano fanno mutua cessione di tutti i loro diritti, B.S.S.S., XXXVIII, doc. 123.

(364) Castelfranco Veneto, cfr. n. 8; Gattinara, St. Vercelli 1341, f. 132 r.

(365) Canneto, cfr. n. 34; Asola, cfr. n. 38; Borgo d'Alice, cfr. n. 125, ecc.

(366) Canneto, cfr. n. 34; Castenedolo, cfr. n. 30; Romano, cfr. n. 72; Magliano, cfr. n. 106; Chieri, cfr. n. 192-5; Caresana, Stat. Vercelli 1341, f. 135 v.

stati pubblicati gli atti di assemblee riunitesi per istituire gli organi amministrativi di questi nuovi comuni. Possiamo però essere certi che la loro costituzione si modellava su quella degli altri comuni del contado, mettendo capo ad una magistratura di consoli o a un podestà eletto dalla città dominante (367) ed era regolata da statuti che in qualche caso derivano dalle antiche « consuetudines » che gli abitanti avevano portato con sé dal luogo di origine (368), in qualche altro erano il prodotto di una vita comunale già iniziata (369). I gruppi di abitanti emigrati in massa dalle antiche sedi conservavano talvolta una loro individualità, dando il nome del paese d'origine al quartiere in cui abitavano tutti insieme o raccogliendosi in particolari associazioni (370): ma nella maggior parte dei casi si fondono a formare una nuova « universitas » (371).

Poche pochissime notizie abbiamo sulla formazione del territorio assegnato a ciascun borgo nuovo, sottraendolo alle circoscrizioni dei centri vicini (372). Altrettanto scarse sono le notizie relative alla organizzazione ecclesiastica del luogo, che il comune cittadino sembra voler tenere sotto il suo controllo (373).

(367) Verucelli, *Stat. 1341*; FRATI, *Stat. Bologna*, II, 379.

(368) Casaloldo, cfr. n. 29; Orzinuovo, cfr. n. 32; Canneto, cfr. n. 34; Castelfranco di Rogno n. 42; Castelleone, cfr. n. 57; Romano, cfr. n. 72; Villa d'Adda, cfr. n. 73; Borghetto di Po, cfr. n. 75; S. Agata, cfr. n. 128; FASOLI SELLA, *Stat. Bologna*, II, 15, Borgoforte Mant. St. III, 29 in D'Arco cit., ecc.

(369) V. per i borghifranchi vercellesi, MANDELLI, cit., II, 198, 219, 246, 2557 per Cittadella, *St. di Padova*, cit. per Castelfranco Veneto, *Stat. di Treviso*, cit. per Castelfranco Emilia, FRATI, *St. Bologna*, III, 146.

(370) Mondovì cfr. G. BARELLI, cit., B.S.S.S., XXIV, doc. 37.

(371) Non si conservano statuti di borghi franchi o nuovi anteriori al sec. XIV: di questo secolo si conservano e sono stati pubblicati gli statuti di Cittadella (A. GLORIA, *L'agricolt. nel Padovano*, Padova, 1866, I, 133) di Villanova d'Asti (F. SAVIO, *Studi e Testi*, Città del Vaticano 1934), Villafranca Piemonte (R. A. MARINI, Misc. St. It. S. III, 18): La Bibliografia statutaria del FONTANA dà come inediti (1907) gli statuti trecenteschi di Asola, 1305; Nizza Monferrato, 1314; Livorno, 1332; Crescentino, 1345; Orzinuovi, 1345; Castel S. Giovanni, 1360; Borgo d'Alice, 1373.

(372) L. FRATI, *Storia di Castel S. Pietro*, cit., doc. XV; Liber Poth. cit., 170; Villafranca Veronese, cfr. n. 16.

(373) Il SALVIOLI, pubblica un documento del 1230 in cui un arciprete e i chierici si impegnano a celebrare gli uffici divini « in Ecclesia que flet in castro de Samoza », che è di giuspatronato del comune (*Annali Bolognesi*, cit.

Qualche osservazione si può fare sul nome di questi borghi, nuovi o franchi che siano: che essi prendano nome dalle franchigie di cui sono dotati è caso abbastanza raro: essi prendono il nome dal luogo su cui sorgono (374), dal fondatore (375), dal Santo che viene loro dato a patrono (376), dal personaggio in onore del quale sono costruiti (377); qualche volta ricevono un bel nome augurale (378) salvo quando prevale la pigrizia mentale e i fondatori si accontentano di elevare a nome proprio un nome comune o lasciano agli abitanti il compito di sceglierne uno di loro gradimento (379).

Giunti a questo punto, dobbiamo affrontare la questione più spinosa: la condizione giuridica delle persone che lasciando la loro antica sede venivano a stabilirsi nel nuovo centro o nelle parti nuovamente aggiunte ad un vecchio centro.

Questione spinosa, perchè bisogna ammettere che se sulle condizioni di diritto e di fatto dei dipendenti di alcuni signori laici od ecclesiastici, in determinate località, si hanno notizie e documenti sufficienti per costruire un sistema (380), non abbiamo poi

II, 2, 580). Un altro documento pure pubblicato dal Salvioli verbalizza la consegna della prima pietra benedetta dal vescovo di Bologna per la costruzione della chiesa di Castel Leone, che è di giuspatronato di Bologna. A Castelfranco il comune dava ai chierici « casamenta » gratuitamente, riservandosi però il giuspatronato delle chiese del luogo. FRATI, St. II, 92.

(374) Cherasco, Mondovì (=Monte di Vico); Scaricalasino (località dove si alleggeriva il carico degli asini che doveva salire al passo della Raticosa); il monte di Stella e l'isola di Sestri avevano già questo nome prima che vi fossero costruiti i rispettivi castelli, ecc.

(375) Magnano fu dapprima chiamato Borgo Pietro dal nome di uno dei suoi consoli, cfr. MANDELLI, II, 196; Casal Cermello, Casal Bagliano, Castel Torello.

(376) S. Damiano d'Asti, Borgo S. Martino, Borgo S. Leonardo, S. Giorgio (=Orzinuovi), S. Ginesio (=Canneto) ecc.

(377) Alessandria.

(378) Castelbaldo, Castelleone, Salvaterra, Allegracore, Piumazzo (=pennacchio), Belforte, ecc.

(379) Borgofranco, Borgoforte, Cittadella, Castelletto, Borgonuovo: cfr. n. 299.

(380) Cfr. A. SOLMI, *Servo e Servo della gleba* in *Enc. Giur. It.*, vol. XV, 2, e bibliografia ivi cit. V. anche P. VACCARI, *Le affrancazioni dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1925 e *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, I.S.P.I., Milano, 1939.

un'idea precisa delle condizioni di abitanti di altre zone, soggette all'autorità di signori diversi, e già passate sotto il controllo dei comuni cittadini. Quanto diverse fossero da un luogo all'altro le condizioni dei dipendenti, lo dimostrano le molte carte di franchigia, varie di contenuto nei vari luoghi (381). Per di più non abbiamo la minima idea delle proporzioni numeriche tra le varie classi sociali, tra liberi e servi nelle regioni in cui sorsero i borghi franchi che ci interessano (382).

Secondo la tradizione storica comunemente accettata, « quando il Comune faceva bandire per le terre circostanti che apriva un asilo sicuro su un territorio libero, tutti coloro che mordevano da lunghi anni il freno della tirannide feudale o si sentivano da ogni parte inceppati nello svolgimento delle istituzioni comunali accorrevano a schiere a popolare la terra privilegiata. Ai servi della gleba il bando doveva sembrare come l'annuncio della liberazione, poichè nè i loro signori potevano attraverso le frontiere del comune cittadino riallacciare gli antichi vincoli servili, nè la città poteva avere alcun interesse, prossimo o remoto, per respingere il vitale contributo delle forze contadine... sol perchè si trattava di servi » (383).

Il quadro è pittoresco ma lascia interdetti e il primo interrogativo si riferisce al modo di reclutare gli individui disposti a trasferirsi. Certamente il comune che voleva fornire di abitanti il borgo che stava per fondare doveva farne giungere notizia a chi aveva interesse, opportunità, desiderio di lasciare la sua residenza e trasferirsi altrove, ma bandi annunciati alle terre vicine l'istituzione di un borgo, bandi contenenti l'invito ai sitibondi di giustizia e di libertà, non se ne conoscono (384). D'altra parte il dif-

(381) MOCHI-ONORY, cit., p. 335 segg.

(382) V. p. es. in AFFÓ, *Istoria della città e del ducato di Guastalla*, Guastalla, 1875, vol. I, p. 334 un documento del 1141 relativo alla vendita di un castello, distinguendo gli abitanti in *cives*, *comitatenses*, *vassalli*, *homines de masnata*, *ascripti al glebam et possessiones*, *servi et ancille*, i quali tutti confermano la vendita fatta dal padrone.

(383) CAGGESE, cit., II, 209.

(384) L'invito fatto ai fideles dei conti di Santaflora e di altri signori di Maremma da parte del comune di Siena perchè andassero ad abitare a Paganico, ricordato in CAGGESE, *La repubblica di Siena e il suo contado*, Bull. Stor. Sen. 1906, p. 65, sembra essere l'unico esempio, e ha certo una ragione specifica e locale.

fidente particolarismo delle classi dirigenti sembra escludere la possibilità di un reclutamento fatto alla cieca, di un insediamento di genti raccogliatrici in posizioni cui eran affidati quei compiti particolarmente delicati cui abbiamo accennato, e infatti per quel che si può capire dai documenti che ci sono pervenuti gli abitanti erano reclutati nelle ville vicine, fra i soggetti del comune (385).

I documenti di regola non precisano i requisiti dei futuri abitatori dei borghi franchi o dei borghi nuovi, ma offrono qualche elemento se si confronta il loro contenuto con quello delle carte di franchigia concesse dai signori feudali (386). Le carte di franchigia infatti concesse dai signori feudali riconoscono a coloro che ne sono oggetto determinate capacità di natura prevalentemente privata, diritto di trasferire altrove la propria residenza, di vendere o comunque alienare i propri beni, diritti di successione, diritti di sposare persone soggette ad altre signorie ecc., mantenendo in vita a favore dei signori diritti che non toccavano la libertà personale dell'individuo, sia che derivassero da rapporti economici di dipendenza fondiaria, — angarie, parangarie, albergarie ecc. — sia che fossero di natura pubblica, giurisdizione, esercito, fodro, ecc.

Le franchigie concesse dai comuni cittadini hanno invece tutt'altro contenuto.

Quando un signore del contado si sottometteva al comune cittadino i suoi *homines* si trovavano ad avere due padroni, il loro antico signore e il comune, cui erano costretti a prestare uno di quei particolareggiatissimi giuramenti di cui ci sono rimasti infiniti esempi. All'*honor* dovuto al signore si aggiunge l'*honor* dovuto al comune (387): in pratica certe prestazioni dovute fino al-

(385) I borghi franchi vercellesi sono tutti popolati con il trasferimento in massa degli abitanti delle ville vicine. Così Quarto d'Asti, Canneto, i castelli bolognesi, Reggiolo, ecc. Quando si ha intenzione di ammettere dei forestieri lo si dice esplicitamente: v. l'esempio di Belforte, Cod. dipl. crem. 360, e della villa nuova a Soliera, di cui alla n. 314.

(386) Un elenco di carte di franchigia v. in MOCHI-ONORY, p. 31, n. 73.

(387) LATTES, cit., pag. 356 e DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitalanza*, Studi Senesi 1929, p. 423.

lora al signore venivano devolute al comune: locatico, trasporto gratuito di derrate con carri, esercizio, riparazione dei castelli, dei ponti, riattamento delle strade, degli argini, ecc., senza parlare della giurisdizione per la quale avevano luogo tra comune cittadino e signore accordi particolari.

Oggetto delle franchigie concesse dai comuni ai borghi, che in seguito a tale concessione assumono il nome e il carattere di borghi franchi è quel complesso di oneri imposti dal comune cittadino che le fonti contemporanee comprendono sotto il nome di *onera rusticana* (388).

Nei borghifranchi i rustici non solo trovano terre da lavorare senza obblighi di servizi reali e personali, ma vengono affrancati dagli *onera rusticana* e vengono invece sottoposti agli *onera civilia* (389), gli oneri che gravavano i cittadini, e nella stessa proporzione di questi (390), mentre la posizione dei signori viene definita nel modo consentito e suggerito dalle circostanze di tempo e di luogo (391).

I privilegi di borghesia concedono vantaggi analoghi, ma disgiunti come sono da disposizioni intese a creare condizioni adatte all'affluire di nuovi abitanti, hanno un carattere più spiccatamente politico che non economico e sociale (392).

Le carte di istituzione di borghi franchi, delle quali nelle pagine

(388) FASOLI-SEILA, *Stat. Bologna* 1288, IX, 20; Trino, cfr. n. 135, Parma Stat. 1255, p. 475.

(389) Così li indica un doc. bresciano (*Lib. Polh.* 72, a. 1220): « nec teneantur solvere dathia nec fodrum facere scruphia civitatis nec subire onera civilia nisi quando civitas hoc fecerit ».

(390) Un posto a parte occupano le concessioni immunitarie di Genova, limitate all'esenzione dai dazi di uscita delle merci portate dalla dominante nelle città minori, ma cfr. n. 250.

(391) I signori di Pozzello p. es. vengono espulsi, v. n. 41; altrettanto avviene con quelli di Villanova, cfr. n. 71, mentre accordi intercedono con quelli di Villa d'Adda, v. n. 71, di Fornovo, v. n. 58, di Tronzano, v. n. 144, con i signori della regione astigiana, ecc.

(392) V. per es. la concessione fatta dal Patriarca Aquileiese a Udine nel 1248 in P. S. LEICHT, *Il privilegio di borghesia di Udine*, Mem. stor. forog. XXX, 1934, p. 59; quelle già ricordate di Milano, Pavia e Como, i privilegi di cittadinanza concessi da Alba a Bra, Sinfrè (B.S.S.S. XXII, doc. 108) a Diano, Gavrena, Rodello, Rodo, Verduno, Piano (B.S.S.S. XX, doc. 38), quelli già ricordati di No vara a Oleggio, a Borgo S. Leonardo, a Romagnano, ecc.

che precedono ho riportato larghi estratti, prescindono completamente dalle condizioni personali degli abitanti, non vi fanno nessuna allusione, nemmeno per stabilire — come facevano nei loro statuti certi comuni — che nessuno potesse essere inquietato « occasione servitutis » (393), e si occupano di regola dei signori feudali con i quali gli abitanti futuri sono in rapporto, solo per regolare le modalità dei contratti agrari tra loro intercorrenti (394).

Ci sono però alcuni documenti che escludono dai borghifranchi servi ed ancelle (395). Questa disposizione può avere lo stesso valore di certe smentite diplomatiche che per la gente smaliziata sono la miglior prova degli avvenimenti che vorrebbero smentire.

Servi ed ancelle sono la stessa cosa dei servi della gleba, uomini obbligati a coltivare terre a profitto di un signore, senza potere per nessuna ragione, abbandonarle, o esserne scacciati: solo l'affrancazione o la fuga potevano rompere questo legame (396): ma bisogna riconoscere che l'insediamento dei nuovi abitanti è condotto con metodo e con calma: gli appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione, quelli destinati alla costruzione di case, sono determinati minuziosamente e non a precipizio e alla rinfusa, come se si fosse trattato di sistemare rapidamente una frotta di fuggiaschi. Si hanno anzi numerosi esempi di ammonizioni pe-

(393) Per restare nelle regioni a cui si riferiscono le nostre ricerche ricordiamo il cap. 57 delle Consuetudini di Reggio, 1242-1311, ed. A. CERLINI, *Corpus stat. Ital.*, Milano, 1933: la rub. 47 degli Statuti di Ravenna, del sec. XIII, ed. Zoli e Bernicoli, Ravenna 1904, già citati dal Vaccari in *Le affrancazioni collettive*, cit., p. 102-3; un art. degli Statuti riminesi del 1220 trascritto in una lapide murata nel Palazzo Comunale che dichiara libero da « omni iugo servitutis ac habitationis » chi avrà abitato in città per un anno e un giorno, eccezion fatta per i dipendenti dai cittadini riminesi L. TONINI, cit. III, 1220, un articolo degli Statuti di Parma del 1255-66 che fissa a dieci anni il periodo dopo il quale chi avesse vissuto indisturbato in città non poteva più essere reclamata dal suo padrone.

(394) Tipiche le disposizioni contenute nella carta di affrancazione di Vercelli, del 1243.

(395) Castelfranco Ven. v. n. 8; Castenedolo, cfr. n. 29; Canneto, cfr. n. 24; Pizzighetone, cfr. n. 51; Castelfranco Em. al quale vengono esclusi nobili e uomini di masnada « sicut dicitur franchum nomine, ita et re ipsa liberis hominibus impleatur et hoc ponatur in brevis ipsius castri », FRATI, *Stat. Bologna*, II, 259.

(396) SOLMI, *Servo*, cit., p. 436.

rentorie rivolte a individui che non si decidevano a trasferirsi nel borgo, prendendo possesso dei lotti di terra loro assegnati (397), e d'altra parte si hanno accordi con signori che consentono — più o meno di buona voglia — al trasferimento di loro dipendenti in borghi franchi o nuovi (398).

Bisogna inoltre tener presente che si trattava dell'insediamento di agricoltori: per coltivare il terreno, sia pure nella maniera rudimentale che si praticava allora, era necessario avere strumenti di lavoro, animali da tiro, sementi. Era necessario avere con sé vettovaglie o mezzi per procurarsene, aspettando il nuovo raccolto: tutte cose che un servo della gleba, nascostamente fuggito dal tugurio natio non poteva portare con sé.

Anche la costruzione di case, che in qualche luogo era prescritto avessero il tetto di tegole e non di paglia, importava la necessità di un capitale d'impianto modesto, ma non alla portata di tutti. È insomma molto probabile che a trasferirsi fossero più propensi e adatti i benestanti che non i poveri, e che ci fossero dei rustici molto ben provvisti ce lo dice quello statuto di Parma che attribuisce loro la possibilità di pagare mille lire per ottenere l'esonero dagli *onera rusticana* (399). Non bisogna dimenticare che se mai c'è stata forma di convivenza sociale che non aprisse nessuna possibilità a chi non aveva capitali liquidi o immobili è stata quella dei nostri comuni.

Una riprova del fatto che la maggior parte degli abitanti che si raccoglievano nei borghifranchi fossero uomini liberi si ha nel fatto che per impedire l'emigrazione i signori non potevano far altro che introdurre nei loro trattati con i comuni una clausola che vietava la costruzione di nuovi borghi, o la subordinavano al loro consenso (400). All'atto di sottomettersi alla città, nel convenire condizioni di pace, i signori feudali si fanno promettere che sulle

(397) Cfr. per Crescentino, Castelletto, Borgo Alice, Stat. Vercelli 1341, f. 133-134 v, 143 v; v. anche FRATTI, *Stat. Bologna*, II, 63 e 364 per Castelleone, Serravalle Scaricalasino e Arch. Stato Bologna, Reg. grosso, f. 297, precetto a gente di Medicina di recarsi entro un determinato termine a Castel S. Paolo dove erano loro stati assegnati dei « sedimina ».

(398) Cfr. Cod. Ast., III, p. 929, Cod. Pel. doc. 46.

(399) Stat. di Parma, 1255-66, cit., p. 475.

(400) BERTANO, *Storia di Cuneo*, cit., II, p. 84.

loro terre non verrà innalzato alcun nuovo borgo (401), che i loro dipendenti non verranno accolti nei borghi fondati dal comune (402) e cercano di garantirsi chiedendo ai loro uomini la promessa di non trasferirsi altrove senza il loro consenso (403), consenso che effettivamente vediamo concesso (404).

D'altra parte i rustici hanno sempre presente la possibilità di un trasferimento, cui per ragioni particolari o contingenti, sono favorevoli o contrari, e ne tengono conto quando stringono qualche patto con i comuni cittadini (405).

Tutto questo attesta l'importanza dell'istituzione, che non fu

(401) Asti tra il 1200 e il 1224 promette di non far nuovi borghi sulle loro terre ai signori di Camisano, Cod. Ast. II, 778, di Corsembrando, Cod. Ast. II, 770, di Gorzano, Cod. Ast. III, 933, al marchese di Saluzzo, Cod. Ast. III, 710, del Carretto, Cod. Ast. III, 1209, al vescovo di Asti, Cod. Ast. II, 286, al conte di Savoia, III, 656; Alessandria fa promesse analoghe al marchese del Carretto nel 1206 Liber Crucis, IV, 202; Genova ai marchesi di Ponzone nel 1224, Liber iur. reipgen. I, 615; i marchesi di Saluzzo si accordano con quelli di Romagnano nel 1203 con i conti di Savoia nel 1223 per impedire che sulle loro terre vengano costruiti luoghi nuovi, B.S.S.S. XVI, 139, G. DELLA CHIESA, cit., a. 1223.

(402) Asti promette di non ricevere loro sudditi in luoghi nuovi ai signori di Camisano, Cod. ast. II, 778, ai castellani dell'Astisio, Cod. ast. II, 574, ai Moccagatta d'Agliano, Cod. Ast. II, 311.

(403) Così giurano gli uomini di Castagnole a Manfredi Lancia Cod. Ast. II, 75 e gli uomini di Albano al vescovo di Asti, B.S.S.S. XXV, 6.

(404) Cfr. n. 397.

(405) Cod. ast. II, 278: «...et si contingerit quod homines predictorum locorum in aliquo vel aliquibus locis... sese recolligere et simul ponere voluerint... » Cod. Ast. II, 482 e III, 798, alcune comunità del contado assoggettandosi ad Asti pattuiscono che i loro paesi non possano venire trasferiti senza il loro consenso. Altrettanto convengono quelli di Borgo S. Dalmazzo sottomettendosi a Tommaso di Savoia, G. Della Chiesa, cit. col. 923, a. 1285. Un passo di fra Salimbene dà un'idea dell'estrema facilità con cui si trasferivano popolazioni e si trasportavano paesi: « Et irruerunt quadam die illi de Gyppo et abstulerunt boves et vaccas de pascuis illorum de Runculo: quod videntes illi de Runculo asportaverunt res suas ad episcopatum parmensem et dimiserunt villam suam vacuum et domos desertas... Illi vero de Castellis portaverunt domos suas et aedificaverunt eas circa montem Bibianelli, in cacumine eius. Idem fecerunt illi de Cavresana et de Farneto e de Corniano e de Palzola, circumcirca montem Lucium, in supremo cacumine eius, sic et illi de Oliveto: sed et illi de Bibiano munierunt se timentes guerram futuram. Illi vero de Cavilliano circa plebem aedificaverunt domos suas et fecerunt fossata... Cronaca, a. 1287.

però « inventata » dai comuni: ne ritroviamo infatti alcuni elementi caratteristici nei più antichi documenti relativi alla costruzione di nuovi castelli, alla locazione di castelli già esistenti, all'insediamento di nuovi abitanti.

Costretti dalle necessità del momento che richiedevano un rapido innalzamento di castelli in cui raccogliere le popolazioni rurali, re e imperatori avevano aggiunto all'autorizzazione di edificare castelli privilegi immunitari che in qualche caso consistevano nell'esenzione da certi tributi, ma che il più delle volte si dovevano interpretare come un semplice riconoscimento dell'autonomia di riscossione, per cui di fronte al fisco non figuravano più i singoli, ma il castello come unità finanziaria (406).

Mentre alcuni signori conservano tanta autorità e potenza da poter trasferire da un luogo all'altro i loro uomini senza concedere loro in tale occasione alcunchè (407), in altri luoghi i feudatari siano laici o ecclesiastici concedono vantaggi tributari a quelli dei loro dipendenti che si assumevano l'onere della costruzione di un castello. Vediamo per esempio, nel 922, l'arcidiacono del Capitolo veronese accogliere la petizione degli uomini di Cerea che volevano costruire un castello e fabbricarvi entro le proprie case: il Capitolo rinuncia a qualsiasi esazione accontentandosi di un censo annuo di 5 soldi d'argento (408).

Gli uomini di Lazise che nel 983 avevano ottenuto da Ottone II di poter costruire un castello, nel 1077 ottengono da Enrico IV una carta di immunità fiscale (409). Gli uomini di Poiano impegnandosi nel 1138 a ricostruire il loro castello convengono il censo annuo che pagheranno ai Canonici veronesi, i quali non conservano altro che i diritti giurisdizionali (410). Nel 1141 gli uomini di Cascina si impegnano a costruire il castello e il borgo, e l'Ar-

(406) G. LUZZATO, *Le finanze di un castello nel sec. XIII*, Vierteljahreschrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XI, 1913, p. 49. Cfr. SCHNEIDER, cit., p. 271.

(407) V. p. es. i vescovi di Luni, di Ivrea, di Acqui.

(408) UGHELLI, *Italia sacra*, V, 731.

(409) SIMEONI, *Il comune rurale nel territorio veronese*, N. Arch. Ven. 1921, pp. 164-5.

(410) SIMEONI, *Antichi patti tra comuni e signori rurali*, Atti Acc. di agricoltura... di Verona, 1907.

civescovo di Pisa dà loro in feudo una certa estensione di terreno (411). Gli uomini di Mosezzo, nel 1150 rinnovano con i Canonici di Novara il contratto d'affitto per il castello, costruito dai loro « antecessores » e convengono che oltre il censo stabilito non sia fatta loro nessuna « superimposita » (412).

Nei contratti di locazione di castelli, siano essi stati costruiti dai signori o dai rustici (413), il canone annuo che gli abitanti pagano li esime da ogni altra contribuzione dovuta al signore, pur mantenendoli soggetti alla sua giurisdizione e impegnandoli alla custodia e alla manutenzione del castello (414).

I comuni perseguendo la loro politica di penetrazione nel contado trovano in atto questo schema e lo rinnovano dando condizioni di privilegio a centri che per la loro posizione geografica ritengono particolarmente importanti, e là dove questi centri non esistono li creano, servendo al tempo stesso le aspirazioni della loro politica espansionistica e le necessità di una popolazione in continuo aumento, che chiedeva nuove terre da coltivare e far produrre, nuove case in cui abitare.

Il comune dà terre e case, assicurando la difesa del luogo con mura e fossati, garantisce agli abitanti l'esenzione parziale o totale dagli *onera rusticana* che gravavano gli abitanti degli altri centri del contado, ed elevandoli alla condizione di *burgenses*, di *cives*, li sottopone agli *onera civilia*.

(411) G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902, p. 56.

(412) Carte dell'Arch. Capit. di S. Maria di Novara, B.S.S.S. 79, doc. 366.

(413) V. la considerazione di L. SIMEONI, *Il com. rur. cit.*, p. 165.

(414) Cfr. patti per il castello di Sernaglia, 1122, in VERCI, *Storia della Marca Trevigiana*, I, 13; per il castello di Montebelluna, 1129, R. AZZONI AVOGARO, *Trattato della zecca e delle monete che ebbero corso in Trevigi*, Bologna 1785, p. 122 e VERCI, *Storia della Marca*, cit., I, 17; di Cellola, 1144, in SALVIOLI, *Annali*, II, 2, 128; di Trebaséleghe, in R. AZZONI AVOGARO, cit., p. 120; di Thiene, 1166, in Cod. Dipl. pad. III, 895; di Semonzo, 1167, in R. AZZONI AVOGARO, cit., p. 123; di Cornuda, 1169, R. AZZONI AVOGARO, p. 123; di Montaldo Torinese, B.S.S.S., 65, doc. 60; di S. Giorgio delle Pertiche, A. CHECCHINI, *Com. rur. pad.*, N. Arch. Ven. 1909, p. 56; di Gardona, 1215, ODORICI, *Storie Bresciane*, cit., VII, 258, e cfr. le notizie relative a Pernumia in E. ZORZI, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune*, Miscell. ven. 1930, III; a S. Giorgio di Valpolicella in SIMEONI, *Il com. rurale*, cit., p. 166, a Negrar, in SIMEONI, *Comuni rurali veronesi*, Atti Acc. di agricoltura..... di Verona, 1924, a Villanterio in G. BASCAPÈ, *Storia di Villanterio*, Pavia, 1926, p. 20.

La via per cui i comuni cittadini giungono a queste concessioni, è in sede logica sempre quella indicata dal Mazzi (415): in un primo tempo estensione della cittadinanza — una cittadinanza forse non piena e completa — agli abitanti dei borghi cittadini, quelli aggregati di case che si sono formati fuor delle mura, in prossimità delle porte (416); parificazione a questi borghi di altri centri del contado sui quali si appunta l'interesse del comune.

Nessuno potrà mai dire quanta influenza abbiano avuto anche in questo campo certe confuse reminiscenze di storia romana di concessioni di cittadinanza fatte da Roma ai municipi, alle quali ci si richiama esplicitamente (417).

In sede storica però, essendo ogni borgo nuovo o franco chiamato a risolvere particolari problemi — che li risolvesse o no è cosa che noi non possiamo fermarci a discutere — i comuni cittadini adottano di volta in volta provvedimenti simili nella sostanza, diversi nei particolari, seguendo in ogni caso una tattica diversa, determinata dalle circostanze: alcuni comuni — p. es. Vercelli — istituiscono una quantità di borghifranchi, fondando nuovi paesi o ampliando quelli esistenti, e mantenendo un atteggiamento di assoluta intransigenza verso i signori feudali. Altri comuni — p. es. Asti — fondano nuovi centri, concedono franchigie, ma si mostrano notevolmente concilianti con i feudatari del territorio. Altri ancora — p. es. Milano — sembrano aver ignorato la possibilità di fondare nuovi paesi, limitandosi a concedere privilegi di cittadinanza.

Le ripercussioni economiche, sociali, demografiche, specialmente nelle regioni dove questi nuovi borghi, questi borghifranchi furono più numerosi, dovettero certamente essere molto sensibili: ma solo lo studio dei documenti locali purchè tenga conto di tutto quello che si sa e si può sapere dei luoghi vicini, non muniti di privilegi e di immunità, potrà delineare un quadro che non sia generico e convenzionale, e che permetta di fare un confronto con le analoghe istituzioni di Francia e di Germania.

(415) MAZZI, cit., p. 68 e segg.

(416) Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo*, cit., p. 356 e segg., p. 365 e segg.

(417) Cfr. n. 129 e n. 248.